

# APOLOGIA

*Dell' Illustriss. e Reverendiss. Mons.*

**D. A L F O N S O  
D E ' L I G U O R I**

**VESCOVO DI SANTAGATA DE' GOTI,**

**I N C U I**

Si difende la Dissertazione del medesimo prima data in  
luce circa l'Uso moderato dell' Opinione Preba-  
bile, dalle opposizioni fattegli da un  
molto Rev. P. Lettore,

**C H E S I N O M I N A**

**A D E L F O D O S I T E O .**



**I N B A S S A N O ,  
M D C C L X V .**

*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX*

**NELLA STAMPERIA REMONDINI.  
CON LICENZA DE' SUPERIORI.**

614

# A V V I S O

A C H I L E G G E .



L mio Oppositore fa chiamarsi A-  
 delfo Dositeo , ma già si fa da per  
 tutto , chi sia ; nondimeno , per-  
 chè egli non vuol palesare il suo  
 nome, neppur io voglio palesarlo .  
 Egli premette nell' Avviso a' Let-  
 tori essere stato costretto a confutar la mia Dif-  
 fertazione per bene del Pubblico, ed anche  
 dell' Anima mia. In quanto al primo , an-  
 che per bene del Pubblico io ho scritto , e  
 scrivo , acciocchè non restino illaqueate le  
 coscienze da un rigore non imposto da Dio,  
 con tanto pericolo della loro eterna salute .  
 In quanto poi all' Anima mia, siccome egli  
 mi esorta a ritrattarmi per bene dell' Ani-  
 ma mia, perchè crede per certo, che la ve-  
 rità stia dalla parte sua : così ancora io l'  
 esorto a ritrattarsi per bene dell' Anima sua,  
 perchè credo per certo , che la verità stia  
 dalla parte mia. Dice poi che ha dovuto col  
 suo libro *disingannare tante Persone , che si*  
*erano lasciate infelicemente abbagliare dalla*  
*mia autorità , e dalle mie apparenti ragioni .*  
 In quanto all' autorità , io non son uomo  
 di tal credito, che abbia potuto trarre gli

A 2 al.

altri a seguire alla cieca i miei sentimenti .  
In quanto poi alle ragioni da me addotte ,  
se sieno vere, o apparenti, io credo che le  
giudica vere ognuno che l' esamina senza  
pregiudizio, e senza passione ; e credo che  
maggiormente le stimerà vere, chi esamine-  
rà le opposizioni ultimamente fatte loro dal  
P. Lettore, e le risposte che gli si daranno in  
questa mia Apologia .



IN-

# INDICE

## DE' PARAGRAFI.

**I** *Introduzione.* pag. 7

### §. I.

*Si risponde alle opposizioni fatte al primo fondamento, cioè che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata.* pag. 23

### §. II.

*Si risponde alle opposizioni fatte al secondo fondamento, cioè che la legge incerta non può indurre obbligazione certa.* pag. 79

### §. III.

*Si risponde a diverse altre opposizioni fatte alla nostra sentenza.* pag. 108

### §. IV.

*Si risponde al Decreto della S. C. dell' Inquisizione Romana, fatto nell' anno 1761. col quale ingiustamente si pretende condannato ogni uso del Probabile.* pag. 159

A 3

§. V.

## §. V.

*Si risponde all' opposizione, che si fa di alcune dottrine di S. Tommaso ; e si espone più ampiamente un altro testo del Santo, già prima nella Dissertazione riferito, cioè che non siamo noi tenuti a conformare la nostra volontà con quella volontà di Dio, che da noi non è conosciuta abbastanza.*

pag. 176



I N.



## INTRODUZIONE.

**L** libro del molto Rev. P. Lettore , col quale s' impugna la mia Dissertazione , è intitolato : *La Causa del Probabilismo richiamata all' esame da Monsignor de' Liguori , e novellamente convinta di falsità* . Ecco che il mio Oppositore prima di cominciare a rispondere alla mia Dissertazione , già canta la vittoria di averla convinta come falsa . A me nonperò pare tutto l' opposto , cioè che in vece di convincerla di falsità , più presto colle sue opposizioni ha data causa di più chiarirla , e avvalorarla . Dico , *a me pare* , perchè a lui parerà il contrario , ma non tocca nè a lui , nè a me il decider questo punto , ciò tocca a saggi Lettori , che san discernere le cose . Io scrissi già , che se alcuno mi avesse illuminato , e fatta vedere l' insuffistenza de' fondamenti della sentenza da me difesa , io mi sarei subito rivotato

A 4

con

con pubblica scrittura. Quindi prima di cominciare a leggere il libro del P. Lettore, più volte mi sono raccomandato a Dio, acciocchè m'illuminasse, se mai fu questa materia io andassi errato; onde mi posi a leggerlo con animo deliberato di rivocarmi, se mi avesse fatto conoscere, dove stava il mio errore. E sovra tutto io aspettava a vedere, se mai avessi preso abbaglio nell'intender le dottrine di S. Tommaso fu la presente controversia, le quali mi sembravano sì chiare, ch'io diceva: O s'ha da dire, che il nostro sistema è vero, o che S. Tommaso ha parlato inettamente, e senza fondamento. Ma leggendo la Risposta del P. Lettore, vi ho trovata sì bene una dovizia di saletti pungenti, d'invettive, ingiurie, e derisioni; ma in sostanza nelle sue lunghe opposizioni fattemi non ho trovata cosa alcuna, che mi convince, ed obbliga a ritrattarmi. I suoi argomenti, perchè l'Uomo per altro è di talento, a prima vista par che facciano qualche impressione, ma non vi bisogna poi molto studio a scorgerne gli equivoci, e le fallacie. Ed in quanto alle dottrine di S. Tommaso, fu del quale è fondato il mio sistema, egli in un luogo del suo libro, dando loro una certa breve spiegazione a suo piacimento, se ne sbriga con dire: *Questa è la mente di S. Tommaso*, con una decisione definitiva.

Io sono stato in pensiero, se doveva, o no rispondere a questo novello libro del P. Lettore, poichè nella mia Dissertazione già

mi

## INTRODUZIONE. 9

mi trovava scritto contra la maggior parte delle opposizioni, che si fanno nell' Opera della *Regola prossima delle umane azioni* al Principio da me assunto, che la legge dubbia non obbliga; onde avrei potuto sbrigarmene con rimettermi a ciò, che avea scritto nella Differtazione. Ma riflettendo poi, che a molti questa mia Differtazione non farà capitata, e che ora bisogna porre in chiaro certi altri equivoci, che possono prendersi negli argomenti addotti dal P. Lettore, perciò ho stimato necessario di rispondere con questa mia Apologia. E pertanto ho procurato di rubare qualche intervallo alle cure del governo della mia Chiesa, e di rispondere quanto più distesamente ho potuto.

Il mio Contraddittore lagnasi, che in questa controversia tanto dibattuta a nostri tempi, e sulla quale si sono scritti tanti volumi, io me ne sono uscito a parlarne così brevemente con quattro fogli. Ma io sempre ho stimato, che le ragioni affai più giovano a persuadere, quando sono semplicemente, e succintamente ( purchè con chiarezza ) esposte, che quando sono vestite di molte parole, e riflessioni non necessarie; e perciò in tutte le mie Opere, che ho date alle stampe, ho procurato sempre risecar le parole, e ridurre la sostanza delle cose in breve; e così ho fatto ancora nella mia suddetta Differtazione. Tanto più che ivi non ho inteso di trattare di tanti altri punti, e motivi,  
che

ch' e si sono scritti in altri libri a favore o  
 co<sup>n</sup>tra del Probabilismo ; ma solamente ho  
 voluto parlare de' due fondamenti, sui quali si  
 appoggia la sentenza da me difesa: della cui  
 verità io per me sto certo, e mi son rendu-  
 to più certo dalle opposizioni, che ho lette  
 farsi contra di quella in tanti libri usciti già  
 per lo rigido Sistema, e specialmente in quest'  
 ultimo del P. Lettore ; mentre tutte le op-  
 posizioni, che leggo, vedo che son di poco  
 peso, e che in vece di abbattere i fondamen-  
 ti del Sistema, più presto lo confermano. Ve-  
 do in somma, che sono tali, ch' egli stesso  
 che l' ha proposte, l' avrebbe potute sciogliere  
 da se stesso, se avesse voluto. Dirà il mio  
 Oppositore, che la passione mi accieca, e  
 non mi fa vedere la verità. Ma io (per non  
 dir altro) ho pruove certe in me stesso, che  
 su questa materia del Probabile non ho scrit-  
 to mai, nè scrivo per passione, o per impe-  
 gno. Più presto ciò può sospettarsi di lui do-  
 po tanti contrasti avuti sopra tal punto co'  
 Padri della Compagnia; e crescerà questo so-  
 spetto presso ognuno, che leggerà questo suo  
 libro, ed osserverà il modo improprio con cui  
 mi oppugna; del resto egli è padrone di pen-  
 sare, e dire quel che vuole.

In questa mia Apologia non farò così bre-  
 ve, come avrei voluto essere, sì perchè ora  
 molte opposizioni dal mio Avversario sono  
 state poste in questo nuovo suo libro con  
 nuova apparenza; sì perchè egli in più cose  
 poco si fa carico delle risposte già date, o  
 alme-

almeno già espresse nella mia Dissertazione , e perciò mi bisogna rispondere di nuovo , e ripetere molte cose in quella già scritte . Mi guarderò poi di fare la scimia al P. Lettore , in usare il suo stile salito , e adorno di tante invettive , e d' interrogazioni insultanti , o pure di certe sentenze definitive : *Come ciò può negarsi ? = Ciò dee confessarlo , chi non vuole volontariamente accecarsi . = Ciò dovrete arrossirvi di dirlo .* In altro luogo dice parlando d' un passo di S. Antonino , *Se aveste letto più innanzi , vi avreste trovata la vostra confusione , e vergogna .* In altro luogo : *Sapete quello che devo dirvi in risposta ? e vel dirò con tutto quel rispetto che il grado vostro si merita , che studiate meglio le questioni , e le dottrine di S. Tommaso , e de' Teologi , prima di registrare sulla carta i sentimenti vostri , per non avervi a trarre addosso gli scherni degl' Intendenti .* In altro luogo : *Vi confesso , Monsignore , se io fossi nella vostra persona , mi vergognerei sommamente di aver con tanta franchezza avanzata una simile proposizione , e di fare per essa presso del Pubblico una comparsa troppo sconcia , e deridevole , e simili altre cerimonie , chiamando poi tutte le mie ragioni , e pruove , inezie , chimere , arzigogoli , stortaggini , cose ridicole , e rifugj da disperati .* Io semplicemente esporrò le mie risposte , e ne lascerò il giudizio a chi legge .

Non creda però il mio Oppositore di vincere la causa presso la Gente col trattarmi così da sciocco , ridicolo , e cervello storto , dicen-

dicendo che non ho le giuste idee delle cose quando per altro, se io non meritava alcun riguardo, meritavalo però il carattere che tengo. Ma che s'ha a fare? questa è l'arte di coloro, a cui mancando le ragioni, si fanno campo colle invettive, ed ingiurie, credendo così di avvillire i di loro Avversarj a non rispondere, e col disprezzare le loro risposte di guadagnarli presso i Leggitori l'approvazione di quel che dicono. E questo è uno de' segni molto forti, come diceva un Uomo saggio, per li quali si vede, che gli Antiprobabilisti hanno mala causa; il primo, che per farsi dar ragione si avvagliano di tanti raggiri, e sottigliezze, che finalmente niente concludono: il secondo, che per sostenere la loro sentenza non si risparmiano d'insultare i loro Contrarj co' rimproveri, ed improprij; cosa per altro molto riprovata da Benedetto XIV. nella sua Bolla *Sollicita*, dove al §. 22. agramente riprende quegli Scrittori, i quali *Autores sibi dissidentes conviciis proscindunt; aliorum opiniones nondum ab Ecclesia damnatas.. suggillant, & pro ridiculis ducunt*: mentre dice esser cosa utile, che le questioni si discutano colle dispute, ma col modo dovuto; ed indi riferisce le parole del Decreto d'Innocenzo XI. *In virtute sanctae obedientiae precipit, tam in libris, quam &c. caveant ab omni censura, & nota, necnon ab omnibus conviciis contra eas propositiones, quae adhuc controversantur, donec a sancta Sede ju-*  
di-

*dicium proferatur.* Quindi Benedetto comanda, che i Revisori de' Libri contra tali Scrittori *pro munere suo censuram intendant, eamque Congregationis Cardinalibus cognoscendam subjiciant, ut eam pro zelo suo, & potestate coerceant.* Non creda, dico, di aver vinta la causa con aver usato tal modo di scrivere, perchè i Leggitori prudenti si rendono persuasi della verità colla forza delle ragioni, ma non già con questi modi contumeliosi, e dispregianti; anzi leggendo un Autore, che così scrive, giustamente sospettano, ch' egli parli così, mosso non dall' amore della verità, ma dallo spirito d' impegno, o di partito. Ho voluto dir ciò, non per farne risentimento, mentre da che intesi, che il P. Lettore già avea risposto alla mia Dissertazione, fin d'allora mi sono apparecchiato a ricever questi complimenti; ma acciocchè gli altri, a' quali capita il suo libro, non si muovano forse a credere, che le cose scritte da me, e prima di me da tanti altri su questa controversia, veramente sieno insufficienti, e ridicole, perchè il P. Lettore con tanto spirito, e calore così le chiama. Pertanto prego il mio Lettore, se mai ha letto già questo suo libro, a sospendere il giudizio, fin tanto che non compirà di leggere questa mia Apologia, colla quale spero di aver poste maggiormente in chiaro le cose.

Si scusa il mio Oppositore su di ciò col  
di-

dire, che ha dovuto parlare in questo modo per l' impegno , e premura , ch' egli ha per la verità , e per lo bene del Pubblico , acciocchè non resti ingannato . In quanto alla verità della causa , ritorno a dire ; non tocca nè a lui , nè a me il deciderla . In quanto poi alla ruina del Pubblico , se quello abbracciasse la sentenza benigna , come suppone , che perciò parla contro di me , come parlasse contra d' un Materialista , o d' un Eretico ; se egli crede che la salute dell' Anime dipende dal seguire la sua rigida sentenza di non esser lecito l' uso d' altre opinioni , se non di quelle che sono moralmente certe ; e che non possa darfi ignoranza incolpabile di qualunque precetto divino ; se lo crede , ( dico ), ingiustamente lo crede , perchè tal rigore eccessivo non mai è stato insegnato , nè praticato nella Chiesa , come scrivono tanti dotti Autori , e come di proposito dimostra il dottissimo Cristiano Lupo nella sua Opera sopra i Concilj (a) . Il rigore dee usarsi , dove giova il rigore a salvare l' Anime , ma non dove serve a farle perdere , e disperare , obbligandole ad un peso moralmente impossibile alle forze umane .

E' vero , che la salute dell' Anime non dee già procurarsi coll' inosservanza delle Divine Leggi , perchè Dio stesso , benchè voglia la salu-

---

(a) *Christ. Lup. tom. 9. p. 1. Diss. 1. cap. 4. 5. & 6.*

salute di tutti, vuole però, che ognuno si salvi con osservare i suoi giusti precetti. Ma non deesi imporre da noi all' Anime un giogo, che non sappiamo essere stato imposto da Dio, di dovere osservare non solamente le leggi certe, ma anche le incerte. Forsechè dobbiam solamente render conto a Dio della soverchia condescendenza coll' Anime, e non ancora del troppo rigore? Non è minor colpa l' insegnare sentenze più del giusto obbliganti, che l' insegnare sentenze più del giusto piacevoli. Ciò appunto scrive Cabaffuzio (a) parlando degli Autori o troppo rigidi, o troppo benigni: *A quibusnam ingeniiis ultra modum aut severioribus, aut indulgentioribus magis periclitetur Animarum salus, difficile aestimatu est*; e detestando prima la troppa benignità, passa a riprovare poi la soverchia rigidezza, poich' ella, *dum homines ad nimis ardua compellit, viam salutis aeternae praecludit; salvandos (ut ait D. Bonaventura) damnat, & conscios propriae infirmitatis ad desperationem adigit. Accidit enim, ut miseri homines, hac audita rigidioris doctrina, credant, vel dubitent inesse mortalem culpam, ubi nulla est; sed tamen rei difficultate victi, ex erronea conscientia mortaliter peccent, & damnentur . . . Recte ergo D. Bonaventura (b): Cavenda est conscientia nimis larga, & nimis stri-*

(a) Cabass. in Praefat. Theor. jur.

(b) S. Bonav. Comp. theol. veris. l. 2. cap. 32. num. 5.

*Stricta*; nam prima generat presumptionem, secunda desperationem; item prima saepe dicit malum bonum, secunda e contra bonum malum; item prima saepe salvat damnandum, secunda e contra damnat salvandum. E perciò scrisse Giovan Gerson: *Doctores theologi non debent esse faciles ad asserendum aliqua esse peccata mortalia, ubi non sunt certissimi de re; nam per ejusmodi assertiones rigidas, & nimis strictas in rebus univ. nequaquam eriguntur homines a luto peccatorum, sed in illud profundius quia desperatius, demerguntur. Quid prodest, imo quid non obest, coartare plus justo mandatum Dei, quod est latum nimis?* (a) E perciò ancora, come ho dimostrato a lungo nella Difertazione, tutti gli Autori antichi con S. Raimondo, S. Antonino, e S. Tommaso (secondo egli parla, e secondo lo spiega Giovanni Nyder) hanno insegnato, che non dee condannarsi alcun'azione di colpa grave, se ciò non costa o per qualche Divina Scrittura, o Canone della Chiesa, o evidente ragione.

E' certo, che giusta il dettame di coscienza, che ho al presente, se scrivessi, che tutti son obbligati per precetto a seguire tra le due opinioni probabili la più ficura, io terrei di peccar gravemente, perchè tengo per certo, che Iddio non ha imposto agli Uomini tal precetto. In somma peccato sarebbe il difen-

---

(a) Gerson. de vita spirit. Lett. 4.

fendere contra la ragion conosciuta così la benigna, come la rigida sentenza. Chi è il primo di noi a conoscer l' errore, è tenuto a ritrattarsi. Ma io desidererei, che il P. Lettore nella presente controversia stesse così pronto a rivocarsi, come sto pronto io. Ma dirà, ch' egli non può esser disposto a ritrattarsi, giacchè la Chiesa ( come cerca di provare verso il fine del suo libro ) già ha decisa la causa. Ma di ciò né parleremo appresso; frattanto pregherei il P. Lettore a sospendere questo suo giudizio, finchè non leggerà quel che noteremo su questo punto. Ed all' incontro da ora prego il mio cortese Lettore a tenere, che tal decisione affatto non v' è, come conoscerà da ciò che saremo per dire.

A quel che poi egli oppone di S. Agostino: *Tene certum, & dimitte incertum, Can. Si quis autem, de Pœnit. Dist. 7.* si risponde, che ivi è manifesto di qual caso parla S. Agostino: parla di colui, che vuol differire la penitenza de' suoi peccati fino alla morte. Ecco le sue parole: *Agens pœnitentiam ad ultimum, & reconciliatus, si securus hinc exit, ego non sum securus; quid horum futurum sit, nescio. Ergo tene certum, & dimitte incertum.* Ora che ha che fare la temerità di costui, che certamente mette a gran pericolo la sua salute col differire a convertirsi fino all' ultimo di sua vita; coll' obbligo di dover attenerci in tutti i dubbj sempre al più sicuro, quando la legge è incerta? S. Gregorio Nanzianzeno, parlando contra d' un certo

B

No

Novaziano, scrive: *An ne juvenibus quidem viduis propter aetatis lubricum ineundi matrimonii potestatem facis? At Paulus hoc facere minime dubitavit, cujus scilicet te Magistrum profiteris. At haec minime post Baptismum, inquis. Quo argumento id confirmas? Aut rem ita se habere, proba; aut si id nequis, ne condemnes. Quod si res dubia est, vincat humanitas, & facilitas. (a). Si noti, si res dubia est, vincat humanitas, & facilitas. S. Agostino scrive: Quod enim non contra fidem, neque contra bonos mores esse convincitur, indifferenter esse habendum (b). Sicchè quell'azione è illecita solamente, che si convince, cioè chiaramente si prova esser contra la fede, o contra i buoni costumi. S. Bonaventura, parlando de' voti, ne' quali può dispensare il Papa, adduce tre sentenze, e poi conclude: *Quae istarum trium opinionum sit verior, fateor me nescire; & satis potest qualibet sustineri. Si quis tamen velit hanc ultimam acceptare, non occurrit ei inconveniens manifestum (c).**

Il P. Lettore mi oppone così in generale i Padri recati dal Card. de Aguirre, e da Monsig. Bossuet senza però addurne l'autorità d'alcuno a nostro proposito. In quanto al Card. d' Aguirre, sappiamo che D. Bernardo

---

(a) S. Greg. Naz. Orat. 39. Col. 564. lit. B.

(b) S. August. serm. 294. cap. 11. Col. 224. Edit. Paris.

(c) S. Bon. in 4. Dist. 38. ar. 2. q. 3.

do Biffo Benedettino ( uomo lodato nella Biblioteca Benedettina di molta dottrina ) nel 1694. in nome di tutta l' Accademia Casinese pubblicò in Genova un Libro contra il P. Tirso Gonzales, ed in effo alla pag. 67. scrisse: *Neque putamus hanc nostram sententiam esse contra mentem Emin. Cardinalis de Aguirre, nam idem ibi protestatur se cognovisse hanc questionem esse gravissimam, eamque ex instituto non resolvisse, sed potius excurrendo eam libasse, ut apparet ex Diff. 13. num. 84. in fin.* In quanto poi a Monsig. Bossuet, venero un tanto perfonaggio; ma stimo, che altri ancora hanno avuto l'intendimento di comprender la mente de' Padri, e questi avendoli ben considerati, dicono non aver mai essi Padri ne' testi, che si adducono, parlato nel senso della nostra questione, cioè che fra le due opinioni egualmente probabili debbasi per precetto seguir sempre la più sicura. Anzi il P. Cristiano Lupo Agostiniano, non meno versato de' nominati Autori Aguirre, e Bossuet nella lettura de' Padri, fa vedere nella sua Dissertazione del Probabile al tom. 9. che i Padri più tosto han favorita la sentenza benigna. Il dottissimo P. Melchior Cano anche versatissimo nella dottrina de' Padri, ecco come scrive de' precetti dubbj, parlando d'una opinione dubbia, che gli opponeano alcuni Dottori: *Quoniam ignoro, unde ad hanc opinionem Doctores illi venerint, libere possum, quod non satis explorate præceptum est, nega-*

re. (a). Dunque ben può negarsi secondo Cano, *quod non satis explorate præceptum est*. Lo stesso scrisse il Card. Lambertini (indi Bened. XIV.) nelle sue Notificazioni: *Non debbono porsi ligami, quando non vi è una manifesta legge, che gl' imponga*. Notif. 13.

Io dispero già, che il mio Oppositore voglia restar persuaso da questa mia Apologia; anzi da ora ne aspetto un' altra Risposta più ricca di rimproveri, e d'improperj; ma sappia, che per quanto egli mi caricherà di tali onori, mi protesto, che più non risponderò. Solo risponderò, quando mi vedrò persuaso del contrario da qualche nuova ragione, o autorità, che mi renderà veramente convinto; ed allora mi ritratterò pubblicamente, come già ho promesso. E tengo per certo, che se mai io errassi in questa controversia, il Signore mi ha da illuminare a conoscer l'errore, che col divino ajuto spero d'esser facile in tal caso ad abbandonarlo; giacchè ora, se erro, non erro per passione.

Ma veniamo al nostro punto, se sia lecito l'uso dell'opinione egualmente probabile. Dice il mio Oppositore, ch'io non mi dia a credere d'aver proposto al Pubblico un Sistema nuovo, dicendo col P. Eusebio Amort mio contemporaneo Scrittore, che non è lecito già seguire l'opinione benigna, quand'ella è notabilmente, e certamente meno probabile, ma che solo possiamo di quel-

---

(a) *Canus Relect. 4. de Pœnit. p. 4. q. 2. prop. 3. num. 5.*

quella fervirci, quando è egualmente, o quasi egualmente probabile; attesochè (dice) niun de' Probabilisti asserisce esser lecito seguire la tenuamente, o dubbiamente probabile. Rispondo. Io non ho preteso, nè pretendo di far Sistemi nuovi; e so bene, che niuno Probabilista di dottrina sòda dà per lecito l'uso della tenuamente, o dubbiamente probabile; ma perchè molti Probabilisti indistintamente dicono potersi seguire la meno probabile, quando vi è qualche appoggio di ragione, o di autorità, perciò ho voluto distinguere col dire, che non può seguirsi l'opinione men tuta, quando è molta, ed è certa la preponderanza per la più tuta (e mi spiego: sempre che l'opinione è dubbiamente meno probabile, allora o è egualmente probabile, o molto poco meno probabile; all'inccontro, quando l'opinione è certamente meno probabile, io intendo, che allora è sempre notabilmente meno probabile) perchè allora l'opinione men tuta non può dirsi certamente probabile, nè la legge in tal caso può dirsi dubbia con dubbio stretto; ma quando poi la preponderanza è piccola, e dubbiosa per l'opinione, che sta per la legge, allora l'opinione che sta per la libertà, ben può chiamarsi egualmente probabile, per l'Assioma comune insegnatomi dallo stesso P. Lettore, che *parum pro nihilo reputatur*; e l'opinione, che sta per la legge, allora è strettamente dubbia.

Due sono i fondamenti, su i quali io ho appoggiata la certezza del Principio da me

affunto, che la legge dubbia non obbliga; dal che poi si deduce, che nel concorso di due opinioni egualmente, o quasi egualmente probabili, non siamo tenuti di attenerci alla più sicura: la legge dubbia (io dico) non obbliga, prima, perchè non è abbastanza promulgata; e questo è il primo fondamento. Per secondo non obbliga, perchè, essendo incerta la legge, non può ella indurre un' obbligazione certa; e questo è il secondo fondamento.

Ora il P. Lettore nella sua Risposta concede già, che col Principio riflesso quand' egli fosse certo, ben può formarsi il dettame, o sia giudizio moralmente certo dell'onestà dell'azione. Concede ancora in più luoghi della sua Risposta, che se fosse vero il Principio da me assunto, che la legge dubbia non è legge, perchè non è legge che obbliga, ben sarebbe lecito l'uso dell'opinione benigna. Specialmente nella pag. 40. dice così: *Proposto in questa maniera, e sotto di questo aspetto, è quel solo in verità, che dar potrebbe, se fosse vero, un sodo appoggio, e fondamento alla vostra sentenza; chiaro essendo, che se la legge non fossevi nel caso di dubbio, o di contrasto di opinioni anche egualmente probabili, ognuno con sicurezza di coscienza potrebbe appigliarsi all'opinione, che più gli piace.* Egli però dà per falso il mio Principio, e per falsi tutti e due i fondamenti, o sieno ragioni, colle quali io ho cercato di provarlo. Bisogna dunque esaminare le opposizioni, ch'egli fa alle mie ragioni, e vedere quali prevagliano.

§. I.

## §. I.

*Si risponde alle opposizioni fatte al primo fondamento, cioè che la legge dubbia, non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata.*

**I**L P. Paolo Segneri in una delle sue Lettere scritte a favore del Probabile ( *Epist.* 1. §. 2. ) dice così. „ ( Fino a che la legge persiste entro a' termini di contrasto , non è ancor legge , è opinione , e s'è opinione non è legge . Fino a che è probabile non esservi una tal legge , è indubitato , che una tal legge non v'è , perchè non è promulgata a segno che basti . ) „ Or questa prima ragione del mio Principio , che la legge dubbia non è legge che obbliga , perchè non è promulgata abbastanza , in primo luogo vien combattuta dal mio Oppositore ; io all' incontro credeva di averla troppo chiaramente provata nella mia Dissertazione coll' autorità di più Teologi , e specialmente del Maestro Angelico ; ma perchè dice il P. Lettore , che i testi di S. Tommaso da me addotti *o sono fuor di proposito , o malamente intesi* , è necessario , ch'io qui li ripeta , e di nuovo li trascriva .

S. Tommaso p. 2. qu. 90. a. 1. dice , che la legge è una certa regola , e misura , secondo la quale s' induce l' Uomo ad operare , o pure si astiene dall' operare , Quindi insegna poi

B 4

nell'

nell' *art.* 4. che questa legge, acciocchè obblighi i Sudditi ad osservarla, dee esser loro fatta nota colla promulgazione; non essendo altro la legge, che *ordinatio rationis promulgata*, come dallo stesso S. Tommaso vien definita la legge. Propone ivi il Santo prima il quesito: *Utrum promulgatio sit de ratione legis?* E risponde così: *Lex imponitur aliis per modum regulæ, & mensuræ; regulæ autem, & mensura imponitur per hoc, quod applicatur his, qui regulantur, & mensurantur. Unde ad hoc, quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent. Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione.* Sicchè la legge non obbliga, se non dopo ch'ella è applicata agli Uomini. E tal applicazione quando si fa? si fa, dice S. Tommaso, quando la legge s'intima ad essi colla notizia, che dalla stessa promulgazione ricevono. E parlando il Santo della legge di natura, dice che la di lei promulgazione si fa, quando l'Uomo la conosce col lume naturale della ragione: *Promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.* (a).

Lo stesso dopo S. Tommaso insegnano comunemente i Teologi, come scrive il P. Gonet (b), il quale nell' *art.* 3. n. 47. dice, che intanto

---

(a) *Idem loco cit. ad 1.*

(b) *Gonet in Clypeo theol. tom. 3. disp. 1. a. 4. §. pr. num. 55.*

tanto si dà l'ignoranza invincibile de' precetti naturali rimoti da' primi principj, in quanto che questi precetti rimoti non sono promulgati a tutti gli Uomini. *Lex enim (scrive) vim obligandi non habet, nisi applicetur hominibus per promulgationem; sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia præcepta, quæ sunt remotissima a primis principiis; erga non obligat omnes quantum ad illa præcepta. Subindeque potest dari de illis ignorantia invincibilis, & excusans a peccato.* Similmente il Card. Gotti scrive: *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur (a).* Lo stesso scrivono Francesco Silvio (b), ed altri molti comunemente, de' quali appresso riferiremo distesamente le parole. Dunque, secondo S. Tommaso, e tutt'i Teologi, la legge non promulgata, ed applicata colla sua notizia all' Uomo non ha virtù d'obbligarlo; e la legge, che non obbliga, ben dice il P. Segneri, che non è legge; perchè non ha la proprietà di legge, *quod est proprium legis*, come dice l' Angelico; o pure, come scrive lo stesso mio Oppositore, *non ha il carattere essenziale di legge*: per la ragione che S. Tommaso accenna nell' art. 1. della quest. 90. dove dice, *lex dicitur a liganda*; dunque la legge, che

non

---

(a) Gotti Theol. 10. 2. tract. 5. de Leg. qu. 1. dub. 3. §. 3. num. 31.

(b) Sylvius in 1. 2. qu. 90. art. 4.

non liga, non è legge. Or acciocchè la legge possa dirsi promulgata abbastanza, è necessario ch'ella sia talmente proposta, che non possa prudentemente dubitarsi della sua esistenza. Quando poi vi sono due opinioni probabili, una che afferma, l'altra che nega esservi la legge, allora non può mai dirsi promulgata la legge a segno che basti, perchè allora vien solamente promulgato sufficientemente il dubbio, o sia la questione, se vi è, o non v'è la legge, ma non è sufficientemente promulgata la legge; onde in tal caso non vi è legge. Il dire poi, che non vi è legge, o non vi è legge che obbliga, ella è questione di puro nome, che niente accresce, o diminuisce di peso al nostro punto. Ho voluto qui notar ciò, perchè il P. Lettore vuol far vedere, che nel contrasto di due probabili il dire, che allora non v'è legge, sia una proposizione, che fa orrore; a noi basta dire, che allora non v'è legge che obbliga, del resto l'uno e l'altro in sostanza è la stessa cosa, mentre dice S. Tommaso nel luogo citato di sopra, che il proprio della legge è di ligare, ed obbligare: *Ad hoc ut lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis &c.*

Vediamo quel che oppone a ciò il P. Lettore. Egli dice, che per dirsi la legge promulgata abbastanza, basta che vi sia la notizia probabile, che esista la legge. Ma io rispondo, che ciò al più può correre, quando questa notizia probabile vi fosse solamente per parte del-

te della legge : ma quando vi è la notizia ancora probabile, che non v'è legge, da tali notizie contrarie, altro non risulta, che un mero dubbio dell'esistenza della legge, come lo suppone per certo lo stesso mio Oppositore in questa medesima sua Risposta; e quando si dubita, se per qualche caso esiste o no la legge, allora è certo, che per quel caso la legge non è promulgata abbastanza.

Indi vedendo che alla prima opposizione è patente la risposta, fa la seconda, e dice, che altra è la promulgazione, altra la divulgazione della legge, o sia la notizia privata, che ne hanno i Sudditi. E' vero, dice, che per costituire la legge è necessaria la promulgazione, ma non è necessaria la notizia privata de' Sudditi, perchè la legge, subito ch'è promulgata, acquista la sua virtù di obbligare, ancorchè i Sudditi non ne abbiano avuta ancora la notizia. E parlando in primo luogo delle leggi umane, dice che queste, affinchè sieno vere leggi, ed abbastanza promulgate, sì che possano obbligare, non si richiede, che ciascun Suddito ne abbia la cognizione, ma basta, che sieno pubblicate alla Comunità con qualche segno esteriore, come con farle pubblicare per mezzo del Banditore, o con affiggerle ne' luoghi pubblici; perchè allora la legge ben obbliga anche coloro, a cui non è pervenuta la notizia, e rende già illecito l'oggetto vietato dalla legge; benchè alcun particolare sia scusato dalla colpa, se trasgredisce la legge, quando invincibilmente

mente l'ignora. E ciò siegue a provarlo a lungo con S. Tommaso, col testo del *cap. i. de Postul. Prælat.* e coll' autorità ancora del P. Suarez, e d'un altro probabilista il P. Rasler.

Ma non bisognava affaticarsi tanto a provar questo punto, che nelle leggi umane basta, che la legge sia stata in verità promulgata alla Comunità, acciocch' ella obblighi ciascun Suddito in particolare, perchè ciò niuno gli lo nega. Ma non sappiamo, che cosa voglia da ciò dedurne il P. Lettore, forse che siccome in tal caso tutti son tenuti di stare alle leggi umane, così anche son tenuti di stare tutti alle leggi divine, quantunque elle sieno loro ignote? Ma la differenza è manifesta, perchè in tanto è tenuto ciascuno di stare alla legge umana già promulgata alla Comunità, ancorchè l'ignori, in quanto che la legge, da che è stata promulgata, già ha acquistata tutta la forza di obbligare: benchè dice il Gaetano, anche parlando delle leggi umane, che allora sono a quelle obbligati i Sudditi, quando han trascurato colpevolmente di saperle: *Absentes a promulgatione obligari, si cum possent, noluerunt scire a presentibus (a)*. Ma parlando poi delle leggi divine, quando si dubita con giusto fondamento dell' esistenza di qualche legge, allora è certo, che la legge non è abbastanza promulgata, e per conseguenza è certo, che non obbli-

---

(a) *Cajes. 1. 2. q. 90. a. 4.*

bliga; perchè la legge non promulgata non ha virtù di obbligare.

Ma no, replica il P. Lettore, le leggi divine sono state già promulgate ab eterno, e fino ab eterno hanno avuta la virtù perfetta di obbligare. Ma per vedere, se questa sua proposizione è valida, o no, e se è conforme alla dottrina di S. Tommaso, bisogna ch'io qui prima trascriva tutto quel che il mio Oppositore dice su questo punto; e poi bisogna esaminarlo a lungo, e confrontarlo con quel che dice S. Tommaso. Ecco come parla il P. Lettore alla pag. 22. „ (Dalle „ leggi umane passiamo alle leggi divine. La „ nozione della legge eterna di Dio, ch'è „ la principale, e la forgente di tutte le al- „ tre, ci viene con chiarezza proposta da „ San Tommaso nella qu. 91. art. 1. della „ stessa parte 2. colle seguenti parole: *Ratio „ gubernationis in Deo, sicut in Principe U- „ niversitatis existens legis habet rationem .* „ *Et quia divina ratio nihil concipit ex tem- „ pore, sed habet æternum conceptum, ut dici- „ tur Proverb. 8. inde est, quod hujusmodi „ legem oportet dicere æternam.* Da quanto „ scrivete, Monsignore, alla pag. 29. sem- „ bra, che vogliate mettere in dubbio, se „ questa legge eterna sia con rigore, e pro- „ prietà vera legge, e se abbia promulgazione „ sufficiente per costituirla tale. Ma la cosa è „ troppo indubitabile, e chiara nella dottri- „ na del Santo Maestro, siccome altresì de' „ Teologi. Conciosiachè avendosi San Tom- „ maso

„ maso opposto l'argomento, che essendo la  
 „ promulgazione di ragion della legge, non  
 „ potè la legge eterna essere promulgata dall'  
 „ eternità, in cui nessuno v'era, al quale  
 „ promulgar si potesse, risponde in tal fog-  
 „ gia: *Dicendum, quod promulgatio fit & ver-*  
 „ *bo, & scripto: & utroque modo lex eter-*  
 „ *na habet promulgationem ex parte Dei pro-*  
 „ *mulgantis: quia & Verbum divinum est æ-*  
 „ *ternum, & scriptura libri vite est æterna,*  
 „ *sed ex parte creature audientis, & inspi-*  
 „ *cientis non potest esse promulgatio æterna.*  
 „ Dal che è più che evidente, che riconosce  
 „ la legge eterna qual vera e propria legge,  
 „ cui nulla manca ab eterno per essere vera-  
 „ mente promulgata, comunque dall'eternità  
 „ non vi fossero creature, che l'udissero,  
 „ o la conoscessero.

„ Laonde que' Teologi, che han trattata  
 „ di proposito la materia, osservano questa  
 „ essere la differenza tra le leggi divine, ed  
 „ umane, che le leggi umane, perchè siano  
 „ propriamente leggi, devono promulgarfi  
 „ formalmente a' sudditi, cioè con qualche  
 „ segno esteriore, e formalità destinata a ma-  
 „ nifestare la volontà del Principe: ma al-  
 „ trettanto non è necessario per le leggi di-  
 „ vine, bastando per esse la promulgazione,  
 „ che chiamano *causale, virtuale, ed eminent-*  
 „ *te*, per cui intendono un atto a Dio in-  
 „ trinfeco, ed immanente, il quale è cagio-  
 „ ne, che inferisce nel tempo la promulga-  
 „ zione eziandio formale. Ed in quell'atto

„ in-

„ intrinseco a Dio, ed immanente insegna-  
„ no, che consiste la legge eterna, e non  
„ già nella promulgazione, o intimazione  
„ formale, che n'è l'effetto, la quale ap-  
„ partiene all'essenza della legge umana. E  
„ la ragione, che assegnano di questa diffe-  
„ renza si è, perchè il decreto dell'eterno  
„ Legislatore è fermo, ed affatto immutabile,  
„ e in vigore della sua infinita efficacia por-  
„ ta con seco stesso, ed inferisce infallibil-  
„ mente nel tempo l'eterna, e formale  
„ promulgazione della legge, e la virtù a-  
„ dequata, e perfetta di obbligare i sudditi,  
„ là dove il decreto del Legislatore umano  
„ di manifestare la sua volontà ai sudditi,  
„ siccome è per se stesso mutabile, e può  
„ essere in molte guise impedito, così non  
„ ha fermezza, e stabilità sufficiente per la  
„ legge, prima che abbia reso formalmente  
„ manifesto il suo volere con qualche se-  
„ gno esterno e sensibile, che la promulghi.  
„ Comunque però sia di questa ragione ad-  
„ dotta dai Teologi, è certo secondo San  
„ Tommaso, che la legge eterna di Dio ha  
„ tutto ciò, che richiedesi per essere pro-  
„ priamente legge, prima ch'egli nel tempo  
„ la facesse nota alle sue creature.

„ Che se, Monsignore, la legge eterna di  
„ Dio con rigore e proprietà è legge, ed  
„ ha tutta quella promulgazione, che per  
„ esser tale richiedesi, voi ne potete quin-  
„ di facilmente raccogliere, che di tal ra-  
„ gione pur goda quella, che naturale si  
„ appel-

„ appella . Imperocchè cosa è , ed in che  
 „ consiste la legge naturale secondo S. Tom-  
 „ maso? Egli ce ne dà la sua propria idea  
 „ nella medesima questione 91. art. 2. ove,  
 „ dopo di aver osservato , che tutte le crea-  
 „ ture *participant aliquammodo legem eternam ,*  
 „ *in quantum scilicet ex impressione ejus habent*  
 „ *inclinationes in proprios actus , & fines ,*  
 „ venendo a parlar in particolare della Crea-  
 „ tura ragionevole , insegna , che siccome  
 „ questa in un modo più eccellente delle  
 „ altre è soggetta alla Provvidenza divina ,  
 „ così da essa con maniera speciale si parte-  
 „ cipa : *Ratio eterna , per quam habet natu-*  
 „ *ralem inclinationem in debitum actum &*  
 „ *finem : & talis participatio* , soggiugne , *le-*  
 „ *gis eterne in rationali creatura lex natu-*  
 „ *ralis dicitur . Unde cum Psalmista dixis-*  
 „ *set , sacrificate sacrificium iustitiæ , quasi*  
 „ *quibusdam quærentibus , quæ sunt iustitiæ*  
 „ *opera , subjungit : Multi dicunt : Quis o-*  
 „ *stendit nobis bonâ ? cui questioni respon-*  
 „ *dens dicit : Signatum est super nos lumen*  
 „ *vultus tui Domine : quasi lumen rationis*  
 „ *naturalis , quo discernimus , quid sit bo-*  
 „ *num , & quid malum , quod pertinet ad na-*  
 „ *turalem legem , nihil aliud sit , quam im-*  
 „ *pressio divini luminis in nobis . Unde pa-*  
 „ *tet , quod lex naturalis nihil aliud est ,*  
 „ *quam participatio legis eterne in ratio-*  
 „ *nali creatura . Non è dunque la legge*  
 „ naturale una legge diversa dalla leg-  
 „ ge eterna come voi , Monsignore , vi  
 „ date

,, date à credere, ma una partecipazione di  
 ,, questa divina legge. E voi potevate vie  
 ,, più chiaramente vederlo nella risposta del  
 ,, Santo al primo argomento, ove, essendosi  
 ,, fatta l'obbiezione, che d'uopo non v'era  
 ,, di legge naturale, perchè al governo dell'  
 ,, uomo bastava la legge eterna, la scioglie  
 ,, con dire, *quod ratio illa procederet, si lex*  
 ,, *naturalis esset aliquid diversum a lege æ-*  
 ,, *terna: non autem est, nisi quedam parti-*  
 ,, *cipatio ejus.* Questa legge naturale pertan-  
 ,, to, che non è diversa dalla legge eterna,  
 ,, non consiste in altro, se non se nell'im-  
 ,, pressione del divin lume nelle menti crea-  
 ,, te, che loro palesa quello, che si deve  
 ,, fare, o fuggire col mezzo di certi gene-  
 ,, rali dettami, o giudizij assoluti, e neces-  
 ,, sarij del bene, e del male, come sono  
 ,, per cagione d'esempio, *bonum est facien-*  
 ,, *dum, malum est fugiendum: Deus est co-*  
 ,, *lendus: Parentes honorandi: quod tibi non*  
 ,, *vis fieri, alteri ne feceris &c.* dai quali se  
 ,, ne ricavano mille e mille conclusioni mo-  
 ,, rali appartenenti al diritto naturale per  
 ,, regola delle nostre azioni. E questa im-  
 ,, pressione fatta in noi del lume divino,  
 ,, si chiama da San Tommaso promulga-  
 ,, zione della legge naturale nella *q. 90. art.*  
 ,, *4. ad 1.* ove dice, *promulgatio legis na-*  
 ,, *turæ est ex hoc ipso, quod Deus eam menti-*  
 ,, *bus hominum inseruit naturaliter cogno-*  
 ,, *scendam.* Questa in breve è la netta, chia-  
 ,, rà, è distinta dottrina del Santo Dot-

C

tore

„ tore intorno la natura delle leggi umane,  
 „ e divine, e la loro promulgazione: e voi,  
 „ Monsignore, potevate risparmiarvi la fa-  
 „ tica di registrare quei molti testi, che  
 „ compariscono nel vostro libretto, i quali  
 „ nulla giovano a rischiarare questo punto,  
 „ e sono o inutili, o fuor di proposito, o  
 „ malamente intesi, e spiegati. ) „

In conclusione dunque dice qui il P. Let-  
 tore, che la differenza che corre tra la leg-  
 ge umana e la divina, è che la legge uma-  
 na per esser propriamente legge dee promul-  
 garsi a' Sudditi formalmente, cioè con qual-  
 che formalità destinata a manifestare la vo-  
 lontà del Principe; ma per le leggi divine  
 basta la promulgazione *Causale*, ed *Eminen-*  
*te*, perchè il decreto divino ( ecco la ragio-  
 ne di questa dottrina non ancora intesa )  
 porta seco stesso la formale promulgazione  
 della legge, e dà alla legge virtù perfetta di  
 obbligare gli Uomini futuri, ancorchè non  
 ancora abbiano essi avuta alcuna cognizione  
 della legge. Onde con enfasi soggiunge: *E'*  
*certo, che secondo S. Tommaso la legge eterna*  
*di Dio ha tutto ciò, che richiedesi per essere*  
*propriamente legge, prima ch' Egli nel tempo*  
*la facesse nota alle creature.*

Dunque secondo il P. Lettore, e secondo  
 quei suoi Teologi, che han trattata ( come  
 dice ) di proposito la materia, la legge eter-  
 na non solo ha tutta la proprietà compita  
 di legge, ma di più ha tutta la promulgazione  
 necessaria per obbligare, prima che tal legge  
 eter-

eterna nel tempo si facesse nota alle creature! Ma io trovo che una tal dottrina è contraria a S. Tommaso, ed a tutti i Teologi, che trattano di proposito questa materia. Da questo punto dipende la fermezza della nostra sentenza, onde per chiarirlo bene, mi bisogna rispondere a lungo. Rispondo dunque, ed asseverantemente dico, che il mio Oppositore, per quanto rivolterà tutti i Teologi, che trattano di proposito questa materia, non troverà alcuno, che mai abbia scritto questo ch' egli dice, cioè che la legge eterna abbia avuta sino ab eterno tutta la sua perfetta promulgazione necessaria per obbligare, sì che ab eterno abbia obbligati gli Uomini futuri. Troverà bensì chi dice, come vedremo, che la legge eterna non è stata propriamente legge, ma più presto una legge, o per meglio dire una regola proposta da Dio a se stesso, come regolante il governo delle creature. Al più troverà chi dice, che la legge eterna, sebbene è stata vera legge, non è stata mai però legge obbligatoria ab eterno, ma solo destinata ad obbligare nel tempo, per quando farebbe stata ella applicata, e promulgata attualmente alle creature per mezzo della legge di natura, cioè coll' impressione del lume naturale. Ma niuno mai ha detto, che questa legge ha obbligati, e legati gli Uomini ab eterno, prima che fosse loro attualmente manifestata.

In quel che scrive poi il P. Lettore, che la legge divina, affinchè obblighi, non richie-

chiede la promulgazione formale, fatta con particolare formalità di pubblicazione scritta, o solennemente intimata, in ciò siamo d'accordo. Ma se coll' escludere tal promulgazione formale pretende, che la legge divina obblighi l' Uomo, prima che quella gli sia applicata colla di lei notizia, questa è una dottrina, la quale, se si abbracciasse, tenendo che basta per obbligare gli Uomini quella promulgazione *causale*, o sia *virtuale*, primieramente non potrebbe darfi più alcuna ignoranza invincibile delle leggi divine, ancorchè remotissime da' primi principj, il che è contrario ( come vedremo appresso ) al comun sentimento de' Teologi. Ma in oltre quel che più importa è, ch' ella è una dottrina, non secondo S. Tommaso, ma espressamente contraria a quel che insegna il Santo

1. 2. qu. 90. a. 4. dove dice, che la legge, essendo una regola, ed una misura, con cui dee il Suddito regularsi, e misurarsi, acciocchè ella possa obbligarlo, dee applicarsi al medesimo: *Unde ad hoc quod lex virtutem obligandi obtineat, quod est proprium legis, oportet quod applicetur hominibus, qui secundum eam regulari debent.* E dice, che tal applicazione allora si fa, quando l' Uomo riceve la cognizione della legge per mezzo della stessa promulgazione: *Talis autem applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione.* Dunque la legge, prima che sia all' Uomo applicata colla di lei notizia, non è legge che obbliga. E soggiunge nella

ri-

risposta alla prima obiezione, che lo stesso corre per la legge naturale, la quale anche ha bisogno di promulgazione per obbligare; ma questa promulgazione quando si fa? Ecco come risponde il S. Dottore: *Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.* Dunque la legge naturale allora si promulga agli Uomini, ed allora gli obbliga, quando attualmente viene loro manifestata coll' impressione del lume naturale.

E così appunto intende la mente del Maestro Angelico il dottissimo Francesco Silvio sovra il citato articolo, dicendo: *Actualiter tunc (lex) unicuique promulgatur, quando cognitionem a Deo accipit distantem, quid juxta rectam rationem sit amplectendum, quid fugiendum.* (a) Così anche l'intende il Card. Gotti: *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget, requiritur quidem indispensabiliter, ut subditis promulgatione proponatur.* (b) Si noti, *ad hoc, ut in actu secundo obliget.* Così anche il P. Fulgenzio Cuniliati, il quale dopo aver detto: *Legis violatores non sunt illi, quibus nondum lex innotuit,* dice: *Actualis legis naturalis promulgatio evenit, quando quis a Deo cognitionem accipit distantem, quid juxta rationem naturalem sit vel fugiendum, vel amplectendum.*

C 3

(a) Sylvius in 1. 2. q. 90. a. 4. in fin.

(b) Gotti Theol. to. 2. tract. 5. de Leg. qu. 1. dub. 3. §. 3. n. 31.

*dum.* (a) Così anche l'intendono tanti altri Teologi, de' quali appresso addurremo le autorità tutte uniformi: col P. Gonet, il quale scrive nel luogo riferito di sopra esser questa sentenza comune de' Teologi: Dunque prima che la legge divina sia manifestata all' Uomo coll' impressione della ragione naturale, ella non obbliga; poichè, siccome la legge eterna non può obbligare ab eterno, chi ab eterno non esiste; così neppure può obbligare nel tempo, chi nel tempo non ha cognizione della legge. Ha sì bene la legge divina tutta l'efficacia di farsi conoscere con chiarezza dall' Uomo, quando Dio vuole; ed allorchè si è promulgata abbastanza, certamente obbliga; ma non quando ella resta oscura, e dubbiosa. Ma come poi può dirsi, ch' ella obblighi, e che sia abbastanza promulgata, quando è probabile, ch' ella neppure vi sia? Tutto l'equivoco del P. Lettore consiste nel dire, che la legge obbliga, sempre che esiste; ma no, perchè la legge per obbligare bisogna, che ancora sia bastevolmente, ed attualmente promulgata.

Ma dice il P. Lettore, non è questa la mente di S. Tommaso, la mente di S. Tommaso si è, che la legge naturale, essendo una partecipazione della legge eterna, ella fino ab eterno ha avuta tutta quella promulgazione, che richiedeasi per esser legge, e per obbligare gli Uomini futuri. E qui adduce  
il

---

(a) *Canil. tract. 1. de Reg. Mor. cap. 2. §. 1. num. 5. & §. 3. num. 1.*

il testo di S. Tommaso: *Dicendum quod promulgatio fit & verbo, & scripto; & utroque modo lex aeternam habet promulgationem ex parte Dei promulgantis; quia & Verbum Divinum est aeternum; & Scriptura libri vitae est aeterna. Sed ex parte creaturae audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio aeterna.* Sicchè dice il mio Oppositore, che se la legge eterna fino ab eterno è stata già promulgata; dunque fino ab eterno ha avuta la virtù di obbligare. Ma questa conseguenza è quella, che noi neghiamo, e perchè? perchè S. Tommaso immediatamente ivi soggiunge quell'altre parole: *Sed ex parte creaturae audientis, & inspicientis non potest esse promulgatio aeterna.* Dunque sebbene la legge eterna è stata ab eterno promulgata *ex parte Dei promulgantis*, perchè la ragione dell'ordine delle cose create; quale appunto da S. Tommaso è definita la legge eterna, *ratio gubernationis rerum*; è stata sempre presente alla sua mente divina ( benchè una tal promulgazione dicesi tale impropriamente, poichè non può mai dirsi vera e propria promulgazione di legge quella, che si fa dal Legislatore a se stesso ); nondimeno questa legge eterna non ha avuta la ragione compita di legge, nè è stata legge obbligatoria, se non dopo ch'è stata applicata agli Uomini colla promulgazione *ex parte creaturae audientis, aut inspicientis*, cioè, se non dopo che la legge è stata intimata all'Uomo o per udito, o per intelligenza della ragione naturale, secondo S. Tommaso lo

spiegò ( come abbiain veduto di sovra ) quando disse , che la legge divina anche ha bisogno di promulgazione per esser legge obbligante , e che questa promulgazione *est ex hoc ipso , quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam* .

Sicchè la promulgazione della legge è un' applicazione della legge ; ma l' applicazione della legge suppone per necessitá l' esistenza attuale de' Sudditi , a cui s' applica la legge . Dunque , se pure il P. Lettore non volesse , che gli Uomini fossero stati ab eterno , non può dirsi , che la promulgazion della legge rispetto agli Uomini sia stata eterna . E' stata eterna la legge , che doveasi promulgare agli Uomini futuri , ma non è stata eterna agli Uomini l' obbligazione d' osservarla , se non dopo che loro attualmente è stata promulgata ; poichè la promulgazione non precede , ma suppone la libertà della creatura ragionevole . La promulgazion della legge , riguardo all' ubbidienza , è come la rivelazione de' Misteri ; riguardo alla fede . Siccome dunque , benchè sia eterna la divina volontà di obbligarci a credere le verità della fede , non siamo però obbligati a crederle , se non dopo la certa rivelazione a noi fatta ; nè perciò può dirsi eterna la rivelazione , perchè è eterna quella volontà divina . Così quantunque fosse eterna la volontà di Dio di obbligarci a fare , o evitare la tale azione , non siamo però tenuti ad ubbidire , se non dopo che ci è promulgata la legge ; e pertanto non può dirsi eterna questa pro-

promulgazione , perchè è eterna la volontà divina di obbligarci a quella cosa .

In oltre S. Tommaso in altro luogo ( a ) dopo aver ripetute le parole del Salmo 4. *Multi dicunt , quis ostendit nobis bona ? signatum est super nos lumen vultus tui Domine ,* ( fogggiunge ) *quasi diceret : lumen rationis , quod in nobis est , in tantum potest nobis ostendere bona , & nostram voluntatem regulare , in quantum est lumen vultus tui , idest a vultu tuo derivatum .* Ecco dunque che la legge divina , secondo la quale noi dobbiamo regolare la nostra volontà , non è la legge eterna , come vuol farci credere il P. Lettore , promulgata ab eterno con quella sua promulgazione Causale , ed Eminente , ch' è un atto intrinseco a Dio ; ma è la legge naturale , che deriva per altro dalla legge eterna , e che a noi con vera promulgazione formale si promulga , allorchè ci vien manifestata per mezzo del lume della ragione . Altrimenti come mai può intendersi , che il lume della nostra ragione sia un atto intrinseco a Dio ? o pure che un atto intrinseco a Dio , ed occulto a noi , qual' è la promulgazione eterna , possa essere a noi regola da regular la nostra volontà ? e che ci renda obbligati ad osservarla , prima ch' ella ci sia manifestata ? Sicchè la legge eterna , secondo S. Tommaso , allora si fa legge che obbliga , quando ci viene applicata col lume della ragione .

Lo

---

( a ) S. Thom. I. 2. q. 19. a. 4.

Lo stesso poi, dicono gli altri Teologi, e discepoli di S. Tommaso. Così scrive il Card. Gotti: *Lex aeterna in actu secundo neminem obligavit; non ex defectu virtutis, sed ex defectu termini; sicut ab aeterno fuit lex in mente Dei, quamvis pro aeterno non obligans; nec ligans, quia nondum applicata, & promulgata.* (a) Si noti, non obligans, nec ligans, quia nondum applicata, & promulgata. Lo stesso scrisse in altro luogo: *Ad hoc ut lex in actu secundo obliget; requiritur quidem indispensabiliter; ut subditis promulgatione proponatur.* Ed ivi ne apporta la ragione intrinseca dicendo: *Sicut mensura in actu secundo non mensurat; nisi mensurabili applicetur.* (b). Siccome dunque la misura non può far l'ufficio suo di misurare, se non quando attualmente s'applica a colui, che dee misurarsi; così la legge non obbliga, se non quando attualmente si fa nota a chi con quella dee regolarsi. Così anche scrive Onorato Tournely: *Quia tamen lex ante creaturarum existentiam vere obligans non fuit; cum nihil esset ad extra; quod ea obligaretur; palam est rationem completam legis tunc tantum ei competere potuisse; cum extiterunt creature, quibus fuit lex promulgata; aut saltem qua impressione ipsius moveri coeperunt.* (c). Lo stesso scrive  
il P.

(a) Gotti Theol. to. 2. tract. 5. qu. 2. dub. 1. num. 13.

(b) Gotti loco cit. qu. 1. dub. 3. §. 3. num. 18.

(c) Honorat. Tournely Praelect. Theol. to. 2. cap. 2. qu. 3.

il P. Gio. Lorenzo Berti (a) dicendo che la legge eterna non fu legge obbligatoria, ma apparecchiata ad obbligare nel tempo, quando sarebbe stata promulgata agli Uomini; *Nos promulgationem nihil aliud intelligimus, nisi paratae jam legis propositionem; & publicationem; aeternam legem institutam dicimus ante tempora secularia, promulgatam vero in temporum conditione.* Lo stesso scrive Francesco Silvio: *Actualiter tunc unicuique (lex aeterna) promulgatur; quando cognitionem a Deo accipit dictantem; quid juxta rectam rationem sit amplectendum; quid fugiendum.* (b) E quindi dice appresso in altro luogo, che la legge eterna ab eterno fu legge solo materialmente; ma non formalmente; cioè che obbligasse; sicchè da quella non restò già legato l'Uomo, perchè non vi fu l'attuale, e perfetta promulgazione: *Lex aeterna fuit ab aeterno lex materialiter, non fuit tamen ab aeterno formaliter; seu sub ratione legis actualiter obligantis; quia tunc non fuit actualis; & perfecta promulgatio* (c). Così anche scrive il P. Gonet, afferendo che ciò è comunemente insegnato da' Teologi (d). E perciò scrive (come riferimmo di sopra alla pag.

(a) Berti Theol. lib. 2. de Leg. Cap. 3. num. 2. in fin.

(b) Sylvius I. 2. qu. 90. a. 4. in fin.

(c) Idem I. 2. qu. 91. a. 1. ad 2.

(d) Gonet Clypeo 10. 3. Disp. I. a. 4. §. I. num. 55. e nell' art. 3. num. 47.

pag. 25, ) che ben può darfi l'ignoranza invincibile de' precetti naturali rimoti da' primi principj, perchè tali precetti, benchè dipendenti dalla legge eterna, non hanno avuta virtù di obbligare gli Uomini prima d'esser applicati loro colla promulgazione attuale, dicendo: *Sed lex naturalis non promulgatur omnibus hominibus quantum ad omnia praecepta .. ergo non obligat omnes quantum ad illa praecepta (a)*. Ma le autorità di questi Teologi io già le avea riferite distesamente nella mia Dissertazione; come poi il P. Lettore ha potuto dire, che così S. Tommaso, come i Teologi erano a me contrari? Se quelli da me adottati non erano meco, egli era obbligato a dimostrarlo a me, ed a chi legge: se poi erano meco, dovea contra di loro diriger le querele con dire, *erra Silvio, erra Genet, erra Gotti, erra Berti, ed erra Tournely*; e non dire: *Ma la cosa è troppo indubitabile, e chiara nella dottrina del Santo Maestro, siccome altresì de' Teologi*.

Ma essendosi osservati altri Autori, si sono ritrovate dottrine più espresse, che confermano tutto ciò, che da noi si è detto. Andrea Duvallio Dottore della Sorbona (b) si fa l'opposizione stessa di S. Tommaso, che non essendo eterne le creature, non potevã esser-  
vi

(a) *Idem in Clys. to. 3. D. 1. a. 4. S. 1. n. 55.*

(b) *Duval. in 1. 2. S. Thom. de Leg. q. 2. pag. 293.*

vi legge eterna, e risponde: *Respondetur legem eternam spectatam ad intra, esse ab eterno in intellectu Dei; ad extra vero esse tantum in tempore, sicut creaturæ ipsæ sunt tantum in tempore. = Lex eterna non refert Deum in finem, sed tantum creaturas, quibus in tempore fuit imposita, & impressa.* Indi pag. 296. fa il dubbio: *Postremo dubitabis, an ipsa lex (æterna) semper habuerit, & habeat veram & propriam rationem legis?* Risponde il P. Lettore, che sì; ma Duvallio, e gli altri (come vedremo appresso) non dicono così: *Respondet, in tempore, quando productæ sunt creaturæ, habere de facto rationem legis, siquidem vere & proprie omnibus creaturis tanquam subditis est indita, & imposita; si tamen ab eterno spectetur, dicendum est eam non esse vere & proprie legem, sed tantum aliquid, quod se habeat instar legis; (e sentiamo la ragione, perchè? tum quia de ratione veræ legis est, ut imponatur, & promulgetur subditis; nulli autem fuerunt subditi ab eterno: tum quia lex essentialiter est regula quædam practica, hæc autem regula non potuit imponi Verbo, & Spiritui-Sancto, quia ipsimet sunt regula & rexitudo ipsa: non potuit etiam creaturis imponi, cum hæc ab eterno non fuerint.* Lo stesso scrive Pietro de Lorca (a) dicendo, che la legge eterna non è propriamente legge a rispetto delle  
crea-

---

(a) Lorca in 1. 2. S. Thom. disp. 5. Memb. 2.

creature : Si quomodo autem lex eterna respicit creaturas, remote respicit, quatenus a Deo moventur, & gubernantur, non vero quia sit imperium in creaturas latum, aut quia proponatur ipsis ut regula, qua suas actiones mensurare, & componere possint. = Lex eterna non est principium, & ratio agendi alicui, qui legi subditus sit, neque est illi regula proxima suarum actionum; sed est ratio agendi ipsi Deo, & regula divinarum actionum, qua Mundum gubernat; si cui ergo esset lex, esset Deo. E parlando di quelle parole di S. Tommaso, & verbo, & scripto, dice: *Expressio illa in Verbo Divino eterna fuit in Deo necessitate nature facta, & non relata ad aliquas creaturas, quod promulgatio legis requirit, semper enim promulgatio legis ad subditos refertur.* Lo stesso scrive Lodovico Montefino (a) dicendo, che la legge eterna non è legge, nè regola per le creature, ma solo per Dio stesso: *Resp. hujusmodi legem eternam promulgatam esse ab eterno ipsimet Deo.. Deus sibi met est lex, & sibi est regula; & ita intelligimus Deum sibi promulgare legem &c.* Lo stesso scrive Jodoco Lorichio (b) parlando della legge eterna: *Hac lege Deus omnia ordinat ad seipsum, & est promulgata apud ipsum ab eterno, hominibus autem promulgatur, quando*

---

(a) Montefin. disp. 20. de leg. q. 4. n. 82. pag. 494.

(b) Lorich. Thesaur. novus nit. Theol. verb. Lex. num. 6.

*de eis innotescit.* Or come dunque si accorda quel che dicono tutti questi Teologi con quel che dice il P. Lettore, *che la legge eterna di Dio ha tutto ciò, che richiedesi per essere propriamente legge, prima che Egli nel tempo la facesse nota alle sue creature?* E poco appresso replica: *La legge eterna di Dio con rigore, e proprietà è legge, ed ha tutta quella promulgazione, che per essere tale richiedesi.* Ma ciò non trovo, che lo dica altri ch'egli solo; gli altri (come abbiám veduto) dicono, che la legge eterna non è propriamente legge a rispetto delle creature, se non dopo che per mezzo del lume naturale è loro proposta, e manifestata.

Ma per vedere più chiaramente quel ch'io dicea, cioè che la legge eterna, ancorchè fosse stata vera, e propria legge, almeno non è stata fino ab eterno legge obbligante, si consideri, quel che dice S. Tommaso in altro luogo (a). Ivi insegna, che quantunque la legge naturale non è diversa dalla legge eterna (cosa non mai da me negata), nondimeno la legge naturale è quella, che obbliga l'Uomo, non l'eterna: appunto perchè la legge naturale è quella, che si promulga, e s'applica attualmente all'Uomo coll'impressione della ragion naturale, non già l'eterna. Vediamolo. Il Santo propone ivi il quesito: *Utrum sit in nobis aliqua lex naturalis?*

E ri-

---

(a) S. Thom. I. 2. q. 91. a. 2.

E risponde: *Respondeo dicendum, quod lex, cum sit regula & mensura, dupliciter potest esse in aliquo: uno modo sicut in regulante, & mensurante: alio modo sicut in regulato, & mensurato: quia in quantum participat aliquid de regula, sic regulatur... Et talis participatio legis eternæ in rationali creatura lex naturalis dicitur.* Soggiunge poi il S. Dottore, che tal partecipazione della legge eterna si fa, quando s' imprime in noi il lume divino: *Unde cum Psalmista dixisset, Sacrificatè sacrificium iustitiæ, quasi quibusdam quærentibus, quæ sint iustitiæ opera, subjungit: Multi dicunt, Quis ostendit nobis bona? Cui quæstioni respondens dicit: Signatum est super nos lumen vultus tui Domine; quasi lumen rationis naturalis, quo discernimus, quid sit bonum, & quid malum, quod pertinet ad naturalem legem, nihil aliud sit, quam impressio divini luminis in nobis. Unde patet, quod lex naturalis nihil aliud est, quam participatio legis eternæ in rationali creatura.*

Dice dunque per prima S. Tommaso, che secondo la creatura ragionevole partecipa alcuna cosa della legge eterna per mezzo della legge naturale, così si regola, e si misura: *In quantum participat aliquid de regula, & mensura, sic regulatur, vel mensuratur.* Dice poi, che la legge naturale è quella, per cui s' imprime nell' Uomo il lume divino, ch' è la regola, e misura, con cui dee egli diriger le sue azioni. Dunque avanti che s' in-

pri-

prima questo lume alla mente dell' Uomo per la legge naturale, non v'è legge, che l'obbliga, perchè non ancora egli ha ricevuta la regola, con cui regolarfi. Pertanto la legge eterna secondo S. Tommaso è regola per Dio regolante, ma per l' Uomo regolato la sua regola è la legge naturale, cioè quel lume che per mezzo della legge naturale gli viene impresso: Nè tengo io già, come vuol far credere il P. Lettore, che la legge naturale sia diversa della Legge eterna; ma dico con S. Tommaso, che la legge eterna è quella, che lega l'uomo, solamente in quanto si fa legge naturale, cioè in quanto l' Uomo ne partecipa per mezzo del lume naturale, il quale è per così dire il Banditore, per cui si promulga la legge; poichè in ciò appunto consiste, dice S. Tommaso, la promulgazione della legge naturale, nell' inferirla Iddio nelle menti umane col lume della natura, che ce la dà a conoscere: *Promulgatio legis naturæ est ex hoc ipso, quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.*

E lo stesso dicono Duvallio (a) il quale fa il quesito: *Quæres quo tempore lex naturæ unumquemque obligare incipiat? Resp. incipere, quando promulgatur; tunc autem sufficienter promulgari, quando quisque annos discretionis incipit.* E nella pag. 296. scrive: *Quæres, quomodo nobis innotescit lex illa æterna,*  
D quod

---

(a) *Duval. in 1. 2. de Leg. q. 3. n. 3.*

quod idem est, ac si quærat, quomodo publicetur? Dico eam, ut est in creaturis tanquam subditis, per alias leges nobis innotescere, cum leges illæ sint illius participationes. Lo stesso scrive Pietro de Lorca Cisterciense (a): *Præcepta ( naturalia ) non aliter lex naturæ sunt, & legis vim habent, quam quatenus a ratione apprehendi, & judicari possunt .. naturali enim lumine intellectus lex naturæ promulgatur hominibus. Et quemadmodum promulgatio est intrinseca, & essentialis humanis legibus, sic rationis iudicium, & cognitio intrinseca est legi naturæ.* Lo stesso scrive il P. Lodovico Montefino (b). *Lex naturalis promulgatur in unoquoque, dum primo venit ad usum rationis; & quamvis pro tunc solum promulgatur ista lex, quantum ad principia communissima juris naturæ, tamen postea paulatim per discursum promulgatur eadem lex quantum ad alia.* Lo stesso scrive Domenico Soto (c): *Nulla lex ullum habet vigorem legis ante promulgationem. Nullam exceptionem conclusio hæc permittit .. Cæpit lex illa ( æterna ) innotescere in Mundi primordio per legem naturalem, & antiquis Patribus præscriptam, & denique nobis per Evangelicam, quam Verbum ipsum homo factum nobis promulgavit.* Lo stesso scrive  
Fran-

---

(a) Lorca in 1. 2. S. Thom. disp. 6. de Leg. nat. pag. 386.

(b) Montefin. disp. 20. de Leg. q. 4. n. 85.

(c) Soto de just. lib. 1. quest. 3. art. 3.

Francesco di Aravio. (a): *Promulgatio legis natura fit per hos, quod Deus mentibus hominum eam inseruit naturaliter cognoscendam, Deinde cum lex eterna non obliget creaturas rationales, nisi mediante lege naturali, vel positiva divina, vel humana, ad istarum promulgationem illa quoque sufficienter promulgatur.* Ecco come tutti concludono, che la legge eterna allora si promulga, ed allora solamente obbliga, quando per mezzo della legge naturale, o positiva, viene intimata all' Uomo colla di lei cognizione,

Concludiamo finalmente questo punto, ripigliando quel che dice il P. Lettore, e conferendolo con quel che dicono S. Tommaso, e gli altri suoi Discepoli, che lo spiegano. Primieramente alla pag. 23. egli mi dice: *Sembra che vogliate mettere in dubbio, se la legge eterna sia con rigore, e proprietà vera legge; e se abbia promulgazione sufficiente per costituirla tale.* Io ho detto nella mia Dissertazione: *Diversi dotti Teologi inferiscono, che la legge eterna non è propriamente legge, ma più presto è la ragione delle leggi, che sono state poi date nel tempo.* Ma poi ho soggiunto, *che S. Tommaso par che voglia il contrario.* Del resto tutti i Discepoli di S. Tommaso dicono, che la legge eterna non è stata propriamente legge, o almeno che non è stata

D 2

leg-

---

(a) *Arav. in 1. 2. q. 90. disp. 1. sect. 5. pag. 525.*

legge obbligante, se non dopo ch'è stata intimata, e promulgata agli Uomini. Pietro di Lorca, commentando S. Tommaso espressamente nota (a) che la legge eterna non è propriamente legge, aggiungendo: *Si cui esset lex, esset Deo*. Lodovico Montefino dice, che se la legge eterna è promulgata, *Promulgata est ipsimet Deo.. Deus sibi est lex, & sibi est regula*. Andrea Duvallio Sorbonico, commentando anche S. Tommaso (b) scrive: *Respondeo, in tempore (legem æternam) habere de facto rationem veræ legis.. Si tamen ab æterno spectetur, dicendum est eam non esse vere, & proprie legem*. Bartolomeo Medina (c) scrive: *Dico quod lex æterna dicitur, quia est conceptus Dei æternus, non quod ab æterno precipiat*. Pietro Colet, celebre Continuatore del Tournely (d) scrive: *Quia tamen lex æterna ante creaturarum existentiam vere, & strictè obligans non fuit, palam est rationem plenam, & completam legis tunc tantum ei competere potuisse, cum extiterunt creature, quibus intimata fuit, ac promulgata*.

Siegue a dire il P. Lettore „: Laonde „ quei Teologi, che han trattata di proposito la materia, osservano questa essere la differenza tra le leggi divine, ed umane, che „ le umane, perchè sian propriamente leggi, devono promulgarfi formalmente a' fuditi,

---

(a) Lorca in 1. 2. S. Thom. Disp. 5. Memb. 2.

(b) Duvall. in 1. 2. q. 2. pag. 293.

(c) Medin. in 1. 2. q. 91. pag. 485.

(d) Colet 10. 2. tract. de leg. cap. 2. pag. 174.

„diti, cioè con qualche segno esteriore, o  
 „ formalità destinata a manifestare la volon-  
 „ tà del Principe; ma altrettanto non è  
 „ necessario per le leggi divine, bastando per  
 „ esse la promulgazione, che chiamano *cau-*  
 „ *sale, virtuale, ed eminente*, per cui inten-  
 „ dono un atto a Dio intrinseco, ed im-  
 „ manente, il quale è cagione, che inferi-  
 „ sce nel tempo la promulgazione eziandio  
 „ formale. „ Io non so, perchè il mio Op-  
 „ positore non abbia voluto farmi sapere, chi  
 sono questi Teologi, *che han trattata di pro-*  
*posito la materia*, e dicono, che *per le leg-*  
*gi divine basta* (per obbligare) *la promulga-*  
*zione causale ec.* Ora io dico, che quantun-  
 que il P. Lettore avesse ritrovati alcuni Teo-  
 logi, che per salvare alla legge eterna l' es-  
 ser di vera legge ricorressero a questa pro-  
 mulgazione *Causale*; al certo non ha trova-  
 to, nè troverà mai alcuno, il quale abbia det-  
 to, che la legge (sia umana, sia divina) per  
 obbligare non abbia bisogno d'esser promul-  
 gata, ed attualmente intimata a' Sudditi. La  
 differenza che pongono tutti tra le leggi uma-  
 ne, e le divine, si è che per l'umane richie-  
 desi la promulgazione fatta con segni esterni;  
 ma per le divine basta, che il precetto divino  
 facciasi noto all' Uomo in qualunque modo,  
 o per legge scritta, o per lume naturale:  
 basta, dico, ma sempre assolutamente è neces-  
 sario per obbligarlo, che il precetto in qualche  
 modo gli sia manifestato. Quando dunque  
 dice il P. Lettore, che alla legge eterna per

esser legge basta la promulgazione *Causale*, se intende per legge eterna la stessa ragione esistente in Dio del governo delle cose, come insegna l'Angelico; *Ipsa ratio gubernationis rerum in Deo existens legis habet rationem*, (a) tutti glie lo concediamo; ma non possiamo concedergli il dire, che è bastata la promulgazione *Causale*, a far che la legge eterna abbia legati ed obbligati gli Uomini prima d'essere stata loro nel tempo manifestata; mentre, come abbiamo veduto di sopra, universalmente i Teologi con S. Tommaso dicono, che le leggi divine allora obbligano, quando son fatte note agli Uomini per mezzo del lume naturale.

Non bene dunque soggiunge il P. Lettore „: Dal che è più che evidente, che S. Tommaso riconosce la legge eterna qual „ vera e propria legge, cui nulla manca ab „ eterno per esser veramente promulgata, „ comunque dall'eternità non vi fossero creature, che l'udissero, o la conoscessero. „ Indi soggiunge „: *Che se la legge eterna di Dio con ragione, e proprietà è legge, ed ha tutta quella promulgazione, che per esser tale richiedesi, voi ne potete facilmente raccogliere, che di tal ragione pur goda quella che naturale si appella.* Dunque secondo il P. Lettore così la legge eterna, come la naturale obbliga e lega gli Uomini, prima che loro sia fatta nota. Ma questa ( dico ) è quella dottrina,

---

(a) S. Thom. I. 2. q. 91. a. 1.

trina, che si oppone in tutto a quel che dicono S. Tommaso, e gli altri Teologi. S. Tommaso insegna, che la promulgazione è necessaria alla legge, affinchè abbia virtù di obbligare; e che la promulgazione della legge di natura si fa, quando Iddio la dà a conoscere agli Uomini col lume naturale: Dice poi; che la legge eterna ha la promulgazione per parte di Dio promulgante, ma non per parte della creatura, che dalla legge dee esser legata; perchè la legge eterna riguarda Dio regolante, ma la naturale è quella, che intimata col lume naturale riguarda l' Uomo, che con quel lume dee regolarli: Ondè saggiamente scrisse il Card. Gotti, che quantunque la legge naturale sia una partecipazione della legge eterna, e perciò non sia diversa dalla legge eterna, come dice l' Angelico; nondimeno la legge naturale è quella che obbliga; e non obbliga precisamente, perchè è partecipazione della legge eterna, ma perchè ella propriamente ha ricevuta da Dio la forza di obbligare: *Lex naturalis obligat de jure divino; non quia precise est participatio legis aeternae, sed quia habet Deum auctorem.* (a)

Del resto tutti dicono almeno, che la legge eterna non ha avuta virtù di obbligare, se non dopo che per mezzo della legge naturale, o sia per l' impressione del lume della natura è stata promulgata, ed intimata agli Uomini.

D 4

mini.

(a) C. Gotti Theol. 2. 3. tract. 5. qu. 2. dub. 1. num. 9.

mini . Così scrive il P. Gonet al num. 19. *Legem æternam defectu promulgationis non potuisse obligare creaturas ab æterno (a)* . Ed al num. 22. *Ratio est , quia Deus non promulgavit legem æternam , ut creature subderentur sibi ab æterno , sed ut sibi subjicerentur in tempore , quo erant futurae in propria mensura* . Ed al num. 24. dice : *Quæres quomodo lex æterna creaturis existentibus in tempore promulgetur ? Respondeo eam creaturis intellectuales promulgari per quandam impressionem luminis in intellectu , juxta illud : Signatum est super nos &c.* Ed in altro luogo (b) scrive : *Promulgatio legis naturalis fit per dictamen rationis intimantis homini ea , quæ lege nature prescripta , aut prohibita sunt : ergo cum deest tale dictamen , lex nature non obligat ad ejus observationem ; subindeque ignorantia juris naturalis a peccato excusat* . Così anche scrive Domenico Soto : *Nulla lex ullum habet vigorem legis ante promulgationem , nullam exceptionem conclusio hæc permittit .. Cœpit ergo lex illa innotescere in mundi primordio per legem naturalem (c)* . Così Francesco di Aravio anche Difcepolo di S. Tommaso (ho voluto notare le parole di tutti questi Autori per far vedere , che tutti dicono lo stesso , e parlano fem-

---

(a) Gonet in *Clyp.* to. 3. tract. 6. de *Leg. D.* 2. a. 2.

(b) *Idem Diss. Theol. de Opin. Probab. art. 6. §. 1. num. 172.*

(c) Soto de *Just. lib. 1. qu. 1. ar. 4. & qu. 3. art. 2.*

sempre nello stesso modo): *Deinde, cum lex aeterna non obliget creaturas racionales, nisi mediante lege naturali, vel positiva divina, vel humana, ad istarum promulgationem illa quoque sufficienter promulgatur.* (a) Montefino scrive: *Lex naturalis promulgatur in unoquoque, dum primo venit ad usum rationis, & quamvis pro tunc solum promulgetur ista lex quantum ad principia communissima juris naturae, tamen postea paulatim per discursum promulgatur eadem lex quantum ad alia.* (b) Duvallo scrive: *Quæres, quo tempore lex naturæ unumquemque obligare incipiat? Resp. incipere, quando promulgatur; tunc autem sufficienter promulgari, quando quisque annos discretionis attingit.* (\*\*). Così Pietro di Lorca: *Lex aeterna non est principium, & ratio agendi alicui, qui legi subditus sit, neque est illi regula proxima suarum actionum, sed est ratio agendi ipsi Deo.* (c) Così il P. Berti, parlando della legge eterna, dice ch' ella fu solamente, *vim habitura in rerum creaturarum conditione.* Sicchè dice il P. Berti, che la legge eterna non ebbe la forza ab eterno di obbligare, ma che l'avrebbe avuta, quando vi farebbero state già le creature. E poi aggiunge: *Æternam legem institutam dicimus ante tempora secularia, promulgatam vero in*

---

(a) *Arav. in I. 2. q. 90. Disp. 1. sect. 5.*

(b) *Montefin. Disp. 20. de leg. q. 4. n. 85.*

(\*\*) *Duval. in I. 2. S. Th. tract. de leg. q. 2. art. 3.*

(c) *Lorca in I. 2. D. 5. membr. 2.*

*in temporum conditione: (a) Così il P. Cuni-  
liati (b). Actualis legis naturalis promulgatio  
evenit; quando quis a Deo cognitionem accipit  
dictantem; quid juxta rationem naturalem sit  
vel fugiendum; vel amplectendum. Il P. Sua-  
rez: Lex aeterna praecise spectata; ut aeterna  
est; non potest dici obligare.. Ratio est; quia  
lex non potest actu obligare; nisi sit exterius  
promulgata. Item lex aeterna; ut sic; non con-  
notat effectum temporalem jam factum; quia  
sic repugnaret esse aeternam; sed actu obliga-  
re; est temporalis effectus. Unde etiam fit; ut  
lex aeterna nunquam per seipsam obliget; sepa-  
rata ab omni alia lege; sed necessario debet a-  
licui aliae conjungi; ut actu obliget; quia non  
actu obligat; nisi quando actu exterius promul-  
gatur.. Atque hoc modo potest dici legem a-  
ternam nunquam obligare immediate; sed me-  
diante aliqua alia lege. (c) Alessandro Alen-  
se (d) dice; che la legge può dirsi a legen-  
do; ed a ligando; e che nel primo senso la  
Divina legge è eterna; perchè leggeasi nella  
mente divina; ma nel secondo senso non è  
eterna; poichè per legare ha bisogno di pro-  
mulgazione. Bartolomeo Medina: Lex a-  
eterna dicitur.. non quod ab aeterno praecipiat  
etc. (e) Pietro Colet: Ante creaturarum exi-  
sten-*

(a) Berti de Theol. Disc. lib. 20. cap. 3. num. 2.

(b) Cunil. Tract. de Reg. mor. cap. 2. §. 3.  
num. 1.

(c) Suar. de Legib. l. 2. cap. 4. num. 10.

(d) Alex. Alens. 3. p. qu. 26. Membr. 1.

(e) Medin. in 1. 2. qu. 91.

*stentiam ( lex æterna ) vere & stricte obligans non fuit ( a ). Il Card. Gotti : Lex æterna in actu secundo neminem obligavit. = Ab æterno fuit in mente Dei, quamvis pro æterno non obligans, nec ligans, quia nondum applicata & promulgata. ( b ) Jodoco Lorichio : Hominibus autem ( lex æterna ) promulgatur, quando eis innotescit. ( c ) Silvio : Lex æterna fuit ab æterno lex materialiter, non fuit tamen ab æterno formaliter, seu sub ratione legis actualiter obligantis; quia tunc non fuit actualis, & perfecta promulgatio. ( d ) Postò ciò io non fo, come la dottrina di S. Tommaso, e di tutti gli altri Teologi riferiti possa mai accordarsi con quel che dice il P. Lettore, cioè che la legge eterna è vera e propria legge, cui nulla manca ab æterno per essere veramente promulgata, comunque dall' eternità non vi fossero creature, che l' udissero, e la conoscessero.*

Restringiamo il punto in breve. Non è vero dunque, che la legge eterna abbia ayuta ab eterno la virtù perfetta di obbligare gli Uomini, dicendo ch' ella è stata vera e propria legge, ed ha avuta tutta la promulgazione, che per esser tale richiedeasi. Primieramentè, come abbiám detto di sovra, dicono più Teologi, che la legge eterna non è stata vera e propria legge a riguardo delle creature, ma più presto ella è stata una legge, o sia regola, che

riguar-

---

( a ) Coles loc. sup. cit.

( b ) Gotti to. 2. tr. 5. qu. 2. dub. 1. num. 13.

( c ) Lorich. Thesaur. v. lex, n. 6.

( d ) Sylvius in 1. 2. qu. 91. ar. 1. ad 2.

riguardava Dio stesso, come regolante. Ma dato che la legge eterna sia stata vera e propria legge, scrivono tutti, fondati sul principio di S. Tommaso, che niuna legge ha virtù d'obbligare, se non è applicata a' Suditi colla promulgazione (conclusione, come scrive Soto, che non ammette eccezione) fondati, dico, su questo principio scrivono tutti, che la legge eterna non è stata mai legge obbligatoria, prima d'essere stata promulgata agli Uomini. Ella certamente non ha obbligati gli Uomini futuri ab eterno, e ciò per mancanza della promulgazione, senza cui la legge eterna non ha potuto avere la virtù compito di obbligarli. Ha avuta ella bensì la virtù di poter obbligarli nel tempo, per quando farebbe stata promulgata; ma non ha potuto obbligarli prima della sua promulgazione. E perciò saggiamente dice il P. Berti, che la legge eterna non ebbe forza prima della creazione delle cose, ma doveva averla, quando elle farebbero state già create: *Vim habitura in rerum creatarum conditione*. Perciò scrisse ancora Alessandro di Ales, che la legge può dirsi *a legendo*, ed *a ligando*; ma che in questo secondo senso la legge non è eterna, perchè ha bisogno della promulgazione per obbligare. Il Card. Gotti disse: *Ab aeterna (lex aeterna) fuit in mente Dei, quamvis pro aeterno non obligans, nec ligans; (ecco la ragione) quia nondum applicata, & promulgata*. Il P. Gonet: *Legem aeternam, defectu promulgationis, non potuisse obligare creaturas*  
ab

*ab aeterno. Il P. Medina : Lex aeterna dicitur.. non quia ab aeterno precipiat &c. Il P. Suarez : Lex aeterna, ut aeterna est, non potest dici obligare, quia non potest actu obligare, nisi sit promulgata. Duvallio dimanda, quando la legge comincia ad obbligare? e risponde, incipere, quando promulgatur. Lo stesso dicono Domenico Soto, Francesco Silvio, Lodovico Montefino, Francesco d'Aravio, ed altri riferiti di sopra. Aggiungo solo quel, che scrive Francesco Henno probabiliorista; egli dice in primo luogo, che la legge naturale non si distingue dalla legge eterna; ma poi si fa questa opposizione: *Promulgatio est de essentia legis; sed lex naturalis tantum fuit promulgata in tempore; ergo tantum coepit esse proprie lex in tempore, & consequenter distinguitur a lege aeterna.* E risponde così: *Fuit ab aeterno lex naturae potens obligare, licet non obligaverit, antequam promulgaretur in tempore per dictamina rationis. Et idem est de lege aeterna, cum qua coincidit; unde sicut non fuit lex aeterna obligans ab aeterno, sed in tempore, quo sensu dici potest temporalis; ita & lex naturae.* Secondo dunque il senso comune di tutti questi Teologi, e degli altri riferiti di sopra, par che non possa più dubitarsi, che la legge divina ( sia eterna, o sia naturale ) non ha avuta virtù di obbligare gli Uomini, prima che loro fosse attualmente promulgata; e che questa promulgazione non si fa, se non quando la legge divina è applicata a ciascuno coll' impressione del dettame della*

ragion naturale . Sicchè la legge eterna non ha avuta virtù di obbligare ab eterno , non solo perchè mancavano le creature , che doveano essere obbligate , ma perchè mancava la necessaria promulgazione , senza cui la legge non ha virtù di obbligare .

Ma se anche la Divina legge , com' insegna l' Angelico , dee essere promulgata , ed applicata agli Uomini per renderli obbligati a quella , da ciò ne nasce che questa legge per obbligare dee esser promulgata come certa ; poichè se la legge divina è una misura , con cui dee misurarsi l' Uomo , per conseguenza questa misura dee esser certa ; altrimenti come può l' Uomo misurarsi con una misura incerta ? Quindi insegna S. Tommaso , che questa misura dee esser certissima . Il Santo ( a ) propone il quesito : *Utrum bonitas voluntatis dependeat ex lege eterna ?* E dice , che sì . Si fa poi questa obiezione : *Mensura debet esse certissima , sed lex eterna est nobis ignota ; ergo non potest esse nostrae voluntatis mensura , ut ab ea bonitas voluntatis nostrae dependeat .* E così risponde : *Licet lex eterna sit nobis ignota , secundum quod est in mente divina ; innotescit tamen nobis aliquantulum per rationem naturalem* ( ecco come il Santo è sempre uniforme nel dire , che la legge naturale è quella , che lega l' Uomo col lume naturale ) *quae ab ea derivatur , ut propria ejus imago , vel per aliqualem revelationem superadditam .* Non nega dun-

---

( a ) S. Thom. I. 2. q. 19. a. 4.

dunque S. Tommaso , che la divina legge , per dover ella esser la nostra misura , dee esser a noi certa ; ma solamente dice non richiedersi , ch' ella sia da noi conosciuta nel modo stesso , come la conosce Iddio : ma esser sufficiente , che a noi sia nota ( ma sempre intendesi come certa ) o per la ragion naturale , o per qualche special rivelazione . E perciò lo stesso Santo , parlando della promulgazione della legge naturale ( come abbi- am veduto di sovra ) dice ch' ella consiste nell' impressione del lume della ragion natu- rale , *quo discernimus , quid sit bonum , quid sit malum ?* (a) La parola *discernimus* , non di- nota già una notizia dubbia , e confusa , ma una cognizione certa , e distinta . Ciò lo con- ferma più distesamente il Santo in altro luo- go (b) dove dice : *Nullus ligatur per præcep- tum aliquod , nisi mediante scientia illius præ- cepti* . Dice , *mediante Scientia* , la Scienza im- porta una cognizione certa , non dubbiosa . Ma di questo testo toccherà a parlarsi a lun- go nel §. II. dove bisognerà esaminare , se può valere la spiegazione , che ne fa il mio Op- positore . Per ora non ci partiamo dal punto proposto , che la legge dubbia non è legge , che obbliga , perchè non è promulgata abba- stanza . Ma se ciò fosse vero , scrive il P. Lettore , ne nascerebbero più assurdi . Vediam-  
mo

---

(a) *Idem* I. 2. qu. 91. a. 2.

(b) *S. Thom. de Veris. qu. 17. a. 3.*

mo quali sono questi assurdi. Egli ne assegna non meno di sette, sperando forse, che i Lettori del suo libro fra sette assurdi gliene facciano buono almeno uno. Ma povero me, quando egli leggerà, ch'io glie li nego tutti!

Il primo assurdo, che assegna, è questo: *Quando vi sono opinioni contrarie per l'una, e per l'altra parte, e voi dite, che la legge non è legge, ecco che allora venite a dire nel tempo stesso, che la legge sarà probabilmente vera, e certamente falsa: cosa che implica &c.* E siegue ciò a provarlo col P. Cardenas, e col P. Bovio, il quale dice, essere una chimera, che sia probabilmente vera la legge, e certamente falsa. Ed ecco, ripiglia il P. Lettore, un'assurdità, e contraddizione, per cui finalmente mi rimprovera così: *Qual motivo non avete mai di confondervi per esser caduto con lui (cioè col P. Segneri) in una delle maggiori assurdità?*

No, rispondo al P. Lettore, io non ho alcun motivo di confondermi per questa assurdità, e chimera che dice. Sarebbe chimera il dire, che quando vi sono due probabili, la legge sia probabilmente vera, e certamente falsa; ma noi diciamo, che in tal caso l'opinione per la legge è probabilmente vera, ed è probabilmente falsa; onde allora la legge è dubbia, ed essendo dubbia, non è abbastanza intimata, e perciò non obbliga. Bisogna dunque distinguere l'esistenza della legge dall'obbligazione, che induce la  
leg-

legge. Implica certamente il dire, che la legge è la quale è probabilmente esistente, ed è probabilmente non esistente, sia certamente non esistente; ma non implica il dire, che la legge sia probabilmente esistente, e sia certamente non obbligatoria; per ragion che l'opinione contraria (cioè ch'ella non esista) anche è probabile; poichè allora, non essendo a sufficienza promulgata, non induce obbligazione.

Il secondo assurdo, che nasce dallo stesso mio Principio, dice il mio Oppositore esser questo, cioè che le opinioni degli Autori cancellino, e rendano nulle le leggi si umane, che divine. Rispondiamo colla stessa risposta: Quando le opinioni degli Autori sono egualmente probabili, non è che cancellino le leggi, ma dimostrano, che tali leggi non sono certe; e perciò, non essendo abbastanza promulgate, non obbligano. Sicchè quando vi è qualche opinione egualmente probabile, che non vi sia qualche legge divina, la quale dall'opinione contraria si contende esservi, non è che gli Uomini cancellino le divine leggi, ma Iddio allora non richiede l'osservanza di tal legge da colui, al quale ella non è stata sufficientemente promulgata: Oltrechè la legge, che non è sufficientemente promulgata, propriamente non è legge, perchè non è legge che obbliga; e perciò non può dirsi, che tali leggi si cancellino dall'opinioni degli Uomini, perchè non può cancellarsi una legge, che non v'è; cioè una legge che non obbliga.

E

oppo-

opposte de' Teologi nelle controversie di fede non cancellano i veri Dommi, ma fan conoscere, che l'articolo non è a sufficienza definito dalla Chiesa, e perciò non v'è obbligo di crederlo. Chi mai può dire, che S. Agostino, e S. Ilario avessero peccato, avendo tenuto un tempo il sistema de' Semipelagiani? (a) o che S. Ireneo, e S. Giustino (b) avessero peccato, seguendo la sentenza de' Millennarj? Così le opinioni opposte in materia de' costumi non tolgono le leggi, se mai vi sono, ma solo fan vedere, ch'esse non sono bastantemente promulgate, e perciò non obbligano. Non dipende dalle opinioni degli Uomini l'esistenza delle leggi, ma l'obbligazione delle leggi. Sicchè l'essere allora la legge non obbligatoria, non dipende dalle opinioni degli Uomini, ma dal non essere ella stata da Dio a sufficienza proposta, sul che appunto son fondate le opinioni degli Uomini.

Il terzo assurdo che assegna, è questo „ :  
 „ ( Nel contrasto di due opinioni voi dite ,  
 „ che la legge non è legge, perchè dubbiosa .  
 „ Vi dimando: Ammettete voi, Monsignore,  
 „ che fra due opinioni probabili quella ,  
 „ che favorisce la libertà, possa esser falsa?  
 „ cer-

(a) S. August. De Prædest. Sanctior. vide apud Tourn. Comp. Theol. to. p. 1. D. 2. ar. 1. Et vide de S. Hilar. C. Novis lib. 2. Histor. Pelag. cap. 2.

(b) Vide apud Berti Theol. lib. 3. cap. 8. num.

„ certamente . Ma ditemi , come può esser fal-  
 „ sa , se atteso il vostro Principio , non si op-  
 „ pone mai ad alcuna legge ? Stante che , se  
 „ la legge non v' è , non può tampoco aver  
 „ colla legge opposizione di sorta alcu-  
 „ na . ) „ E qui poi adduce l' esempio d' un  
 contratto , il quale da alcuni Autori è sti-  
 mato probabilmente lecito , da altri probabil-  
 mente illecito . Or quegli Autori , che lo sti-  
 mano illecito , possono dir la verità , sì che il  
 contratto sia in realtà illecito , e proibito  
 dalla legge ; ma come ( dice ) può esser ille-  
 cito , e proibito , se giusta il vostro Principio  
 la legge è dubbia , e la legge dubbia non è  
 legge , ma opinione ? forse che farà illecito ,  
 perchè è contrario ad una mera opinione ?

*Adunque ( ecco l' assurdo che ne ricava ) se  
 non v' è legge , l' opinione favorevole alla libertà  
 sarà sempre vera , nè potrà mai esser falsa : e l'  
 opinione contraria , che asserisce la legge , sarà  
 sempre falsa , nè potrà mai esser vera . Che ve  
 ne pare Monsignore di questo paradosso ?*

Che me ne pare ? Mi pare , che questo  
 argomento niente prova , e conclude , Sareb-  
 be sì bene paradosso il dire , che quando  
 la legge è dubbia , l' opinione favorevole alla  
 libertà sarà sempre vera , nè potrà mai es-  
 ser falsa . Ma non è paradosso il dire quel ,  
 ch' io dico , cioè che ben può esser falsa l' o-  
 pinione per la libertà , ma quando ella è e-  
 gualmente probabile , che l' opinione che sta  
 per la legge , allora la legge è dubbia ; ed al-  
 lora non dico già , che la legge certamente

non v'è, ma che non v'è legge che obbliga, perchè non è a sufficienza promulgata, come ho ripetuto più volte, ed appresso mi bisognerà ripetere con tedio mio, e di chi legge più volte, per rispondere a tutti questi assurdi addotti dal mio Oppositore.

Chi non vede qui, che il P. Lettore confonde il giudizio speculativo col pratico, mentre vuole, che, speculativamente parlando, essendo solamente probabile, non certa, l'opinione diretta, cioè quella che sta per la libertà, praticamente poi parlando, non possiamo fervirci di quella, perchè, essendo anche probabile l'opinione, che sta per la legge, non possiamo operare in modo, come quella fosse affatto falsa. Ma bisogna distinguere: speculativamente parlando, ben può esser vera l'opinione, che sta per la legge; ma parlando poi in pratica, non già diciamo, che l'opinione per la legge è certamente falsa, ma perchè insieme è probabilmente falsa, ed è probabilmente vera, ella è dubbia con dubbio stretto, e quindi per lo Principio da noi provato, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è proposta a sufficienza, non siamo in tal caso obbligati a seguir l'opinione più tuta. Che poi l'Uomo possa operare colla certezza morale riflessa dell'onestà dell'azione, ciò l'accordano comunemente i Teologi anche della rigida sentenza, e me l'accorda lo stesso mio Contraddittore nella pag. 45. del suo libro. In più luoghi poi egli mi oppone, ch'io sono confuso, e non mi fo in-  
ten-

tendere. Gran cosa! tutti m'intendono, e mi dicono, ch'io son chiaro nello spiegarmi, solo col P. Lettore incontro la mala sorte di non farmi intendere!

Il quarto assurdo, che adduce, è questo „:  
 „ Insegnano i Probabilisti, che quando mai  
 „ fosse falsa l'opinione, che nega la legge,  
 „ e si operasse con quella, la trasgressione  
 „ della legge farebbe almeno peccato mate-  
 „ riale, che scusa dal formale ( come dico-  
 „ no ) cioè dall'offesa di Dio. Ma se fosse  
 „ ciò vero, che la legge dubbia non è leg-  
 „ ge, perchè non è a sufficienza promulga-  
 „ ta, non vi farebbe neppure il peccato ma-  
 „ teriale, perchè se non è legge, come può  
 „ ella trasgredirsi materialmente? Confessan-  
 „ do dunque il peccato materiale, bisogna  
 „ confessar, che nel contrasto delle opinioni  
 „ persiste la legge, e sia a sufficienza promul-  
 „ gata. „

Ma questa seconda parte della conseguen-  
 za, e sia a sufficienza promulgata, con buona  
 licenza del P. Lettore, non so come si ri-  
 cavì dalle sue premesse. Dico primieramen-  
 te, che se tal legge fosse a sufficienza pro-  
 mulgata, allora la trasgressione non farebbe  
 materiale, ma formale. Dico per secondo,  
 che nel caso che l'opinione men tuta fosse  
 falsa, perchè nondimeno ella apparisce pro-  
 babile, la legge non può dirsi sufficientemen-  
 te proposta, e per conseguenza non può dirsi  
 legge, che obbliga. Onde se mai vi fosse la  
 legge, operandosi il contrario, non si opere-  
 rebbe

rebbe allora formalmente contra quella, ma solo materialmente; e così il peccato farebbe solamente materiale, per cui il Signore non condanna l' Uomo, mentre il peccato materiale non è altro, che un' azione che farebbe materia di peccato, se vi fosse la cognizione della legge, ma essendo la legge invincibilmente ignota ( poichè nel contrasto di due probabili non è nota la legge, ma solamente il dubbio della legge ), pertanto la trasgressione non è colpevole.

Nè può dirsi, che siam tenuti ad evitare il pericolo d' ogni peccato anche materiale, perchè, se fosse ciò vero, non potrebbe seguirsi neppure l' opinione più probabile, anzi neppure la probabilissima; poichè, se illecito fosse il servirsi della probabile, e della più probabile per lo pericolo del peccato materiale, farebbe ancor illecito servirsi della probabilissima, giacchè nell' uso della probabilissima anche v' è il pericolo del peccato materiale. Ma che il pericolo del peccato non impedisca di operare anche ne' casi dubbj, dove si ha giusto fondamento di operar lecitamente; ciò sta ben dichiarato dal testo nel *cap. Dominus, de secund. nupt.* dove si prescrive, che se un Marito è dubbio del valore del matrimonio, non può già chiedere il debito, ma è tenuto poi renderlo alla Moglie, che lo domanda in buona fede. Ora io dico, è certa già la legge, che vieta al Marito di accostarsi ad una Donna, che non è sua. Ma supponiamo, che quel

quel matrimonio veramente sia nullo, io domando: Se in tal caso il Marito si accosta per rendere il debito, pecca egli contra la legge, la quale già perisite, *accedendo ad non suam* col pericolo certo del peccato materiale? No, e perchè? perchè in tal caso la legge non obbliga, e non obbliga appunto, perchè in tal caso non è certa, ma dubbia, ond' ella per lui non è legge, che obbliga.

Nè vale il dire, che in tal caso la Moglie possiede il jus di cercare, onde entra la legge certa di non poterfi negare il dritto a chi tocca; perchè, atteso il Principio del P. Lettore, che la legge eterna, come vera è propria legge, e perfettamente ab eterno promulgata, ha obbligate le creature fino ab eterno, prima, ch' elle esistessero; ed atteso il dubbio esistente del valore del matrimonio, dovressimo dire, che la Moglie, quantunque fosse stata sempre in buona fede, non avrebbe mai potuto acquistare il jus certo di cercare il debito contra la legge divina, se realmente il matrimonio fosse nullo; perchè sempre la legge eterna avrebbe avuto il possesso anteriore alla libertà umana: Dunque per salvare la verità della disposizione del testo, dobbiam necessariamente supporre, che la legge eterna non sia stata legge obbligante prima d' esser attualmente promulgata agli Uomini: e che in tanto il Marito può, e dee render il debito alla Moglie, in quanto ella certamente possiede il suo drit-

to di cercarlo ; ed all' incontro il pericolo del peccato materiale non impedisce al Marito di rendere , perchè sebbene il matrimonio in fatti fosse nullo , e si operasse contra la legge , ella non è legge che obbliga , poichè non è applicata alla coscienza colla sufficiente cognizione .

Qui poi il P. Lettore mi dimanda , se io credo , che la Chiesa ha giustamente condannate tante proposizioni . E poi soggiunge : *Ora se nel contrasto di opinioni probabili non vi fosse legge , perchè non è promulgata , la Chiesa ingiustamente avrebbe condannate quelle opinioni , molte delle quali eran tenute per sadamente , ed egualmente probabili . Se dunque erano tali , e non v' era legge sufficientemente promulgata contra di loro , ingiustamente la Chiesa le proibì .* Indi conclude : *Non è giusta , Monsignore , la conseguenza? giustissima.*

Risponde Monsignore : No , tal conseguenza è ingiustissima . Per prima dice Monsignore , che tali opinioni , benchè un tempo fossero stimate probabili da taluni , in verità però erano improbabili , siccome col solamente leggerle chiaramente si scorge ; e perciò si vede , che tutte , o quasi tutte , erano già prima della condanna riprovate dagli stessi Autori probabilisti . In secondo luogo dico , che prima della condanna vi erano bensì le leggi , ma perchè non erano a tutti promulgate , perciò non obbligavano ;  
onde

onde coloro che teneano in buona fede le opinioni contrarie per probabili, non peccavano, nè offendeano le leggi, perchè allora quelle non eran leggi, che l'obbligavano. Siccome dicefi de' Libri Deuterocanonici, v. g. della Sapienza, Ecclesiastico ec. che sempre sono stati libri ispirati, ma non sempre han fatta autorità di Fede Divina, se non dopo che dalla Chiesa sono stati dichiarati per Canonici; così può darfi, che qualche legge naturale, apparendo dubbia ad alcuno, ella non l'obblighi, perchè non ancora a lui promulgata; ma quando poi vien promulgata dalla Chiesa, ella obbliga tutti. Onde i Pontefici han potuto giustamente condannare quelle proposizioni, perchè in ciò non han fatto altro, che promulgare tutte quelle leggi, già esistenti, ma che non erano prima a tutti sufficientemente promulgate.

Il quinto assurdo, che mi oppone, è questo „ (Se la legge non obbligasse colui, al „ quale ella fosse dubbia, per non essergli „ promulgata abbastanza, non obbligherebbe „ neppur colui, al quale la legge fosse certa „ per qualche particolar rivelazione, o di- „ mostrazione evidente; perchè farebbe quel- „ la una notizia privata, la quale non „ impedirebbe, che fra' Dottori vi fosse „ contrasto di opinioni egualmente proba- „ bili. Onde, essendo certo secondo il be- „ nigno Sistema, che quando si dà con- „ trasto di opinioni, la legge non è leg-

„ ge „

„ ge, perchè non è abbastanza promulgata,  
 „ neppur lui farà tenuto ad osservarla con  
 „ tutta l'evidente notizia, che ne ha avuta.  
 Ma io ho detto sempre, che non solo chi  
 ha una cognizione evidente della legge, ma  
 ancora chi giudica secondo il lume della ra-  
 gione, che l'opinione che sta per la legge è  
 certamente più probabile, egli è tenuto ad of-  
 servarla, quantunque siavi contrasto fra' Doc-  
 tori: come in fatti molte opinioni approvate  
 già da molti Autori, io per me le ho ripro-  
 vate nella mia Opera Morale, come certamente  
 meno probabili. Or tanto più dico esser te-  
 nuto alla legge colui, al quale per qualunque via  
 ella è manifesta. Che importa poi, che gli sia  
 manifesta per notizia privata, o pubblica? Già  
 dicemmo di sopra, che leggi naturali non s'  
 intimano agli Uomini con atti esterni, e pub-  
 blici, come le leggi umane, ma coll'impres-  
 sione interna del lume della ragione; onde ben  
 dice il P. Gonet riferito di sopra, che qual-  
 che legge naturale può essere sufficientemente  
 promulgata ad uno, e non ad un altro.

Il sesto assurdo, che oppone, è questo: Se  
 la legge dipendesse in quanto alla sua esisten-  
 za dalle opinioni degli Uomini, avverrebbe,  
 che una legge nel tempo ch'è stimata certa-  
 mente esistere, farebbe legge; ma quando poi  
 apparisse probabile qualche opinione, che sta  
 per la libertà, quella non farebbe più legge;  
 e se poi quell'opinione benigna, pesate me-  
 glio le ragioni, fosse giudicata improbabile,  
 allora la legge tornerebbe ad esser legge. Ed

ecco

ecco la legge ora ridotta da vita a morte, ed ora restituita da morte a vita.

Rispondo, che in tal caso non già varia la legge, ma varia il giudizio dell' Operante secondo la cognizione, ch' egli ha della legge. La legge vive, e muore, non già in se, ma in quanto all'atto di legare; e perciò quando apparisce certa, allora lega: quando apparisce dubbia, non lega. Ond'è, che quand'io stimava, che l'opinione benigna non era egualmente probabile, allora era io tenuto alla legge, perchè allora la legge era già per me abbastanza promulgata. Ma quando appresso mi si presentasse qualche grave ragione, che rendesse l'opinione benigna egualmente probabile, allora non dico già, che la legge prima esisteva, ed ora non esiste, e che prima era viva, ed ora è morta; ma dico, che apparendo appresso l'opinione men tuta egualmente probabile, allora si giudica, che la legge è, ed è stata sempre dubbia, benchè prima appariva certa; e per conseguenza si giudica, ch'ella non sia stata mai abbastanza promulgata; onde se prima io mi stimava obbligato a quella legge, perchè mi pareva certa, ed abbastanza promulgata, ora che probabilmente la giudico dubbia, e non abbastanza mai promulgata, non sono a quella obbligato. In somma non diciamo già noi esser lecito servirsi in pratica di qualche opinione benigna in virtù di quei motivi diretti, che la rendono probabile, ma per lo principio riflessivo certo, ch'essendo probabile quell'opinio-

nione, allora la legge è dubbia, e perciò non essendo abbastanza promulgata, non obbliga. E questa è la risposta, con cui ognuno può sciogliere tutti questi assurdi opposti dal P. Lettore.

Per lo settimo assurdo adduce il *cap. 17.* del Deuteronomio, dove al numero 8. sta scritto: *Si ambiguum apud te iudicium esse perspexeris inter sanguinem & sanguinem, causam & causam, lepram & lepram; & Iudicum intra portas tuas videris verba variari; surge, & ascende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, veniesque ad Sacerdotes Levitici generis, & ad iudicem, qui fuerit eo tempore, queresque ab eis, qui iudicabunt tibi iudicii veritatem, & facies quodcumque dixerint, qui praesunt loco, quem elegerit Dominus, & docuerint te juxta legem ejus.* Indi adduce S. Tommaso, che spiega questo testo, e dice, che se il dubbio era tra' Sudditi, doveano essi ricorrere a' Giudici inferiori, che costituivansi per ciascuna Tribù. Se poi il dubbio era tra' Periti, allora doveasi ricorrere al Sinedrio, ch' era il luogo eletto da Dio per decider le cause con sentenza finale. Ecco poi l' assurdo, che il P. Lettore ne ricava contra la nostra sentenza: A che bisognava (dice) ricorrere al Tribunale Supremo, quando, essendovi dispartire tra quei Periti, la legge non era legge?

Ma il P. Calmet, spiegando più distintamente il testo riferito, dice che non tutti i dubbj doveano rapportarsi a' Giudici, ed  
al

al Sommo Sacerdote , ma folamente *ardua quaeque* . Dice di più , che tre generi di caufe eran quelle fopra cui cadeva il fuddetto precetto giudiziale , e fcrive così . *Nobis ea fedet perfuafio , verba illa , inter sanguinem & sanguinem , criminales omnes cauffas complecti : alia vero , inter cauffam & cauffam , cauffas omnes civiles minoris momenti : postrema tandem , inter lepram , & lepram , leges omnes ceremoniales , quae maculas , vel lustrationes legales inferebant* . Posto ciò , chi può mai perfuaderfi , che ogni dubbio di azion particolare fi doveva esporre per precetto a' Giudici del luogo , ed indi al Sinedrio ? In oltre fi fa , che *lex Moyfi in Synagoga per omne sabbatum legebatur* , ed ivi ognun proponeva i fuoi dubbj . Se poi le rifoluzioni foffero fempre fecondo le opinioni più tute , ciò potrà indovinarcelo il P. Lettore . Certo è , che quefte minute difficoltà non fi proponevano nè a' Giudici , nè al Sinedrio , nè al Sommo Sacerdote . Vorrei però fapere , che cofa con ciò pretende il P. Lettore ? pretende forse , che in tutti i dubbj , e cafi di cofcienza dovelfimo ricorrere all' oracolo del Papa ? Ma quando il Papa non rifponde , che abbiamo da fare ? Voleffe Dio che la Santa Sede decidesse tutti i dubbj , che occorrono tra' Fedeli ? Ma fe il Papa voleffe attendere a ciò , dovrebbe ftar occupato continuamente folo in quefto impiego , e neppure gli basterrebbe il tempo .

Ma vediamo finalmente , come conclude  
il

il mio Oppositore. Dice così: Dite voi, non bisognava ricorrere al giudizio de' Sacerdoti, perchè, posto il contratto tra quei Periti, la legge non era legge. Sicchè è inutile lo studio delle Scritture, il configliarsi co' Savj; ma basta trovar un' opinione disputata da' Teologi: basta scartabellare il libro di qualche Casista, dell' Escobario, del Diana, e concludere, che si opera con sicurtà, perchè in tal caso non v'è legge, che proibisce di operare secondo tale opinione. Rispondo brevemente, perchè non mi pare bisognarvi molte parole a rispondere. Non Signore, non basta ad operare con sicurtà scartabellare l' Escobario, o il Diana, ma bisogna studiar le Scritture, i Canoni, ed i Teologi, e quando l' opinione, che sta per la legge, si scorge notabilmente più probabile, quella dee seguirsi. Ma quando poi l' opinione, che sta per la libertà apparisce egualmente probabile, può ella lecitamente seguirsi, perchè allora la legge, non essendo abbastanza promulgata, non obbliga. Il P. Lettore chiama tutte le ragioni principali, o sieno fondamenti della nostra sentenza, li chiama (dico) *Rifugj da disperati*; a me pare, che più presto sieno *Rifugj da disperati* tutti questi argomenti insufficienti, e sottigliezze che egli oppone.

## §. II.

*La legge dubbia non obbliga, perchè, essendo incerta, non può indurre un' obbligazione certa.*

**Q**uesto è l'altro fondamento, su 'l quale (come ho provato nella Dissertazione) si appoggia il Principio, che la legge dubbia non obbliga, cioè perchè la legge incerta non può indurre un obbligo certo; mentre è certa la libertà donata da Dio all' Uomo, e perciò questa libertà non può esser legata, che da una legge certa. Ecco un altro *Rifugio da disperati*, al dire del mio Oppositore. Già abbian veduto di sopra non aver sussistenza quel che suppone il P. Lettore, cioè che la legge eterna abbia obbligati gli Uomini, prima ch'ella fosse loro proposta; perchè, siccome insegna S. Tommaso (a), la legge divina non obbliga, se non quando è promulgata all' Uomo, e questa promulgazione allora si fa, come dice il Santo, quando la legge gli è applicata coll' impressione del lume divino. E così ancora, come abbian veduto, dicono tutt' i Teologi rapportati di sopra, cioè che la legge eterna, quantunque eterna, non è stata legge obbligante, prima che esistessero gli Uomini, perchè non era stata ancora ad essi applicata; onde dicono, che

---

(a) S. Thom. 1. 2. qu. 90. a. 4.

che allora la legge si promulga all' Uomo, è l' obbliga, quando attualmente se gl' intima colla cognizione di quella. Il che si conferma maggiormente da S. Tommaso in quell' altro luogo riferito di sopra (a), dove dice, che la legge eterna è quella, che riguarda Dio come regolante, ma la legge naturale (la quale per altro non è, che una partecipazione della legge eterna) ella è propriamente quella, che riguarda l' uomo regolato; giacchè per la legge naturale s' imprime il lume divino, con cui l' Uomo discerne il bene, ed il male, e riceve la regola, colla quale dee regolarfi. Dal che si deduce, che l' Uomo prima di ricevere questo lume non è tenuto alla legge, perchè non ancora ha ricevuta la regola, con cui dee regolarfi. Ed a ciò si uniforma quel, che dice l' Angelico nel luogo prima citato: *Promulgatio legis naturae est ex hoc ipso, quod eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.*

Dunque, dirà il P. Lettore, l' Uomo nasce libero, non già suddito, e dipendente da Dio? No, rispondo, egli nasce suddito, dipendente, ed obbligato ad ubbidire a tutti i precetti, che Iddio gl' impone; ma acciòchè tali precetti lo leghino, debbono esserli applicati colla promulgazione formale del precetto, la quale si fa appunto, quando il precetto gli è manifestato per mezzo del lume della ragione; ma fin tanto che il precetto non gli è fatto noto, l' Uomo possiede la sua libertà donatagli da Dio, la quale, es-

fen-

---

(a) *Idem 2. 2. qu. 91. a. 2.*

sendo certa , non resta legata se non da un precetto certo ; ed essendo la legge una misura , con cui l' Uomo dee misurare le sue azioni , fa d' uopo certamente , che questa misura non sia incerta .

Se mai l' Uomo nascesse obbligato alla legge eterna ( come suppone il mio Oppositore ) prima che quella gli fosse manifestata , ficchè non potesse fare altre azioni se non quelle , che dalla legge eterna gli fossero permesse , non sarebbe stato necessario , che Iddio avesse intimati all' Uomo i suoi precetti divini coll' impressione del lume naturale , ed anche colla legge scritta ; ma sarebbe bastato , che gli avesse dichiarate solamente quelle cose , che permetteagli di fare . Io non nego , che ben poteva il Signore in altr' ordine di provvidenza ordinare , che gli Uomini non potessero far altro , se non quello che da Lui fosse stato loro espressamente permesso . Ma non ha fatto così . *Deus ab initio constituit hominem , & reliquit illum in manu consilii sui ; adjecit mandata , & præcepta sua . . . si volueris mandata servare , conservabunt te . Eccl. 15. 14.* Prima dunque il Signore ha creato l' Uomo libero , donandogli per suo beneplacito la libertà , e poi gli ha imposti i precetti , che dee osservare .

Ma per esser legato ciascun da tali precetti , non basta , che ne abbia il dubbio ; dice S. Tommaso ( *de Verit. q. 17. art. 31* ) che dee averne la scienza , cioè la cognizione certa : *Nullus ligatur per præceptum aliquod , nisi*

nisi mediante scientia illius præcepti. Questo testo è stato già da me addotto distesamente nella Dissertazione, ma perchè il P. Lettore dice, che dee intendersi diversamente da quel che io l'ho inteso, bisogna, che qui di nuovo io lo ripeta, ed indi esaminiamo, se dee aver luogo la spiegazione sua, o la mia. Il fanto Dottore propone ivi il quesito: *Utrum conscientia liget?* e poi dice: *Ita se habet imperium alicujus Gubernantis ad ligandum in rebus voluntariis illo modo ligationis, qui voluntati accidere potest, sicut se habet actio corporalis ad ligandum res corporales necessitate coactionis. Actio autem corporalis agentis nunquam inducit necessitatem in rem aliam, nisi per contactum coactionis ipsius ad rem, in qua agit. Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur. Attingit autem ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti. Et ideo ille, qui non est capax notitiæ, præcepto non ligatur; nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum. Si autem non teneatur scire, nec sciat, nullo modo ex præcepto ligatur. Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum; ita in spiritualibus præceptum non ligat, nisi per scientiam.* (a) U-  
dia-

---

(a) S. Thom. de Verit. qu. 17. a. 3.

diamo ora , che cosa dice il P. Lettore . Dice , che per la voce *Scienza* non s' intende la cognizione certa del precetto ; ma s' intende la semplice notizia di quello , come già nel caso nostro di due probabili ve ne farebbe la probabile notizia . E quindi recita quelle parole del testo , *Et ideo ille , qui non est capax notitiæ præcepti* ( siccome è colui , che non ha l' uso della ragione , come glossa il P. Lettore ) *non ligatur* . Ma che sotto nome di *Scienza* s' intenda la notizia probabile , questa è una significazione nuova , di nuovo Vocabolario ; tutti i Filosofi con S. Tommaso distinguono l' Opinione dalla *Scienza* , ch' è una cognizione certa di qualche verità ; e S. Tommaso in questo passo replica tante volte *Scienza* , e non *Opinione* . Che importa poi quel che S. Tommaso soggiunge , cioè che non è legato dal precetto , chi non è capace di aver notizia del precetto ? Ciò non impedisce d' intendere quel che prima avea detto , cioè che niuno è legato dal precetto , se non ha la *Scienza* del precetto . Se in vece di *Scienza* avesse detto *Cognizione certa* , pure andavano bene le due proposizioni . E si noti , che il mio Oppositore scrive , *Qui non est capax notitiæ præcepti , non ligatur* ; ma io trovo scritto così , *Qui non est capax notitiæ ; præcepto non ligatur* ; il che fa diverso senso , perchè in questo secondo modo dee intendersi necessariamente così , cioè *Chi non è capace di cognizione , non è legato dal precetto* , che all' incontro non lega , se non chi ne ha la scienza .

Ma via, concediamo, che sotto nome di Scienza venga altresì l' Opinione probabile, almeno dee intendersi per quell' Opinione, ch' è probabile per la sola parte del precetto, senza probabilità in contrario, in modo che possa dirsi, che l' Uomo moralmente sappia, che vi sia il precetto; altrimenti, quando vi sono due opinioni probabili, una che afferma il precetto, l'altra che lo nega, allora è certo, che non v'è altro che un mero dubbio del precetto. E ciò me l'accorda lo stesso P. Lettore nella p. 48. dove dice: *Troppo essendo evidente, che due opinioni contraddittorie egualmente probabili non possono, se non generare il dubbio.* Sicchè allora non può dirsi, che l' Uomo ha cognizione del precetto, ma solo che ha cognizione del dubbio, o sia della questione, se vi è, o no il precetto. Onde S. Tommaso, se avesse voluto unirsi alla sentenza del mio Oppositore, avrebbe dovuto dire: *Nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante Dubio illius præcepti.* Ma no, il Santo ha detto, *nisi mediante Scientia illius præcepti.* E che il Santo col dire *Scientia* ha inteso parlare della vera Scienza, non del Dubbio, o sia Opinione dubbiosa, si vede chiaramente da tutto il contesto di detto passo, mentre dice: *Sicut autem in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum* ( e più sopra dice *per contactum coactionis ad rem*, sicchè ha da essere un contatto, che propriamente legghi, e stringa la cosa ); *ita in spiritualibus præceptum non ligat, nisi per Scientiam.* E prima

ma

ma avea già detto: *Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur; attingit autem ipsum per Scientiam.* Dal che si vede ancora quanto sia lontano S. Tommaso dal sentimento del P. Lettore, il quale vuole, che l' Uomo ab eterno, e prima di aver cognizione della legge divina, sia stato già legato, ed obbligato a quella, per ragion della legge eterna ab eterno promulgata con quella sua promulgazione *Causale, ed Eminente.* Ma l' Angelico dice: *Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur; attingit autem ipsum per Scientiam.* Dunque l' Uomo non è legato ab eterno dalla legge eterna, ma allora solamente vien legato da quella, quando di quella ne riceve la Scienza, cioè quando fa, che vi sia il precetto.

Di più S. Tommaso seguendo la sua etimologia, che la legge *dicitur a ligando*, scrive nel medesimo luogo, che siccome le funi legano le cose corporali, così la coscienza, o sia la cognizione della legge legal' Uomo, il quale allora sol tanto perde la potestà di partirsi dal luogo, ove è legato, e di andare altrove, quando è stato già legato: *Dicendum, quod conscientia procul dubio ligat. Ad videndum autem, quomodo liget, sciendum quod ligatio metaphorice a corporalibus ad spiritualia sumpta necessitatis impositionem importat, Ille enim qui ligatus est, necessitatem habet consistendi in loco, ubi ligatus est, & aufertur*

*ei potestas alio divertendi.* Ma siccome, ancorché vi sieno le funi, se quelle non sono applicate all'Uomo con legarlo effettivamente, egli è libero a camminare; così quantunque esista la legge, se quella non gli è applicata colla di lei certa cognizione, sicchè l'Uomo con verità possa dire, che fa il precetto, egli è libero ad operare. Or come poi può dirsi, che fa il precetto, chi fa esser probabile, che il precetto vi sia, ed esser probabile insieme, che non vi sia? Allora necessariamente dee dirsi, che il precetto gli è ignoto, e non lo fa. Mi pare, che questo non già sia un discorso di mente storta, come mi dipinge il P. Lettore, ma un raziocinio giusto, e certo presso d'ognuno, che ha lume di ragione. Il P. Lettore dice, ch'io non intendo, e malamente spiego le dottrine di S. Tommaso; vorrei sapere almeno circa la presente dottrina, com'ella meglio s'ha da intendere, e spiegare, e se può mai intendersi da alcuno altrimenti di quello ch'io l'ho intesa. Le sottigliezze poi, alle quali si rampica per ajutarfi il mio Oppositore, nel dire che basta la sola notizia, benchè dubbia, per aver la scienza della legge, come di sovra si è detto; o pure, che tal dottrina non corre per li precetti divini, che da tutti debbono saperfi (del che appresso qui parleremo) non forse possono aver forza presso d'altri, che di coloro, i quali sono appassionati per lo Tuziorismo come lui, e vogliono far dire a S. Tommaso tutto il contrario di quel che

che

che il Santo ha detto , ed ha inteso di dire .

Il mio Oppositore si appiglia poi a quell' altre parole del testo : *Nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum , nisi quatenus tenetur scire præceptum* . Sovra queste ultime parole , *nisi quatenus tenetur scire præceptum* , egli scrive così : *Quando taluno , benchè non abbia notizia del precetto , se tuttavia sia tenuto ad averla , ligatur præcepto , e non è scusato dalla trasgressione , se non l' osserva* . Dunque il P. Lettore tiene la sentenza , e vorrebbe , ch' ella fosse ancora di S. Tommaso , che l' Uomo quantunque non abbia alcuna notizia del precetto , neppure oscura , ovvero in causa , semprechè opera contra il precetto divino , sempre pecca ; e lo prova così „ : Se-  
 „ condo l'idea , che ne abbiamo dalle divi-  
 „ ne Scritture , dai SS. Padri , da S. Tom-  
 „ maso , e dal consenso comune degli Anti-  
 „ chi , ed anche de' migliori moderni Teo-  
 „ logi , i peccati d' ignoranza , quando sia-  
 „ mo tenuti a sapere la legge , sono quelli  
 „ ( parlando con esattezza , e proprietà )  
 „ che si commettono , e de' quali ci rendia-  
 „ mo colpevoli dinanzi a Dio in un tem-  
 „ po , nel quale noi non sappiamo di com-  
 „ metterli , perchè nasce da colpa nostra ,  
 „ che non lo sappiamo . E però S. Tomma-  
 „ so assegnò su questo quella massima lumi-  
 „ nosa , e certa , che *ignorantia , que causa-*  
 „ *tur ex culpa , non potest subsequentem cul-*

„ *pam excusare*. (a) E per tal modo si pecca, quantunque non si abbia, non solo la scienza da voi pretesa, cioè la cognizione certa, ed evidente, ma nè tampoco l'incerta, ed oscura del peccato, la quale si poteva, e si era tenuto ad averla. E poi conclude: *Questo poco vi basti a vostra istruzione sopra di una materia, sulla quale sembra non abbiate formata la giusta idea.*

Oh bene. Primieramente io trovo dannata la proposizione 46. di Bajo, che diceva: *Ad rationem, & definitionem peccati non pertinet voluntarium*. Dunque per incorrer nel peccato, bisogna che l'atto sia in qualche modo volontario; ma acciocchè l'atto sia volontario, si richiede, che vi sia la cognizione dell'oggetto almeno in confuso. Scrive S. Tommaso: *Voluntarium dicitur secundum definitionem Aristotelis, Gregorii Nysseni, & Damasceni, non solum cujus principium est intra, sed cum additione scientia*. (b) Conferma ciò il Santo in altro luogo (c) dove dice: *Actus humanus judicatur virtuosus, vel vitiosus secundum bonum apprehensum, in quod voluntas fertur, & non secundum materiale objectum actus*.

Nè osta il dire, che S. Tommaso, quando dice, che l'ignoranza scusa, parla dell'ignoranza di fatto, non di jus, come alcuno può

(a) S. Thom. in cap. 1. Epist. ad Rom.

(b) S. Thom. 1. 2. q. 6. a. 1.

(c) Idem Quodlib. 3. art. 27.

può prendere equivoco sovra quelle parole , che scrive il Santo nella 3. p. q. 8. a. 4. ad 5. dove dice , che in due modi può taluno ignorare il peccato , *uno modo per culpam suam , vel quia per ignorantiam juris , quæ non excusat , reputat non esse peccatum , quod est peccatum , puta si aliquis reputaret fornicationem non esse peccatum , &c. Si vero ignorat hoc , quod facit , esse actum peccati propter ignorantiam facti , quæ excusat &c.* Non osta, dico, perchè il Santo ivi parla dell'ignoranza vincibile, come apparisce dall' esempio , che ivi porta della fornicazione , Onde quel *per ignorantiam juris , quæ non excusat* , s' intende di quell'ignoranza , che non può scusare , perchè è vincibile ; siccome all' incontro , quando dice , *propter ignorantiam facti , quæ excusat* , deesi intendere di quell'ignoranza di fatto , che veramente scusa , perchè è invincibile ; altrimenti , se è vincibile , neppure può scusare . Del resto il medesimo S. Dottore in altro luogo (a) espressamente dice , che tutte quelle cose , che si fanno per ignoranza invincibile , cioè senza volontà , non sono alcun peccato : *Manifestum est , quod illa ignorantia , quæ causat involuntarium , tollit rationem boni , & mali moralis* ,

In oltre che diasi l'ignoranza invincibile anche circa le cose di legge naturale si prova dalla condanna fatta da Alessandro VIII. della Prop. 2. di Bajo , che dicea : *Tamet si detur ignorantia invincibilis juris nature , hæc in sta-*

---

(a) S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 6.

*statu naturæ lapsæ non excusat a peccato*. La Chiesa non avrebbe avuta certamente premura di dichiarare, che l'ignoranza invincibile anche circa i precetti naturali scusa dal peccato, se non avesse avuto per vero, che anche circa tali precetti può darli l'ignoranza invincibile.

Quantunque poi non si dia ignoranza invincibile circa i principj della legge naturale, nè circa le conclusioni prossime, ben però si dà circa le remote. Questa è dottrina comune di S. Tommaso, di S. Bonaventura, e di S. Antonino, il quale dice: *Cum autem dicitur ignorantia juris naturalis non excusare, intelligitur de his, quæ expresse per se, vel reductive sunt circa jus naturale divinum. . . & non de his, quæ per multa media, & non clare probantur esse contra præcepta*. In oltre è di S. Anselmo, di Soto, di Silvio, di Gammacheo, d' Isamberto, del Card. Aguirre, de' Salmaticesi (a), del P. Gonet, il quale dice, che l'opinione contraria è di molto pochi, ed è singolare, ed improbabile (b). Lo stesso dicono Maldonato, Duvallio, Tostato, il Card.

(a) S. Thom. 1. 2. q. 76. art. 3. S. Bon. in 2. Dist. 39. a. p. q. 1. S. Ant. 1. p. tit. 3. capi 50. par. 10. S. Anselm. tract. 7. Sot. de just. lib. 1. q. 4. mt. 4. Sylv. 1. 2. q. 76. art. 8. Gammach. 1. 2. q. 94. Isamb. 1. 2. q. 79. art. 6. C. Aguir. tom. 3. Salm. Schol. tom. 3. tract. 2. disp. 6. dub. 2. par. 5.

(b) Gonet disp. tom. 3. disput. 1. art. 4. par. 1. Wigands tr. 2. exart. 3. n. xxiv. Cunil. tr. 1. c. 1. n. 12.

Card. Gotti, Wigandt, il Contin. di Tournely, ed altri molti. Benchè *ignorar non si possono* (scrive ultimamente Monf. di Baumont) *invincibilmente i principj del dritto naturale, e le loro conclusioni prossime; con tutto ciò le loro conseguenze più oscure, e remote possono essere, e spesso sono la materia d' un' ignoranza veramente invincibile; questo punto in tutte le parole riunisce i suffragj de' Teologi più rinomati. E parlando il P. Gonet specialmente dell' ignoranza invincibile, che si ha nel seguire l' opinione probabile, scrive così: Eum qui, facta sufficienti diligentia ad inquirendam veritatem, agit ex opinione probabili, quando alia probabilior ei non occurrat, non agere cum conscientia practice dubia; subindeque nulli peccandi periculo se exponere; quia tunc certificatur moraliter per iudicium reflexum, quod habet per istud: Qui facit totum quod in se est ad inquirendam veritatem, & illam consequi non valet, excusatur a peccato ratione ignorantie invincibilis. Quod principium est omnino certum, & unanimi fere Theologorum calculo, & consensu firmatum, ut in tract. de peccatis ostendimus (a).*

Ma dice il mio Oppositore, che S. Tommaso insegna il contrario nel testo di sopra riferito. Il testo dice così: *Nec aliquis ignorans preceptum Dei ligatur ad preceptum facien-*

---

(a) Gonet Man. to. 3. tr. 3. cap. 16. circa fin. versic. ad Fundamentum.

*ciendum, nisi quatenus tenetur scire preceptum.* Dunque, dice il P. Lettore, chi è tenuto a sapere il precetto, è legato da quello, ancorchè l'ignori. Ma doveva avvertire il mio istruttore, che S. Tommaso nello stesso Articolo, siccome già notai nella Dissertazione, risponde, e dichiara, come ciò s'intende; mentre nella risposta *ad quartum* scrive: *Tunc conscientia erronea non sufficit ad absolvendum, quando in ipso errore peccat.* Che viene a dire, peccare nello stesso errore? Se non che quando l'errore è colpevole, cioè quando la persona avverte all'obbligo di sapere il precetto, e trascura di saperlo; poichè allora l'ignoranza non è più invincibile. Lo stesso insegna il Santo nel *Quodlib. 8. art. 15.* *Quandoque vero error conscientia non habet vim excusandi, quando scilicet ipse peccatum est.* E così anche lo spiega il Gaetano dicendo: *Si cum posset, noluit scire.* A proporzione dunque della colpa, che accompagna l'ignoranza, l'opera contra del precetto è colpevole.

All'incontro in altro luogo dice S. Tommaso, che quando l'errore è per ignoranza invincibile, non s'imputa nè a negligenza, nè a peccato: *Non autem imputatur homini ad negligentiam, si nesciat ea, quae scire non potest; unde ea ignorantia invincibilis dicitur, quia studio superari non potest (a).* Ma  
 con

---

(a) S. Thom. 1. 2. q. 76. a. 2.

con quale studio, dimando, farà vincibile l'ignoranza della legge a colui, il quale ha ufata la diligenza dovuta in ponderar le ragioni, e l' autorità de' Dottori, e non ha potuto accertarsi della verità?

In oltre S. Tommaso in altro luogo scrive più chiaramente lo stesso, avvalendosi dell' autorità di S. Agostino: *Ignorantia, quae est omnino involuntaria, non est peccatum. Et hoc est, quod Augustinus dicit: Non tibi imputatur ad culpam, si invitus ignoras, sed si scire neglexeris (a). Per hoc autem, quod ait, sed si scire neglexeris, dat intelligere, quod ignorantia habet, quod sit peccatum ex negligentia precedente, quae nihil est aliud, quam non applicare animum ad sciendum ea, quae quis scire debet. (b)* E lo stesso ripete poco appresso, che colui solamente è reo d' ignoranza colpevole, il quale, *ne impediatur a peccato, quod diligit, scientiam recusat: Et sic ignorantia est a voluntate quodammodo imperata. (c)* Dunque, semprechè l' ignoranza non è volontaria in qualche modo, almeno per ragion della volontaria negligenza, ella non è colpevole, come con altri testi di S. Tommaso abbiam dimostrato più a lungo nella nostra Opera Morale.

Ma il P. Lettore vuole, che sia colpevole qualunque ignoranza de' precetti naturali, an-

cor-

(a) S. August. lib. 3. de lib. arbitr. cap. 19.

(b) S. Thom. de Verit. q. 7. ad 7.

(c) Idem ibid. ad 8.

corchè rimotamente poffano dedurfi da' primi principj; perchè (come dice) una tal ignoranza nafce fempre da qualche noſtra colpa; onde femprechè ſi traſgredifce un precetto naturale, che noi ſiam tenuti a ſapere, fempre ſi pecca. Dunque taluno potrà ritrovarſi reo di molte colpe gravi, ſenza averne avuta nè cognizione, nè dubbio, nè ſoſpetto? e perchè? Riſponderà il P. Lettore, per altre fue colpe, che ne ſono la cagione. Dico la verità, queſta opinione mi pare troppo dura, e crudele. Ma ſe foſſe vero ciò, che contra qualunque precetto naturale operandoſi, non può darſi ignoranza invincibile, ne naſcerebbe, che non baſta a ſcuſare neppure l'opinione probabiliſſima, perchè taluno, anche ſeguendo la probabiliſſima, può errare; ma queſta propoſizione fu dannata già da Aleſſandro VIII. nella *Propoſit.* 3. che diceva: *Non licet ſequi opinionem inter probabiles probabiliffimam.* Di più, ſe ciò foſſe vero, dice S. Antonino (a), come mai avrebbero potuto eſſervi tante opinioni contrarie tra' Santi in materia morale? Il Santo ne adduce più eſempj, e ſpecialmente quello di S. Bonaventura, il quale volea, che chi ſta in peccato mortale, è tenuto ſubito a confeſſarſi, ma S. Tommaſo negava queſt'obbligo. Lo ſteſſo ſcrive il dotto Morino dicendo: *Quicumque Annales Eccleſiæ attenderit, facile animadverteret Auctores Eccleſia-*

---

(a) S. Anton. p. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10.

*siasticos multa aliquando opinionum varietate discordes fluctuasse. (a)* Di più Natale Alefandro asserisce, che molti SS. Padri son caduti in alcuni errori; ma incolpabilmente: *Fatemur in singulis pene Patribus novos reperiri, in plerisque etiam errores. (b)* Ed in fatti riferisce Sisto Senese di S. Gio. Grisostomo: *Restat tertium, quod in præmissis Chrysostomi verbis continetur assertum, videlicet Saram in eo potissimum esse laudandam, atque imitandam, quod servandi Mariti causa Barbarorum sese adulterio exposuerit, consentiente tamen Marito in ejus adulterium, immo etiam suadente (c)*. Dovressimo dunque dire, che questi Santi son dannati, mentre han proferite opinioni senza dubbio erronee, senza poi emendarle; o almeno dire, che in quelle han sempre peccato mortalmente; ma non so chi avrà animo di ciò asserirlo.

Ma S. Tommaso, dice il P. Lettore, insegna: *Ignorantia, quæ causatur ex culpa, non potest subsequentem culpam excusare. (d)* Ma San Tommaso parla di quella ignoranza, che in se è colpevole per essere o affettata, o supina, com'egli stesso si spiega in altri luoghi, e specialmente nella Somma (e)  
do-

---

(a) *Morin. part. 3. Exerc. 5. cap. 9. de Sac. Ord.*

(b) *Nat. Alex. so. 3. Disp. 16. sect. 2. Idem scribit P. Berti Theol. l. 21. c. 17. n. 5.*

(c) *Sist. Sen. Bib. sac. Adnos. 99.*

(d) *S. Thom. in cap. 1. Epist. ad Rom.*

(e) *S. Thom. 1. 2. q. 76. a. 3.*

dove dice, che in due modi l'ignoranza può essere volontaria, e colpevole, *vel directe, sicut cum aliquis studiose vult nescire, ut liberius peccet: vel indirecte, sicut cum aliquis propter laborem, vel propter alias occupationes negligit addiscere id, per quod a peccato retraheretur. Talis enim negligentia facit ignorantiam ipsam esse voluntariam, & peccatum.* Si vero ignorantia sit involuntaria, sive quia est invincibilis, sive quia est ejus, quod quis scire non tenetur, talis ignorantia omnino excusat a peccato.

Replica il P. Lettore, ma S. Tommaso dice espressamente nel luogo di sopra citato: *Nec aliquis ignorans præceptum Dei ligatur ad præceptum faciendum, nisi quatenus tenetur scire præceptum.* Se ognuno dunque è tenuto a sapere i precetti divini, ognuno che li trasgredisce, non può essere scusato da colpa. Ma ciò, come di sopra dicemmo, lo stesso S. Dottore spiega, come debba intendersi, cioè che allora non è scusato, e pecca, quando *in ipso errore peccat*, cioè quando erra per negligenza. Ecco come scrive in conferma di ciò il P. Cutiliati: *Legis violatores non sunt illi, quibus nondum lex innotuit. Si autem data opera, & dolosa arte illius notitiam declinare studeant, jam sunt Violatores culpabiles in voluta causa ignorantie:* (a) Del resto S. Tommaso senza dubbio ammette darsi l'ignoranza in-

vin-

---

(a) Cutiliati. de Leg. cap. 2. §. 11. n. 57

vincibile anche ne' precetti naturali, secondo le parole poc' anzi notate di sopra: *Si vero ignorantia sit involuntaria, sive quia (si noti) est invincibilis, sive quia est ejus, quod quis scire non tenetur, talis ignorantia omnino excusat a peccato.* (a) Dice dunque, che l'ignoranza scusa affatto dal peccato, o perchè è di cose, che non siam tenuti a sapere, o perchè l'ignoranza è invincibile. Dunque, ancorchè l'ignoranza sia di cose, che siam tenuti a sapere, quando ella è invincibile, dice S. Tommaso, che affatto scusa dal peccato. E parla ivi, com'egli stesso avverte, della legge universale divina, della quale avea parlato nell' *art. 2.* antecedente:

Ma torniamo al punto, che una legge incerta non può indurre un' obbligazione certa, perchè la legge dubbia non può togliere all' Uomo la libertà, che certamente possiede. Dunque, dirà il P. Lettore, il possesso della libertà, che ha l' Uomo, precede il possesso della legge divina? Sì Signore, così va certamente; e così insegna ancora lo stesso Angelico Maestro, perchè sebbene la divina legge è eterna, nondimeno nella mente di Dio l' Uomo ancora è eterno; e *prioritate rationis*, da Dio è stato contemplato l' Uomo antecedentemente alla legge; poichè secondo la retta ragione, e la natura delle cose prima dal Legislatore si considerano i Sudditi, e poi la legge proporzionata, che dee loro imponsi. Dico

G

pro-

---

(a.) *Si Thom. 1. 2. q. 76. art. 3.*

*proporzionata* , perchè Dio certamente fece una legge diversa per gli Angioli, ed un'altra diversa per gli Uomini: ed intorno agli stessi Uomini fece una legge diversa per li Sacerdoti, un'altra per li Secolari: una diversa per gli Ammogliati, un'altra per coloro, che non han moglie. Questa dottrina dico non è mia, è di S. Tommaso, il quale (a) fa il quesito: *Utrum sit aliqua lex aeterna?* E poi ad primum vi fa questa obiezione: *Videtur quod non sit aliqua lex aeterna, omnis enim lex aliquibus imponitur, sed non fuit ab aeterno, cui aliqua lex possit imponi, solus enim Deus fuit ab aeterno; ergo nulla lex est aeterna.* E risponde: *Ad primum dicendum, quod ea quae in se ipsis non sunt, apud Deum existunt, in quantum sunt ab ipso cognita, & praordinata, secundum illud ( Rom. 4. ): Qui vocat ea, quae non sunt, tanquam quae sunt. Sic igitur aeternus divinae legis conceptus habet rationem legis aeternae, secundum quod a Deo ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso praecognitarum.* (b) Si notino le parole, *rerum ab ipso praecognitarum.* Ciò lo spiega diffusamente Bartolomeo Medina (c) dicendo: *Lex imponitur illis, qui existunt in se, vel in esse cognito; e poi soggiunge: Creaturae sunt Deo praesentes in aeternitate, non tantum secundum esse cognitum, sed etiam secundum veras*  
 exi-

(a) S. Thom. I. 2. q. 91. ars. I.

(b) S. Thom. I. 2. q. 91. a. I. ad I.

(c) Medin. in I. 2. S. Thom. q. 91. par. 28.

*existentias, & naturas reales*. Sicchè, *prioritate rationis*, prima da Dio fu contemplato l'Uomo come libero, e poi fu considerata la legge, che dovea legarlo. Per ragion d'esempio, Iddio ab eterno ha proibito l'omicidio, ma *prioritate rationis* prima considerò gli Uomini liberi, ed indi loro vietò, che uno uccidesse l'altro.

Udiamo l'altre opposizioni del P. Lettore: *L'Uomo (dice) non possiede altra libertà, se non quella ch'è soggetta alla legge, onde nulla può fare, se non a norma di quanto ella prescrive*. Ma bisogna distinguere: Altro è il possesso del dominio di Dio, altro è il possesso dell'esistenza della divina legge. E' certo che Iddio ha il dominio sovra dell'Uomo d'imporgli quelle leggi, che vuole; ma questo dominio non importa già, che ogni divina legge stia in possesso di obbligare l'Uomo, quantunque ella sia dubbia. E come mai può dirsi, che la legge abbia il possesso di obbligare l'Uomo, quando si dubita, s'ella vi sia, o no? Se la legge non è certa, tanto meno è certo il suo possesso. Sicchè l'Uomo possiede bensì la sua libertà soggetta alla legge generale, cioè a quella legge che l'obbliga come creatura dipendente da Dio di dover ubbidire a tutti que' precetti, che Dio gl'imporrà. Ma parlando poi delle leggi particolari, quando elleno sono state già manifestate all'Uomo, allora la di lui libertà non più possiede, ma è soggetta a quella; ma ben la possiede, fin tanto, che quelle non

gli sono abbastanza promulgate colla di loro scienza, perchè frattanto elle non obbligano. E questo appunto è quel che insegna S. Tommaso nel luogo a principio citato (a) dicendo, che la legge non ha virtù d'obbligare, se non dopo ch'è applicata agli Uomini: e che questa applicazione si fa colla notizia, che ricevono gli Uomini della legge per mezzo della stessa promulgazione: *Talis applicatio fit per hoc, quod in notitiam eorum deducitur ex ipsa promulgatione.* Dunque secondo S. Tommaso è certo, che l'Uomo, prima d'esser gli notificata la legge; non è legato da quella, e in conseguenza possiede la sua libertà non soggetta a tal legge.

Ma replica il P. Lettore, e dice, „ ( L' Uomo prima si considera secondo la ragione, „ e poi secondo la libertà, o sia volontà. „ Or questa ragione per esser retta dee dipendere dalla legge divina; altrimenti, se ella non si uniformasse alla legge, non sarebbe retta. Dunque se la ragione, essendo ella una partecipazione della legge divina, si considera prima della libertà; dunque la legge prima della libertà possiede. ) „

Qui vi bisogna una risposta ponderata, per togliere ogni equivoco. Rispondo dunque col P. Bovio, che nell' Uomo debbon considerarsi due sorte di Libertà: la Libertà che dicesi Fisica, e quella che dicesi Morale. La Libertà Fisica consiste nel poter fare alcun' azione, o pure

---

(a) S. Thom. 2. 2. qu. 91. de 4.

pure ometterla, o vero far la contraria. Questa Libertà presuppone già nell' Uomo la Ragione; ma a riguardo della Libertà Fisica la parola *Ragione* altro non importa, che la facoltà intellettuale, per mezzo di cui si rappresenta l'oggetto, come appetibile, o pure evitabile secondo le forze naturali, ma senza che s'induca necessità. La Libertà *Morale* aggiunge poi sopra la Fisica il far quell'azione lecitamente, o illecitamente. Questa seconda Libertà anche presuppone nell' Uomo la Ragione, ma diversamente; poichè la parola *Ragione* a riguardo della Libertà *Morale* dinota una cognizione, che non rappresenta semplicemente la cosa, come appetibile, o evitabile, come la rappresenta nello stato di Libertà Fisica; ma la rappresenta, secondo che la cosa è vietata, o comandata dalla legge, la quale rende lecito, o illecito quell'esercizio di Libertà.

Ciò premesso, ognun vede, che la Libertà Fisica è più ampia della *Morale*; giacchè la Fisica si estende per quanto le voglie, e le forze umane possono estendersi, laddove la *Morale* è ristretta fra' termini delle leggi: con un restringimento però tale, per cui l' Uomo, quantunque perda il poter lecitamente fare, nulladimeno non perde il poter assolutamente fare tutto quello, ch'è dentro la sfera de' suoi appetiti, e delle sue forze naturali. Dunque se la Libertà Fisica è posta nel poter fare, e la *Morale* nel poter lecitamente fare, è cosa manifesta, che la Liber-

tà Fisica precede la Morale; e la precede con priorità da natura, perchè l' Uomo può aver la facoltà di fare, o di omettere alcun' azione, senza che gli venga ristretta; ma non gli può esser ristretta questa facoltà, se prima non l'avea. Sicchè la Ragione della Libertà Morale è posteriore alla Ragione della Libertà Fisica, e da questa dipende. E se la legge si dice a ligando, perchè lega la libertà; dunque suppone la libertà, siccome la forma presuppone il soggetto. La legge toglie all' Uomo il poter fare quel che vuole, dunque presuppone che l' Uomo era antecedentemente libero a fare quel che volea. Quindi dice S. Tommaso, che la legge presuppone le creature come precognite, cioè come costituite nella loro Libertà Fisica, e secondo la Ragione considerata nel primo modo, e poi legate dalla legge.

Ora l' Avversario vuole, che il possesso stia per parte della legge, per causa che la Libertà dell' Uomo, come dice, è preceduta dalla Ragione, e la Ragione non è che una partecipazione della legge. Ma se gli dimanda, di qual Libertà, e di qual Ragione egli parla? Se parla della Libertà Fisica, non dice bene, perchè certamente ciò si dee intendere della Libertà Morale, la quale è regolata da quella Ragione, ch'è partecipazione della legge, o per meglio dire da quella Ragione, che rappresenta la legge; poichè da quel che si è detto, apparisce, che la Libertà Fisica, la quale non ha per sua  
rego-

regolatrice la Ragione ; che rappresenta la legge , ma la Ragione che rappresenta le cose come appetibili , e fattibili , secondo si è spiegato di sopra ; questa Libertà Fisica ( dico ) precede la Libertà Morale ; e precede la Ragione regolatrice di questa Libertà Morale . L' Uomo dunque è in possesso della sua Libertà Fisica ; e quindi può secondo quella liberamente operare , finchè però la Ragione regolatrice della Libertà Morale col rappresentargli la legge vietante non gli restringa l' anteriore Libertà Fisica di poter fare tutto il fattibile a più angusti termini del giusto , e dell' onesto . Posto poi ; che l' Uomo è in possesso della sua Fisica Libertà di eleggere quel che può fare ; la rappresentazione della legge ; affinchè sia sufficiente a circoscrivere ; e limitare la libertà naturale ; dee farsi con giudizio certo , e non basta che sia fatta con giudizio dubbio ; qual nasce dal concorso di due opinioni probabili ; perchè allora la Ragione regolatrice non già gli rappresenta la legge , ma il solo dubbio della legge , il quale non è legge .

In conclusione per vedere ; se la Ragione precede o no la Libertà ; bisogna vedere ; che cosa intendasi sotto nome di Ragione ; se s' intende il raziocinio , o sia la facoltà che ha l' Uomo ; quando giunge all' uso di Ragione ; di saper discernere le cose vere dalle false ; concediamo , che questa sorta di Ragione precede la libertà ; e la volontà ; ma questa Ragione nulla toglie alla Libertà

dell' Uomo. Se poi per Ragione s' intende l' attuale discernimento retto delle verità , allora neghiamo , che tal Ragione possiede prima della Libertà , perchè tal Ragione non lega la Libertà , se non dopo che gli è manifestata colla di lei cognizione . Ed in tal senso diciamo , che l' Uomo anche dotato di ragione , ma secondo il primo senso , nella mente divina è stato contemplato antecedentemente alla legge , come scrivemmo di sovra .

Oppone di più , e dice „ : Da questo vostro Principio ( cioè che la legge incerta non può indurre un obbligo certo ) non altro può dedursi , se non che quando vi sono due opinioni probabili , l' azione non sia certamente proibita , ma non già che non sia neppure probabilmente proibita . Onde l' opinione che sta per la legge , se non indurrà un obbligo certo , l' indurrà almeno probabile . Onde non farà mai lecita l' azione , perchè manca il dettame moralmente certo ; poichè , posta la probabilità eguale , dov' è mai la certezza morale ? „ E ciò siegue il P. Lettore a provarlo per più carte . Cosa che poteva farne di meno , perchè niuno gliel nega , che per operar lecitamente si richiede il dettame moralmente certo . Ma il punto sta , che questo dettame certo non solo può averfi da un Principio certo diretto , ma anche da un Principio certo riflesso , com' egli stesso me l' accorda nella pag. 45. dicendo „ : Se fosse  
 „ se

„ se vero , che nel caso d'incertezza della  
 „ legge , la legge non vi fosse , perchè non  
 „ promulgata abbastanza , allora ( siccome ac-  
 „ cennai ) avreste un principio certo , se non  
 „ diretto , almeno riflesso , onde formare un  
 „ dettame prudente certo di poter celebrare  
 „ lecitamente quel contratto , attesochè , non  
 „ essendovi legge che lo proibisca , qual ti-  
 „ mor saggio potrebbevi essere di trasgredire  
 „ la legge che certamente non v'è? „

Egli però nega questo mio primo fonda-  
 mento del Principio , cioè che la legge dubbia  
 non obbliga , perchè non è promulgata abba-  
 stanza ; e qui riprova insieme il secondo mio  
 fondamento , che la legge incerta non può in-  
 durre un obbligo certo , e dice così „ Ma  
 „ siccome questo Principio si è dimostrato fal-  
 „ sissimo , il ricorrere all'incertezza della leg-  
 „ ge , che non può indurre un' obbligazione  
 „ certa , non può esservi di veruno ajuto ,  
 „ perchè l'argomento dimostra , che con ta-  
 „ le incertezza della legge non si potrà mai  
 „ formare un dettame prudente certo dell'  
 „ onestà di celebrare il contratto . „ Ma io  
 rispondo al P. Lettore . Posto che egli ac-  
 corda potersi avere il dettame certo da un  
 Principio certo riflesso , perch' ora dice , che  
 quando vi sono due opinioni probabili , *non  
 farà mai lecita l'azione , perchè manca il det-  
 tate moralmente certo , poichè , posta la proba-  
 bilità eguale , dov'è mai la certezza morale ?*  
 Perchè io rispondo , che se manca nel con-  
 corso di due probabili il dettame certo per

lo Principio diretto, basta per render lecità l'azione, che vi sia il dettame per qualche Principio riflesso, che sia certo. Posto dunque che fosse vero uno de' due fondamenti del nostro Sistema, che la legge dubbia non obbliga, o perchè non è abbastanza promulgata, o perchè, essendo incerta, non può indurre un obbligo certo, ecco ch'io avrei già il dettame certo, per cui posso lecitamente operare.

Esclami poi egli, quanto vuole, dicendo che sono falsi, falsissimi i suddetti due fondamenti della nostra sentenza. In quanto al primo, che la legge dubbia non obbliga, perchè allora è abbastanza promulgato il solo dubbio della legge, ma non la legge, a me basta l'aver addotte le autorità di S. Tommaso, e degli altri Teologi, che di sopra ho riferite; risponda a quelle il mio Oppositore con ragioni, che persuadano, ed avrà vinta la causa. In quanto poi al secondo fondamento, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo, credo d'averlo ancora bastantemente provato, con provare colle dottrine dello stesso Angelico Dottore, che la libertà donata da Dio all' Uomo possiede anteriormente alla legge, avendo il Signore ab eterno contemplato l' Uomo prima sciolto, e dotato della libertà da esso medesimo Dio donatagli, e poi legato dalla legge; onde la di lui libertà non resta legata, se non dopo ch'egli ha avuta la scienza della legge. E questo dico è l'altro fonda-

men-

mento, che rende certo il Principio riflesso, col quale formasi il dettame certo, che sia lecito l' uso dell' opinione egualmente probabile, perchè una legge incerta non può legare la libertà ch'è certa, e che ha il possesso anteriore all' obbligo del precetto. Se non vi fosse altro, basta a provar questo fondamento la massima generale insegnata, e provata da S. Tommaso: *Nullus ligatur per præceptum nisi mediante scientia illius præcepti.*



## §. III.

*Si risponde a diverse altre Opposizioni  
del P. Lettore.*

**O**ppone per 1. la massima, che non è mai lecito l'esporsi al pericolo del peccato mortale, come insegna S. Tommaso: *Quicumque committit se discrimini peccati mortalis, peccat mortaliter* (a). Massima (dice) ricevuta anche da tutti i Probabilisti, dicendo tutti, che non può mai operarfi lecitamente col dubbio pratico del peccato. Ma chi mai (rispondo) ha negata questa massima? io non la nego, nego solamente quel che vuole inferirne l'Avversario. Egli vuol inferirne, ch'essendo le due opinioni egualmente probabili, chi s'appiglia alla meno sicura, già si espone (dice) *al pericolo di trasgredire la legge, ed in conseguenza di offendere Dio*. Ma adagio, che in questa conseguenza sta l'equivoco. Altro è il pericolo di trasgredire materialmente la legge, se mai ella esiste. Altro è il pericolo di peccar mortalmente, quando si opera coll'opinione egualmente probabile. Se allora si operasse in vigor della sola opinione probabile, ficchè si operasse col dubbio pratico di peccar mortalmente, certamente in tal caso si peccerebbe mortalmente; ma non quando

---

(a) S. Thom. *Quodlib.* 9. a. 15.

Ho si opera col dettame certo formato sopra del Principio riflesso, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata, o perchè la legge incerta non può indurre un obbligo certo; poichè allora, quantunque si operi col dubbio speculativo, non si opera col pratico: mentre col Principio certo riflesso già formasi il dettame moralmente certo dell'onestà dell'azione, e certamente allora non si pecca.

Seguendo poi egli a parlare con disprezzo de' mentovati fondamenti; o siano principj della nostra sentenza; li chiama *Principj fatti a capriccio, e chimere*; e soggiunge esser necessario; ch'io confessi *il contrario, qualora non voglio a bello studio accecarmi per non vedere la verità*. E poi dimanda: *Perchè non dissero questi santi Dottori (S. Agostino, e S. Tommaso) che ne' detti casi, essendo la legge dubbia, o non v'è la legge, o non poteva indurre obbligazione certa, come dite voi Monsignore?* Risponde Monsignore, e dice che non importa; che S. Tommaso non abbia approvato in termini espressi il Principio, che la legge dubbia non obbliga, perchè non è abbastanza promulgata; bastava aver detto il Santo, come riferimmo di sopra, che la legge, essendo una regola che s'impone all'Uomo, acciocchè si regoli con quella, bisogna che questa legge gli sia promulgata colla di lei notizia, mentre la legge non è altro, che *Ordinatio rationis promulgata*, come la definisce lo stesso Santo.

Cha

Chè per ciò, parlando poi della legge naturale, dice che la di lei promulgazione si fa, quando Iddio l'inferisce nelle menti degli Uomini, e la dà a conoscere ad essi col lume naturale. Or questa notizia (giacchè per suo mezzo si fa la promulgazione) dee essere una notizia certa, non già dubbia, come farebbe, quando sono probabili ambedue la opinioni contrarie; la ragione è chiara, perchè allora non resta già sufficientemente promulgata la legge, ma solamente vien promulgato il dubbio delle legge. E perciò lo stesso Maestro Angelico in più luoghi (a) dice, che la legge, essendo la misura con cui ciascuno dee misurarsi, dee essere certissima: *Mensura debet esse certissima*. Parlando poi dell'altra ragione, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo, quantunque S. Tommaso non dica queste proprie parole, dice nonperò, che le creature sono state considerate da Dio antecedentemente alla legge ordinata al governo di esse: *Æternus divina legis conceptus habet rationem legis eterna, secundum quod ordinatur ad gubernationem rerum ab ipso præcognitarum* (b). Se dunque prima è stato contemplato l'Uomo, e poi la legge, dunque l'Uomo prima è stato contemplato libero, e poi legato; ficchè la libertà dell'Uomo, essendo certa, non può

(a) S. Thom. I, 2. q. 19, a. 4. ad 3. & quest. 91. a. 3. ad 3.

(b) Idem q. 91. a. 1. ad. 1.

può esser legata, che da una legge certa. Di più dice S. Tommaso : *Sicut in corporalibus agens corporale non agit, nisi per contactum, ita in spiritualibus præceptum non ligat, nisi per scientiam, Unde nec ex imperio alicujus Domini ligatur aliquis, nisi imperium attingat ipsum, cui imperatur; attingit autem ipsum per scientiam. Unde nullus ligatur per præceptum aliquod, nisi mediante scientia illius præcepti (a)*. Se poi sotto la voce di scienza del precetto possa intendersi anche la sola notizia dubbia del precetto, qual' è quella, che si ha da due opinioni contrarie egualmente probabili, come pretende il P. Lettore, lo lascio alla considerazione de' Dotti. Come anche lascio loro a vedere, se sia ragionevole l' opinione del P. Lettore, il quale vuole non potersi dare ignoranza invincibile de' precetti naturali, ancorchè quelli siano molto rimoti da' primi Principj di natura. Di tutto già si è discorso di sopra.

Oppone per 2. che quando vi sono due opinioni egualmente probabili, una per la legge, un'altra per la libertà, non può darfi ignoranza invincibile della legge, e perciò non può mai averfi il dettame moralmente certo dell' onestà dell' azione, Quindi propone per parte mia questo argomento „: E' certo ( mi „ fa dire ) esser lecito di seguire l' opinione „ probabile, qualora tra due opinioni pro-  
„ ba-

---

(a) S. Thom. de verit. q. 17. a. 5.

„ babili, chi seguita la meno sicura, se per  
 „ avventura errasse, fosse invincibile la sua  
 „ ignoranza. Ora così è, che chi erra, se-  
 „ guendo tra due opinioni egualmente pro-  
 „ babili la meno sicura, il suo errore pro-  
 „ viene da ignoranza invincibile. Adunque  
 „ certamente è lecito di seguire tra due opi-  
 „ nioni egualmente probabili la meno sicu-  
 „ ra. Non è questo, Monsignore, l'argo-  
 „ mento vostro? „ E poi risponde col negar  
 la Minore, cioè che chi erra seguendo l'opi-  
 nione meno sicura, il suo errore provenga da  
 ignoranza invincibile. E lo prova con un  
 passo del P. Segneri, dove dice il Segneri,  
 che l'ignoranza non è invincibile, sempre che  
 vi è qualche motivo prudente di dubitare dell'  
 onestà dell'azione.

Ma con licenza del P. Lettore mio Mae-  
 stro, bisogna avvertire, che qui sta un altro  
 equivoco. Noi non diciamo, che chi opera  
 coll'opinione egualmente probabile meno sicu-  
 ra, è scusato dalla colpa (se mai fosse vera l'  
 opinione più sicura), perchè ignora invin-  
 cibilmente la legge, ma perchè ignora in-  
 vincibilmente la certezza, o sia la verità della  
 legge. Onde ben anche può dirsi, che finchè  
 dura il conflitto delle due opinioni egualmen-  
 te probabili, è invincibile l'ignoranza della  
 legge, perchè non può certamente affer-  
 marfi, ch'ella vi sia. Posto poi che la leg-  
 ge è dubbia, ella certamente non è a suffi-  
 cienza promulgata, e perciò non obbliga; e  
 su questo principio riflesso fondasi poi la

cer-

Certezza morale in seguire l'opinione meno sicura. E questa appunto è la risposta, che il P. Gonet dà a Fagnano, il quale voleva, che tra le due probabili necessariamente dee seguirsi la più tuta, perchè allora non v'è più ignoranza invincibile della legge. Ma risponde il P. Gonet: *Eum, qui, facta sufficienti diligentia ad inquirendam veritatem, agit ex opinione probabili, quando alia probabilior ei non occurrit, non agere ex conscientia practice dubia; subindeque nulli peccandi periculo se exponere; quia tunc certificatur moraliter per iudicium reflexum, quod habet, dicens: Qui facit totum quod in se est ad inquirendam veritatem, & illam consequi non valet, excusatur ratione ignorantiae invincibilis. Quod Principium est omnino certum, & unanimes fere Theologorum omnium consensu firmatum.* (a) Lo stesso scrive il P. Francesco Henno Probabiliorista (b) dicendo, che allora scusa l'ignoranza invincibile, non importando che vi sia il pericolo del peccato materiale. Onde non è l'argomento mio, come lo propone il P. Lettore. Se egli voleva favorirmi in far le mie parti, dovea proporlo così „: La legge per obbligare dee „ esser promulgata a sufficienza, e perciò „ dee esser promulgata come certa, altrimenti „ ti farà promulgato il dubbio della legge,

H

ma

(a) Gonet Manual. to. 3. tract. 3. cap. 16. circa fin.

(b) Theol. tri. 2. de Consc. D. 3. qu. 3. art. 7<sup>o</sup> Oppos. 3<sup>a</sup>

„ ma non la legge . Ora quando vi sono  
 „ due opinioni egualmente probabili contra-  
 „ rie, allora la legge non è promulgata a  
 „ sufficienza, e come certa, e perciò v' è l'  
 „ ignoranza invincibile della certezza della  
 „ legge. Onde in tal caso la legge non ob-  
 „ bliga, e ben possiamo servirci dell' opinio-  
 „ ne meno sicura . „

Gli esempj poi addotti dal P. Lettore dell' Uomo di corta vista, del quale non può dirsi, che abbia ignoranza invincibile del pericolo di cadere in una fossa, perchè non ravvisa con certezza la fossa: o del Cacciatore, che dubita, se quel che vede nella selva, sia Uomo, o fiera, scoccando la faetta, e uccidendo un Uomo, non può valergli la scusa, che non sapea certamente, che quegli fosse Uomo. Questi esempj, dico, niente già concludono a favore della rigida sentenza, perchè ivi si tratta di dubbio di fatto, e non di dritto. Se in quel luogo vi è la fossa, colui, passando avanti, certamente vi cade, sebbene non avesse avuto alcun sospetto, che ivi è la fossa. Chi uccide l' Uomo nella selva, ancorchè certamente l' avesse creduto fiera, se l' uccide, certamente uccide un Uomo; onde chi dubita, che ivi sia la fossa, o che quegli sia Uomo, cadendo, o uccidendo non può essere scusato dalla colpa, perchè in tali casi io offendo la legge certa, che mi proibisce di metter me, o il Prossimo a probabile pericolo di morte senza precisa necessità. Ma chi poi non ha certezza della legge,

trafigre=

trafcredendola , non offende Dio , perchè trafcrede una legge , che non obbliga , e per confequenza una legge , che propriamente non è legge ; mentre dice S. Tommafo , che l'obbligare è proprietà effenziale della legge . Il P. Suarez (a) diftingue così : Altro è , quando il dubbio è circa l'Operante ; altro è , quand'è circa l'Opera . Ed altro è , quando fi parla del pericolo nell'operare ; altro , quando del pericolo che effenzialmente è aneffo alla cofa . Una morale certezza , che il mio operare fia onefto , mi libera da ogni pericolo di peccato , ancorchè erraffi , perchè nafce l'errore da ignoranza invincibile . All'incontro qualunque probabilità , ed anche morale certezza , che un cibo non fia avvelenato , che nella via non vi fia il mio Nemico , quand'io erraffi , non mi libera dalla morte . E perciò in materia di medicina , è di valore di Sagramenti non può fequirfi l'opinione probabile , perchè quantunque ella fia probabile , e più probabile , fe la medicina è nociva , e fe il Sagramento è invalido , la probabilità non impedisce la morte dell'Infermo , o la nullità del Sagramento . Così dice il P. Suarez , e credo che non può fiegarsi meglio la differenza , che paffa tra il pericolo di peccare , che dipende dal dettame della cofcienza dell'Operante , e 'l pericolo del danno che dipende dal fatto della

H 2

fteffa

---

( a ) *Suar. 1. 2. 10. 3. D. 12. fecl. 6.*

stessa Opera. Del resto io per me non intendo, perchè da' Probabilioristi, diciamo meglio, da' Tuzioristi moderni tali paragoni sempre si mettano in campo, dopo che tante volte vi si è risposto, e si è dimostrato ad evidenza, che non fanno al caso. La sola distinzione di dubbio specolativo, e pratico scioglie tutte queste, e simili opposizioni.

Per 3. Mi contrasta quel che scrissi nella mia Dissertazione, ove io dissi così, „: Ma replica l' Autor moderno, e dice: *Quando vi sono due opinioni probabili, è illecito seguir la benigna, se non in vigor della legge, ch' è incerta, almeno in vigor del principio tenuto dagli stessi Probabilisti, cioè che ad operar lecitamente non basta il giudizio probabile, ma è necessario il giudizio certo dell' onestà dell' azione.* E poi risposi, „: Dunque, sempre che non è vietato il seguire l' opinione benigna in vigor della legge, per esser ella incerta, allora manca il legame, dal quale resti legata la libertà dell' Uomo; e perciò, non essendovi allora legge che obblighi, resta la libertà nel suo possesso; e per conseguenza l' azione è certamente onesta, giusta l' Assioma di Giustiniano ricevuto da tutti: *Cuique facere libet, nisi id a jure prohibeatur. Instit. de Jure person. §. 1.* E com' insegna ancora S. Tommaso per principio certo dicendo: *Illud dicitur licitum. quod nulla lege prohibetur. (a)*

Ora

---

(a) S. Thom. in 4. sent. Dist. 15, q. 2. a. 4. ad 2.

Ora a ciò replica il P. Lettore nella presente risposta „ : Ma quando vi sono due „ probabili, dee osservarsi la legge, benchè „ dubbia, se non in vigore di lei, almeno „ perchè a servirsi dell'opinione men tuta vi „ bisogna il giudizio certo dell'onestà, il qua- „ le non può averfi, , quando le opinioni „ sono egualmente probabili . „ Rispondo, che quantunque non può averfi questo giudizio certo dalla probabilità dell'opinione men tuta, si ha nondimeno dal Principio riflesso provato di sopra, che la legge dubbia non obbliga; e non essendovi legge, che mi obblighi ad astenermi da quell'azione, io son certo che lecitamente opero : risposta mille volte replicata, e questa mi pare, che qui possa bastare, per non ripetere sempre le stesse cose, e tediare chi legge.

Il P. Lettore dopo aver confutata, come pretende, la mia Dissertazione colle ragioni, le quali tutte si sciolgono col dire, che noi nell'operare non ci serviamo dell'opinione probabile per lo motivo diretto, perchè è probabile, ma per lo Principio riflesso certo, che la legge dubbia non obbliga; cerca poi di confutarla colle autorità. Ma è una cosa molto difficile a confutare una sentenza colle prove estrinseche, quando le sue ragioni intrinseche son certe. Egli comincia a confutarla colle Scritture, con cui ci viene imposta l'osservanza esatta delle leggi divine: *Quod precipio tibi, hoc tantum facito, nec addas quidquam, vel minuas. Dominus Deus*

*tuus praecepit tibi, ut facias mandata haec. & custodias, & impleas ex toto corde. Deuter. 26. 16. Serva mandata mea, & vires, & legem meam quasi pupillam oculi tui. Prov. 7. 2. Tu mandasti mandata tua custodiri nimis. Psal. 118. 4. Omnia probate: quod bonum est, tenete: ab omni specie mali abstinete. i. Theff. 5. 21.* Come poi il P. Lettore da queste Scritture ne ricavi, che debbiano rigorosamente osservarsi anche le leggi incerte, io non lo so. Io non so altro ricavarne, che siamo obbligati in primo luogo usar diligenza per indagar la verità nelle nostre azioni, cioè se quelle siano proibite o no da qualche legge certa, e trovando la legge certa, o moralmente certa per una opinione molto più probabile, che non è la contraria, siam tenuti con tutta l'esattezza ad osservarla; ma non già che siam tenuti ad osservare anche i precetti dubbj, che non sappiamo, se Iddio a noi l'ha imposti, o no. Io tengo per certo, che in tanta varietà di mille e mille dubbj, che possono forgere nelle menti umane per l'oscurità cagionata alla natura dal peccato originale, ed attesa la debolezza dell'Uom infetto dal peccato, Iddio non ha voluto obbligare gli Uomini ad osservare anche le leggi incerte, che si moltiplicano, quanti sono i dubbj che possono occorrere circa le leggi. Se la natura umana avesse quei lumi chiari, che avea prima del peccato, scorgerebbe distintamente la verità delle cose. Ma da che ella è restata ottenebra-

brata nelle sue cognizioni per cagion della colpa, non vede, se non di rado le verità come sono, e sempre dubita. Onde se avesse il peso di osservare non solamente le leggi certe, ma anche le dubbie, farebbe un peso intollerabile, e moralmente impossibile alla debolezza umana; poichè dovrebbe osservare non solo le leggi certe, ma ( come ho detto ) tante altre leggi, quanti sono tutti i dubbj, che si rappresentano alla mente: i quali dubbj sono innumerabili per la maggiore o minor cognizione delle menti umane, e per la moltitudine degli accidenti, e delle circostanze de' casi.

Indi passa il mio Oppositore a confutar il mio Sistema coi Canoni, cioè con quel detto de' Canoni: *In dubiis tutior via eligenda est*. Egli dice, che questa Massima è stata sempre ricevuta dalla Chiesa, e da' Sommi Pontefici, di seguire ne' casi dubbiosi sempre la parte più sicura, citando il Card. Petra, che lo scrive. Ma noi leggiamo altri Autori non meno dotti del Card. Petra, i quali scrivono il contrario, specialmente Cristiano Lupo in più Capi ( a ) dimostra, che i Sommi Pontefici, e la santa Chiesa sempre han permesso l'uso delle opinioni egualmente, o sia gravemente probabili. Ed in fatti sappiamo, che i Pontefici han dispensato ne' voti solenni de' Religiosi, contra la sentenza di

H 4

tan-

---

( a ) Lupo tom. 9. p. 1. Dis. 1. cap. 4. §. 6.

tanti gravi Autori, come di Turrecremata, di Aragonio, di Silvestro, di Soto, e di altri. Sappiamo ancora, che più Pontefici hanno dispensato nel matrimonio rato contra la sentenza di S. Bonaventura, di Scoto, e di tanti altri. Anzi riferisce Soto, che Adriano VI. in un certo matrimonio rato dispensò contra il proprio sentimento, fidato solamente alla sentenza di Gaetano: *Adrianus VI. (son le parole di Soto) vir tum utriusque juris peritissimus, tum & rei theologicæ non infime doctus, cum ab illo hujusmodi dispensatio fuisset postulata, oblataque faultrix Cajetani sententia, demiratus est virum theologum hoc sibi in animum inducere potuisse, & ideo improbis precibus succumbens, responderet se dare quod posset, sed tamen credere nihil posse. (a)*

E' vero poi, che i Pontefici per lo più hanno ammonito à seguitare le sentenze più sicure; ma non sempre hanno imposto ab abbracciarle, come apparisce da più Canoni, e specialmente dal *Cap. Ex parte 18. de Censib.* ove era il caso, che alcuni, avendo fatto un voto, dubitavasi se eran tenuti al più, o almeno, secondo il tenore della promessa fatta, e fu detto, che atteso tal dubbio fossero tenuti al meno, e non al più: ma secondo la regola del P. Lettore, coloro per non mettersi a pericolo di trasgredire la legge divina per

---

(a) *Sotus in 4. Dist. 27. q. 1. a. 4.*

per lo voto fatto, doveano condannarsi al più, non al meno.

In oltre scrissi nella Dissertazione „: Se vi „ fosse legge certa (*bisogna ch' io ripeta le parole ivi scritte, per vedere se reggono le risposte date dal P. Lettore*) di dover sempre seguire ne' dubbj le sentenze più tute, quomodo potuisset Ecclesia concedere Conjugi, qui dubitat de sua potentia ad copulam, ut possit eam per triennium experiri, semper ac non sit de impotentia certus, ut habetur in *cap. Laudabilem, de Frigid.* &c. Ideo dicendum, quod lex non accedendi ad alienam non obliget, nisi casu quo certe ipsa lex existit, alias in dubio possidet Conjugis libertas. „ Risponde per prima il P. Lettore, che in tal caso, concorrendo due leggi, entra la perplessità, la quale scusa il Coniuge, *in accedendo ad non suam*. Rispondo. Questa perplessità può aver luogo nel caso, che il Marito accedit ad reddendum debitum, ma non già, si accedit ad petendum, perchè allora può astenersi di cercare il debito senza alcuno scrupolo, Di più dice il P. Lettore, che in tal caso potest Coniux reddere, & petere, quia suum acquisitum jus est certum, & contra incertum est, an impedimentum impotentiae sit perpetuum. Ma questa risposta stabilisce la nostra sentenza, poichè, se fosse vero, come vuole il mio Oppositore, che il possesso della legge eterna precede ogni libertà, e dritto dell' Uomo, e che la legge divina, benchè dubbia, certamen-

mente obbliga; dovrebbe dirsi necessariamente, che quando entra il dubbio della legge, che prohibet accedere ad non suam, resta impedita la libertà. Ma la Chiesa non dice così, dice che il Conjuge bene potest accedere, & experiri per triennium, e perchè? perchè, finchè dura il triennio, la legge non accedendi ad mulierem non suam, aut dubie suam, in tal caso è legge dubbia, che non impedisce la libertà, che il Conjuge ancor possiede di accostarsi. Dopo il triennio però, perchè l'impotenza si presume certamente perpetua, allora la legge proibente si rende moralmente certa, e perciò resta impedita la libertà di accostarsi.

Alla Massima poi, che *in dubiis tutior pars eligenda est*, io già nella Dissertazione ho riferite le risposte, che danno molti Autori a questo Detto de' Canoni, che sempre da' Probabilioristi si mette innanzi. Ma perchè il P. Lettore le disprezza tutte, come vane, ed *arzigogoli*, bisogna, ch'io qui in breve le ripeta. Primieramente, io già riferii nella Dissertazione le autorità distese di Giovanni Nyder, di Tabiena, di Gersone, e di Silvestro, e specialmente di S. Antonino, i quali dicono, che quel Detto s'intende di consiglio, non di precetto: almeno che non s'intende posto da' Canoni, come una legge universale per tutti i casi dubbj. S. Antonino dice così: *Inducunt illud, In dubio tutior via eligenda est. Respondetur hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, &*

*non de salutis necessitate, quoad omnia dubia* .  
 (a) Il P. Lettore mi oppone, ch' io nel riferire quest' Autorità, ho mancato o in tacere quel che ho letto nella Somma del Santo, o in non leggere in fonte le di lui parole; perchè, dice, che se le avessi lette, vi avrei trovata la mia confusione, e vergogna. Ma vediamo, ove sta questa mia confusione, e vergogna. Egli dunque mi oppone due cose, la prima, che dalle parole antecedenti, e conseguenti si vede, che il Santo nel luogo citato non parla di chi sta (come io supponea) fra due sentenze dubbie, o probabili, e si appiglia alla benigna, per ragion che la legge è dubbia; ma parla di chi fra le due opinioni tiene la benigna per vera, ed a quella si appiglia senza esitazione, ma solamente con qualche scrupolo leggiero, che lo disprezza. La seconda cosa è, che S. Antonino tiene per certo, che tra le due opinioni dubbie vi è l'obbligo di seguire la più tuta, appunto per la Regola, *In dubiis tutior via est eligenda*. E ciò lo prova con rapportare, che il Santo dopo aver riferito il sentimento di un certo Lorenzo, il quale *consultuit omnibus, quod debeant se ab hujusmodi emptione abstinere*, egli il santo Arcivescovo nel §. 29. scrive poi così: *In hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda ( ut dicitur de Spons. cap. Juvenis )*

---

(a) S. Anton. p. 2. tit. 1. cap. II. §. 31.

nis ) ideo consulendum est unicuique , ut ab emptione talium jurium abstineant , sicut concludit præfatus Laurentius . Onde conclude il P. Lettore , che S. Antonino tiene per certo , che in vigore della suddetta Regola de' Canonici nelle opinioni dubbie dee sempre tenersi la più sicura .

Per rispondere bisogna , ch'io qui trascriva intieramente la dottrina insegnata da S. Antonino nel luogo citato . Ivi al §. 28. riferisce il Santo , che vi era un gran contrasto in quei tempi tra' Savj , se fosse lecito un certo contratto di compra . Si opponea da alcuni a questo contratto la dottrina di S. Tommaso , che dice : *Error , quo non creditur esse mortale , conscientiam non excusat a toto , licet forte a tanto .* (a) Onde S. Antonino nel detto §. 28. dice così „ : Notandum est , quod „ dicit S. Thom. in quadam Quæst. de quodlib. quod quæstio , in qua agitur de aliquo actu , utrum sit peccatum mortale , vel non , nisi ad hoc habeatur auctoritas expressa Scripturæ sacrae , aut Canonis Ecclesiæ , vel evidens ratio nonnisi periculosissime determinatur . Nam si determinet , quod sit ibi mortale , & non sit , mortaliter peccabit contra conscientiam , ædificat ad gehennam . Si autem determinatur , quod non sit mortale , & est , error suus non excusabit eum „ a mor-

---

( a ) S. Thom. Quodlib. 9. art. 15.

» a mortali. Sed hoc secundum videtur sane  
 » intelligendum , quando erraret ex crassa  
 » ignorantia ; secus si ex probabili , puta  
 » quia consuluit Peritos in tali materia , a  
 » quibus dicitur illud tale non esse mortale ;  
 » videtur enim tunc in eo esse ignorantia  
 » quasi invincibilis , quæ excusat a toto . Et  
 » hoc quantum ad ea , quæ non sunt expres-  
 » se contra jus Divinum , vel naturale , vel  
 » contra articulos fidei , & decem præcepta ,  
 » in quibus ignorans ignorabitur , ut ait  
 » Apostolus , & habetur 1. Quæst. 4. §. fin.  
 » Et si diceretur hic esse usuram , & usu-  
 » ra est contra Decalogum . Responderetur ,  
 » sed hunc contractum esse usurarium non  
 » est clarum , cum Sapientes contraria sibi  
 » invicem in hujusmodi sentiant . ( Si notino  
 » queste parole : *Sed hunc contractum esse usu-*  
 » *varium , non est clarum , cum Sapientes con-*  
 » *traria sibi invicem in hujusmodi sentiant .*  
 » Onde si parlava già d' un contratto controver-  
 » so , da alcuni stimato usurario , da altri no . )  
 » Cum autem dicitur ignorantia juris natura-  
 » lis non excusare , intelligitur de his , quæ  
 » expresse per se , vel reductive sunt circa  
 » jus naturale & divinum , ut contra fidem ,  
 » vel præcepta per evidentes rationes , vel  
 » determinationem Ecclesiæ , vel sententiam  
 » communem Doctorum ; & non de his ,  
 » quæ per multa media , & non clare proban-  
 » tur esse contra præcepta , & articulos .

Indi al §. seguente 29. soggiunge S. Anto-  
 nino il passo riferito dal mio Oppositore : *In*

*hu-*

*hujusmodi ergo, quia in dubiis tutior via est eligenda (ut dicitur de Spons. Cap. Juvenis) ideo consulendum est unicuique, ut ab emtione talium jurium abstineant, sicut concludit prefatus Laurentius.* Il P. Lettore vuole, che la parola *consuluit* non s'intenda per consiglio, ma per un' ammonizione del Santo dell'obbligo di astenersi da quel contratto in vigore della legge generale, che in *dubiis tutior via est eligenda*. Ma io trovo, che immediatamente appresso scrive il Santo così: *Quod si tale consilium recipere recusaret quis, reputans illa licita esse ex rationibus, seu consiliis habitis a Sapientibus circa hæc, & predicta jura emere intenderet, relinquendus videtur judicio suo, nec condemnandus ex hoc, aut deneganda absolutio.* Or se fosse vero, come vuole il P. Lettore, che S. Antonino tenea doverfi in tal caso necessariamente seguirsi il più sicuro per la Regola de' Canon, non potea poi dire, che chi non volea ricevere il consiglio, non dovea condannarsi, nè negarglisi l' Assoluzione. Quel *consulendum* dunque dee intendersi, come un mero consiglio, e non già come ammonizione di obbligo. E che in fatti il Santo parlava di consiglio, e non di precetto, costa da quel che scrive poco appresso al §. 31. dove dice: *Quod autem volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: In dubiis tutior via est eligenda.* E poi risponde: *Respondetur hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, non de salutis necessitate, quoad omnia dubia, alioquin oportet*

*oporteret omnes Religionem intrare*. Da quest' ultimo testo di S. Antonino chiaramente si ricavano le risposte ad ambedue le opposizioni del P. Lettore. In primo luogo si ricava, che il Santo non tenea già, ch'era legge universale in tutti i casi dubbj quella Massima, *In dubiis tutior via est eligenda*; ma ne' dubbj speculativi, che occorrono nel caso di due opinioni probabili, come appunto era il caso di quel contratto, tenea che la suddetta regola fosse di consiglio, non già di precetto. Non importa poi che ivi abbia addotto l' esempio, o sia l' assurdo, dicendo che se quella regola, che ne' dubbj dee seguirsi la parte più tuta, correffe in tutti i dubbj, ognuno sarebbe tenuto a farsi Religioso; dal che ne deduce il P. Lettore, che la riferita risposta del Santo vale solamente per le materie di consiglio, ma non per quelle di precetto. Poichè si risponde, non esser necessario, che i paragoni si uniformino in tutte le parti col soggetto, di cui si tratta. Del resto è certo, che il Santo risponde con ciò direttamente a coloro, che diceano essere illecito il contratto per la mentovata Massima de' Canon: *Quod autem volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: In dubiis tutior via est eligenda*. Ecco che qui parla di materie non solo di consiglio, ma anche di precetto, e parla individualmente di quel contratto speculativamente dubbio, e risponde, *Hoc esse verum de honestate, & meriti majoritate, non de salutis necessitate quoad omnia dubia*.

bia. Sicchè parlava qui propriamente di quel contratto, e dice che per questo contratto, supposto già come dubbio, non era già di pre-cetto, ma di consiglio quella Regola de' Canoni.

In oltre ricavasi da tal passo la risposta alla prima supposizione del P. Lettore, cioè che colui, il quale volea fare il contratto, lo giudicava certamente lecito, non già dubbio, avendo per vera l'opinione che 'l difendea. Ma S. Antonino non intendea certamente parlare d' un'opinione tenuta per vera, ma d' un'opinione avuta per dubbia; altrimenti all'obbiezione di coloro, che volean provare esser quel contratto illecito appunto per quella regola, di doverli tenere il più sicuro ne' dubbj (*Volentes probare contractum esse illicitum, inducunt illud: In dubiis tutior via est eligenda*) inettamente avrebbe contraposta il Santo quella risposta, che tal detto de' Canoni non era di necessità, ma solo di maggior merito: *Hoc esse verum de honestate, & majoritate meriti, non de necessitate quoad omnia dubia*; poichè avrebbe dovuto dire, che quella Regola correva solamente ne' casi dubbj, ma non già quando l'Operante sta certo della verità della sua opinione; il Santo non però dice, che quel detto de' Canoni non era di pre-cetto universale per tutti i dubbj (*quoad omnia dubia*) ma sol di consiglio per li dubbj speculativi, che son probabili dall'

una

una ; e dall' altra parte ; e specialmente per quel contratto di cui parlavasi , il quale era solo probabilmente lecito ; giacchè molti Savj lo difendeano , e la Chiesa niente avea determinato in contrario ; quantunque ben fosse dubbio , per ragione che altri sentivano il contrario , come prima avea notato al §. 28. Onde poi al §. 32. soggiunge : *Item cum dicunt , quod exponere se periculo peccati mortalis est mortale secundum B. Thomam &c. Respondetur : Qui emit prædicta jura , potest non dubitare de hoc , sed opinari licitum esse , ex quo per Ecclesiam non est determinatum contrarium , & multi Sapientes & Periti licitum asseverant .* E ciò era dove si appoggiava il dettame pratico per celebrar lecitamente quel contratto dubbio ( come si era dichiarato di sopra nella prima obbiezione fatta ) uscendo dal dubbio pratico , e dal pericolo di peccare , cioè perchè la Chiesa non avea determinato il contrario , e perchè molti Periti approvavano per lecito quel contratto , non ostante che quello fosse anche probabilmente illecito per l' autorità degli altri Savj , come dee necessariamente intendersi , supposta già la prima obbiezione fatta di sopra , che essendo dubbio il contratto , dovea proibirsi in vigor della detta Regola , *In dubiis tutior via est eligenda* ; ma a quella prima obbiezione già il Santo avea risposto , che tal Regola non correva per questa sorta di dubbj , per cui vi erano sentenze dall' una , e dall' altra parte , e perciò era lecito far il contratto .

I

Al-

Altri Autori poi, come Soto, l' Abbate, e Suarez (a) dicono, che la Regola, *In dubiis tutior via est eligenda*, non corre per tutti i dubbj, ma solo per li casi proposti ne' testi, e per li dubbj di fatto, e non di jus; e soggiunge il P. Suarez, che questa sentenza è comune, ed indi conclude al (n. 13.): *Denique infero decisiones illas non extendendas ad omnes casus dubios, obligando omnes, ut, in conscientia semper teneantur suscipere, quod est tutius, quia non semper habent locum rationes, quae ibi moverunt Pontifices. Praecipue mihi est certum non extendi ad dubium juris, quia solum agunt de dubio facti: neque in dubio facti, cum sit longe dissimilis ratio, quia ubi jus non est certum, non fit injuria.* E cita per se S. Antonino, Silvestro, Navarro, Angles, Henriq. (b); e così dicono ancora Gersone, Nyder, Tabiena, Silvestro, Pelbarto, ed Angelo.

Io nonperò a quest' opposizione di tal. Massima, *In dubiis tutior pars est eligenda*, mi re-

(a) Soto de Justit. l. 7. p. 3. a. 2. Suar. 10. 5. in 3. p. D. 40. Sect. 6. n. 8. Abbas in Cap. Significasti.

(b) S. Ant. vide loc. cit. Sylvest. v. Jejunium q. 10. n. 27. Dict. 2. in fin. Nav. Man. cap. 27. n. 181. Angles p. 1. de Jejun. q. 9. a. 1. Dub. 2. Concl. 3. Henriq. lib. 14. de Irreg. Cap. 3. n. 4. in fin.

restringo a due risposte, che mi pajono incontrastabili. Che dice la Massima? *In dubiis tutior via eligenda est*. Bene. Dunque, sempre che la coscienza sta nel dubbio, l'Uomo non può operare senza grave rimorso (e tali appunto erano i casi de' testi, ne quali non poteasi formare il dettame certo nè diretto, nè riflesso per l'onestà dell'azione). Ma che osta la suddetta Massima, quando l'Uomo con qualche principio riflesso formasi il dettame pratico moralmente certo? allora non si sta più in *dubiis*. Che poi ben possa formarsi il dettame certo con qualche principio certo riflesso, niuno può dubitarlo, nè lo stesso mio Oppositore ne dubita (come abbiám veduto di sovra), e gli stessi Canonì l'ammettono, come specialmente può vedersi nel *Cap. Dominus, de Secund. nupt.* e nel *Can. Quid culpatur 4. Dist. 1.* ed in altri.

L'altra risposta è questa: La sentenza, che questa Massima di dovere eleggere la via più sicura, sia una legge generale per tutti i dubbj, sicchè in tutti i dubbj diretti anche di jus, e speculativi, che in pratica potessero risolversi con qualche principio riflesso certo, ella ci obblighi a seguire l'opinione più tuta, non è certa, anzi neppure io la tengo per probabile, ma per improbabilissima, semprechè può il dubbio deporfi col dettame certo riflesso; e così tengono comunissimamente Soto, l'Abbate, Covarruvia, S. Antonino, Silvestro, Navarro, Angles, Henriquez, Sua-

rez ec. ( a ). Posto ciò, io dico: questa legge che in tutte le forte di dubbj di fatto, e di jus, pratici, e specolativi vi sia questa legge di seguire il più sicuro, almeno è una legge dubbia, e se è legge dubbia, non è legge che obbliga.

Così scrissi già nella Dissertazione; ma il P. Lettore mi fa ora questa opposizione: Se dunque tal legge ( di dover seguire in tutti i dubbj la via più sicura ) è dubbia, preferire appoggiata a gravi fondamenti, dunque ( dice ) non è certo il vostro Sistema, che le leggi dubbie particolari non inducano obbligazione, mentre è probabile esservi la legge generale, che nel dubbio obbliga ad attenerli sempre alla sentenza più sicura. Ed indi conchiude: *Adunque tutto il vostro sistema è per terra, senza speranza di poterlo più sostener in piedi.* Ma piano, mettiamo in chiaro gli argomenti, mio, e suo, e vediamo dove sta la fallacia. L'argomento mio è questo: La legge dubbia non obbliga ( il che  
lo )

---

( a ). Soto de Just. l. 7. q. 3. a. 2. Abbas in cap. Significasti, de Covarruv. in Clement. Si furiosus de Hom. S. Antonin. p. 1. tit. 3. cap. 10. §. 10. post 6. reg. v. Notandum est, Sylvest. v. Jejunium q. 10. n. 27. dict. 2. in fin. Navar. Man. cap. 27. n. 181. Angles p. 1. de Jejun. q. 9. a. 1. dub. 2. concl. Henriqu. l. 14. de Irreg. cap. 3. n. 4. in fin. Suar. 20. 5. in 3. p. D. 40. sect. 5. n. 14. ad 18. & sect. 6. n. 8.

lo suppongo altrove già provato ): Questa legge generale de' Canonî, di doverci attenerne ne' dubbj al più sicuro, ella almeno è dubbia. Dunque non è legge, che obbliga. Mi pare che l'argomento secondo le regole della Dialettica ben conchiuda.

L'argomento poi del P. Lettore è questo: *Voi accordate, che la legge, di cui parliamo; per lo meno sia legge dubbia. E se è dubbia; è appoggiata sopra fondamenti ugualmente, o quasi ugualmente probabili che quei della sentenza contraria, altrimenti non sarebbe dubbia, ma certamente falsa. Adunque la sentenza vostra non è certa.* Come da tali premesse deducasi tal conseguenza, io non lo so: *La legge de' Canonî per lo meno è probabile, dunque il vostro principio ( che la legge dubbia non obbliga ) non è certo.* Chi non vede, che il mio Oppositore qui esce da' termini? Propone egli poi l'argomento in altra maniera, ma in sostanza dice lo stesso, e finalmente conchiude: *Pensatevi pure, e ripensatevi, Monsignore, quanto volete, che non verrete a trovare giammai qualche conveniente risposta all'argomento.* Ma senza molto pensarvi, e ripensarvi rispondo, che ne' dubbj la più sicura, io non l'ho per probabile, ma per improbabilissima, secondo le ragioni già addotte; ma dato che non fosse improbabile, al più ella non è che probabile, mentre vi sono tante autorità, e motivi, che la confutano; e se è solamente probabile, ella non è certa, ma dubbia, e come dubbia non

obbliga. Come dunque può valere il suo argomento: Se quella legge generale per lo meno è probabile, dunque il vostro principio non è certo? Lascio a considerarlo a chi legge. La mia risposta in somma è questa: La stessa ragione, la quale mi persuade, che le leggi particolari non obbligano, quando son dubbie, poichè allora non sono abbastanza promulgate; quella stessa mi assicura, che questa legge universale di doverci attenere in tutti i dubbj alle opinioni più tute, essendo ella incerta, non m'obbliga: e perciò l'opinione, che la Massima de' Canonici di dover eleggere ne' dubbj il più sicuro sia una legge generale per tutte le forte de' dubbj, ancorchè tal opinione fosse probabile, ella non inferma la certezza del mio Principio, che tutte le leggi divine, sieno generali, o particolari, sempre che sono strettamente dubbiose, non inducono obbligo certo. Quel che ho detto poi, parlando della supposta legge universale, *essendo ella incerta*, io l'ho detto per risponder direttamente all'argomento oppostomi del P. Lettore, e per mettere avanti l'altra mia ragione, cioè che quantunque la legge di dover seguire il più sicuro in tutti i dubbj fosse una legge dubbia, almeno è una legge, che non obbliga. Del resto, come dissi di fovra, io tengo per certo, che non vi è questa legge universale per tutti i dubbj, ma solamente per quelli che non possono deporfi praticamente dalla coscienza con qualche principio cer-

certo diretto, o riflesso. Questa legge universale, replicò, non vi è, nè vi può essere secondo S. Tommaso, il quale insegna, che non può esservi una legge che obblighi, prima ch'ella non sia conosciuta, e di cui non se ne abbia la scienza. E quando dissi nella mia Dissertazione, *questa legge generale almeno è dubbia*, non intesi dirlo nel senso, come l'intende il mio Oppositore, cioè che è certa, o almeno è dubbia, ma nel senso contrario (come apparisce dal contesto) cioè che questa legge generale non v'è (com'io tengo per certo) o almeno è dubbia.

In oltre mi oppone quel che si trova scritto nella Lettera Circolare del 1749. da Benedetto XIV. per la Preparazione dell'Anno Santo in Lingua Italiana dove il Pontefice ammonisce il Confessore così: „: Nelle „ materie dubbie non dee fidarsi della sua „ privata opinione; ma prima di rispondere „ re, si contenti di vedere, non un sol libro „ bro, ma ne veda molti: veda tra questi i „ più rispettabili, e poi prenda quel partito, „ che vedrà più assistito dalla ragione, e dall' „ autorità. Così ci spiegammo nella stessa „ Lettera Circolare sopra le Usure (ch'è „ la 143. del tom. 1. del nostro Bollario al „ §. 8. ec.); e così ora ripetiamo, non do- „ vendo la massima esser ristretta alla sola „ materia delle usure ec. „

Ma a questa opposizione già ho risposto nella mia Lettera Apologetica, data fuori dopo la Dissertazione, ed ho detto primie-

ramente, che la Lettera Latina, che porta la data dello stesso giorno, non dice così, ma dice: *Libros consulant, quorum doctrina solidior, ac deinde in eam descendant sententiam, quam ratio suadet, & firmat auctoritas; nec aliud sane docuimus in nostra Encyclica super Usuris &c.* Sicchè la Lettera Latina non dice, che dee seguirsi il partito più assistito dalla ragione, e dall' autorità, ma che debbono consultarsi quei libri, che sono di dottrina più solida, e poi s' abbracci quella sentenza, che vien persuasa dalla ragione, e fermata dall' autorità. Il P. Lettore intende queste parole per quella sentenza, che vien provata per unica vera; ma io, e molti altri meco l' intendiamo per quella sentenza, che secondo la ragione, e l' autorità vien provata per sodamente, e veramente probabile, condizione che vien comunemente richiesta dagli Autori probabilisti per tutte le opinioni gravemente probabili, cioè che sieno assistite dalla ragione, e dall' autorità, altrimenti dovrà sempre seguirsi l' opinione più tuta. Dico di più, che certamente dee più attendersi la Lettera Latina, che l' Italiana; prima perchè l' Italiana riguarda la sola Italia, ma la Latina riguarda tutto il Mondo Cristiano. In secondo luogo, perchè la Latina più si uniforma alla Lettera fatta prima nel 1745. sopra le Usure, citata dello stesso Papa, ove diceasi: *Plures Scriptores examinent, qui magis prædicantur; deinde eas partes sus-*

sci.

*scipiant , quas tum ratione , tum auctoritate confirmatas intelligent .* In oltre , ancorchè dovesse attendersi l'Italiana, dove mai sta dichiarato, ch'ella contenga un rigoroso precetto, e non già un semplice consiglio, essendo indubitato, che ogni Confessore (ordinariamente parlando) dee consigliare i suoi Penitenti nelle opinioni probabili dall' una e dall' altra parte a seguire le più tute? Per ultimo rispondo, ancorchè quello non fosse consiglio, ma precetto, altro con ciò non resterebbe riprovato, che l' uso dell' opinione meno probabile, ma non già l' uso dell' egualmente probabile. Aggiungo, se Benedetto XIV. avesse tenuto, che non possono seguirsi le opinioni probabili meno tute, ingiustamente nella sua Opera *de Synodo*, ristampata da esso, ed accresciuta di molte dottrine in tempo del suo Pontificato, avrebbe vietato a' Vescovi di condannare molte opinioni, che oggidì tra gli Autori son molto controverse, ed universalmente tenute per dubbie, com'è l' opinione, che *Clerici sunt veri domini fructuum Beneficiorum suorum*; e la ragione che ne adduce, *Quia id controversitur inter Theologos*. (a) Così anche parla delle opinioni, che vi sono circa il dare il Viatico per nuovo pericolo sopraggiunto a chi nello stesso giorno si è comunicato, con-

chiu-

---

(a) *Bened. XIV. de Syn. Cap. 1. n. 23.*

chiudendo: *In tanta opinionum varietate, Doctorumque discrepantia, integrum erit Parocho eam sententiam amplecti, quæ sibi magis arripserit.* (a) Così anche parlando della questione, se sia sacrilegio ricevere il Suddiaconato in peccato mortale, conchiude: *Dubii pariter causa & nos hæremus; ideo autem rationes attigimus, ut videant Episcopi non posse indubitanter sacrilegii damnari, qui cum conscientia peccati lethalis Ordines Diaconatu inferiores suscipere non reformidat.* Con tutto che l'opinione, che sia sacrilegio è di S. Tommaso, e di tanti altri, e non può dubitarsi che sia sodamente probabile; pure dice Benedetto, che non dee condannarsi di certo sacrilegio. Ingiustamente dunque (dico) egli avrebbe a' Vescovi proibito il condannare in questi casi l'opinioni benigne per la ragione, ch'erano dubbie, e controverse; ma per la stessa ragione ch'erano così dubbie, e controverse, se egli avesse tenuta per legge universale, ed obbligate il Detto de' Canonî, che *In dubiis tutior via est eligenda*, avrebbe dovuto ammonire i Vescovi, che, attesa questa legge nuiversale, doveano senza meno condannare tali opinioni.

In oltre oppone, che tante ragioni che assistono alla sua sentenza, l'autorità dell'Assamblea di Parigi, e tanti Editti di Vescovo-

---

(a) *Idem ibid. cap. 4. n. 9. & cap. 11.*

scovi (e specialmente della Francia) e di tanti altri Uomini dotti doveano, se non persuadermi, almeno mettermi in dubbio della certezza morale del mio Sistema. Rispondo, e confesso la verità, che il peso, non delle ragioni, ma dell' autorità de' Contrarj per alcun tempo mi ha dato a pensare; e ciò mi ha obbligato ad esaminare più volte, e con sommo studio tutti i loro fondamenti senza passione, e senza impegno di partito, che tengo per certo non averlo avuto mai, poichè altro non sono andato cercando su questa controversia, che di trovar la verità per la sicurezza di mia coscienza, che solo m' importa. Tanto più che nel principio de' miei studj Ecclesiastici io fui imbevuto del rigido Sistema contrario da' Maestri, che lo seguitavano, i quali non mi diedero a leggere, che i principali Autori, che lo difendono; e quindi per molto tempo fortemente difesi la rigida sentenza. Ma avendo poi esaminate meglio più e più volte le ragioni del Principio dell' incertezza della legge (sul quale io fondo, come di sopra, l' uso lecito dell' opinione egualmente probabile) e tutte le opposizioni, che da più Autori a tal Principio sono state fatte, io l' ho trovato così fermo, e fondato coll' autorità de' Teologi, e specialmente di S. Tommaso, che senza alcuna esitazione io stimo, che il mio Sistema sia fermissimo, e certo. Venero poi l' autorità de' Contrarj, ma io tengo, e sempre ho tenuto, che il motivo estrinseco delle autori-  
tà

tà degli Autori non debbia, nè possa far peso notevole, quando il motivo intrinseco della ragione in contrario è certo, e convincente, ed all' incontro non è destituito di sufficiente autorità di altri Dotti, che l' approvano.

Io osservo, che per la nostra sentenza l' autorità estrinseca, se non è maggiore, come vogliono molti, almeno certamente non è niente minore: Poichè non può negarsi, che la nostra sentenza almeno per 80.070. anni è stata comune presso gli Autori della Teologia Morale: ed è stata difesa da molti Vescovi, e Cardinali, come dal *Card. Sfondrati*, dal *Card. de Lugo*, dal *Card. Toledo* (della cui Somma scrisse S. Francesco Sales *Epist. 34. lib. 1.* che contenea dottrine sicure) da *Monf. Tapia*, da *Monf. Alvarez*, da *Monf. Ledesma*, da *Monf. Angles*, da *Monf. Bonacina*, da *Monf. Abelly*, da *Monf. Zerola*, da *Monf. Maldero*, da *Monf. Tudescio Arcivescovo di Palermo*, da *Monf. Medina*, e da *Monf. Barbosa*, (a)

l' au-

(a) *C. Sfondrat. Theol. Schol. de Act. hum. C. de Lugo de Sacr. Pæn. D. 22. num. 39. C. Toler. Istru. Sac. lib. 3. c. 20. num. 7. Ep. Tapia in Cat. Mor. lib. 8. art. 12. Ep. Ledesm. to. 8. c. 22. Ep. Bonac. de Peccat. qu. 4. 29. Ep. Abelly Medull. par. 2. tract. 2. c. 1. §. 3. Malder. 1. 2. q. 19. D. 86. Nic. Tudesc. in c. Capellanus, de Ferriis. Barbosa to. 1. Coll. 1. 2. Decr. pag. 408. Barthe Med. in 1. 2. qu. 19. art. 6. Concl. 3.*

l' autorità de' quali non fo perchè abbia minor peso de' Vescovi riferiti dal P. Lettore . E' stata difesa poi da mille Teologi, e Religiosi di tutte le Religioni : e tra questi da molti Maestri Domenicani , tra' quali sempre è fiorito lo studio della Teologia, come dal M. Bannez , M. Martinez , M. Lorca , M. Lopez , M. Montefino , M. Candido , M. Medina , M. Alvarez . In oltre dal P. Gio. da S. Tommaso , dal P. Gallego , dal P. Giambattista Idelfonso , dal P. Serra . In oltre da molti Dottori dell' Università della Sorbona , come da Gammacheo , Duvallio , Isamberto , Millart , Davide Maunden , Giovanni Ferrerio , Lorichio , e da Bertaut . Da altri Dottori di altre Università , come da Cristiano Lupo , Francesco Silvio , Antonio Perez , Gio: Wiggers , da Pietro Navarro , dal P. Suarez , dal P. Vasquez ( molto lodato dal P. Mabillone ) da Becano ( che dal Dottor Dupin fu anche molto lodato ) da Lessio ( il cui libro *de Justitia* da S. Francesco Sales fu stimato utilissimo ( da Reginaldo ( che dallo stesso S. Francesco fu assegnato a' suoi Confessori ) da Azorio ( l' Opera del quale da Mons. Bossuet fu posta nel catalogo de' libri utili *per acquistar la scienza* , come scrisse , del santo Ministero ). In oltre da tanti altri Autori non di oscuro nome , come dal Ponzio , Platellio , Valenzia , Layman , Salonio , Aragonio , Sairo , Barbosa , Cornejo , Farinacio , Garzia , Lezana , Salas , Rodriquez , Tannero , Bardi , Bre-

Breferio , Coainchio , Castropalao , Filliucio ,  
Gordono , Granado , Gutierrez , Villalobos , Bos-  
sio , Schilder , Marcanzio , Hurtado , Preposi-  
to , Possentino , Pefanzio , Turriano , Polan-  
co : ed anche da più moderni , come da Ron-  
caglia , Holzman , Elbel , Amort , de Ferraris  
(a) , e da tanti altri che si lasciano per bre-

VI-

(a) *Bannez* 1. 2. q. 10. a. 1. *Martin* 1. 2. qu. 19. a. 6. *Lorca Disp.* 39. *Lopez. par.* 1. cap. 120. *Montesin. Disp.* 29. q. 5. *Candid. Dispu.* 1. v. *Absolvo. Jo: a S. Thom.* 1. 2. vide qu. 19. *Medina* 10. 1. qu. 16. art. 7. *Gallego de Conscient.* Jo: *Bapt. Idelphans.* 1. 2. qu. de *Probab. Serra* 1. 2. qu. 19. ar. 6. *Dub.* 4. *Garnach.* 1. 2. qu. 19. c. 2. *Du- vall. de Act. hum.* qu. 4. ar. 12. *Millart* 10. 2. cap. 13. *David Maulden. Disc.* 2. in 8. *Prac. num.* 11. e 12. *Ferrer. Tract. de Probab. Lorich. Thesaur.* v. *Opinio Bertaus Christ. Lupus* 10. 9. par. 1. *D.* 1. cap. 1. *Sylvius* 1. 2. qu. 19. ar. 5. qu. 9. *Cancl.* 3. *Wigers* 1. 2. qu. 19. ar. 6. *Dub.* 6. *P. Navarr. lib.* 3. cap. 1. *Suar.* 10. 5. par. 3. *Disp.* 40. *Secl.* 5. *Vasquez* 1. 2. qu. 19. cap. 3. *Becan. de Act. human.* *Lessius de Just.* cap. 29. *Dub.* 8. *Reginald. lib.* 13. num. 90. *Pontius de Matr. lib.* 10. cap. 13. *Azor.* 10. 1. lib. 2. cap. 12. *Malter.* qu. 19. art. 5. d. 86. *Valent. Disp.* 2. qu. 14. punct. 4. *Laym. lib.* 1. tr. 7. cap. 5. *Sabon. de Just.* qu. 63. *Contr.* 2. *Aragon.* 2. 2. q. 63. a. 4. *Sayrus Clar. reg. lib.* 1. cap. 5. *Barbosa Collett. Capellanus, de Fer. Cornejo tract.* 8. *Disp.* 3. *dub.* 6. *Farnac. Conf.* 60. num. 9. *Garzias de Benef.* par. 11. *Lezana par.* 4. verb. *Opinio Sa- las tract.* 8. *Secl.* 6. *Rodriqu. in Expos. Bulle* 5. 9. *Fanner. D.* 2. qu. 4. *Dub.* 3. *Bardi Disp. Sel. ad Cand. Brefer.* lib. 3. de *Consc.* cap. 6. *Co- ninch.*

vità . E tutti questi Autori non erano già Pecore , come li chiamano gli Antiprobabilisti , perchè erano in quel tempo Uomini stimati di tal dottrina , che da' loro libri prendevan norma tutti i Vescovi , Confessori , e Predicatori . Nè è vero , che gli uni come Pecore alla cieca andavano appresso degli altri , perchè , siccome ne' loro libri si vede , in cento e mille cose discordavano , e contraddicevansi tra di loro ; solamente nell' uso del Probabile erano universalmente concordi in ammetterlo . Nè può crederfi , che in tanti anni , ne' quali fu comune questa loro sentenza , Iddio abbandonasse la sua Chiesa , lasciando che comunemente i Pastori , e le loro Pecorelle seguitassero una dottrina falsa , e detestabile , come la chiama il mio Oppositore . Dico in tanto , che le autorità di tanti e tali Scrittori non credo , che debbia cedere alle autorità de' Moderni , che vogliono riprovare una

---

*ninch. D. 34. Dub. 10. Castropal. p. 1. tract. 1. Disp. 2. Filliuc. to. 2. cap. 4. qu. 4. Gordon lib. 1. qu. 9. cap. 6. Granad. or. 2. Contr. 2. d. 2. Guttier. lib. 1. cap. 13. Villalob. to. 1. tract. 1. D. 10. Boffius de consc. par. 1. tit. 1. §. 17. num. 127. Schilder de Princ. consc. tract. 2. cap. 2. §. 2. Marchant. tract. 5. tit. 5. qu. 6. Hurtad. de Pœnit. D. 9. disp. 7. Præpos. de Pœnit. qu. 10. num. 8. Postevin. in Prax. cap. 15. Pefans. 1. 2. qu. 19. Disp. 2. ar. 6. Turrian. de Just. Disp. 13. dub. 3. Polanch. de Prud. Cōnf. cap. 1. Roncaglia lib. 1. qu. 1. Reg. in Praxi. Holzman to. 1. pag. 29. n. 131. Elbel to. 1. pag. 65. n. 185. de Ferrar. Bibl. vide v. Opinio.*

una sentenza, che per tanti anni è stata comunemente abbracciata da' Teologi.

Ma questi Autori, mi dice il P. Lettore, da voi stesso tengonli per ingannati, mentre per tal sentenza dell' uso lecito dell' opinione probabile avvaleansi di quel principio, che da voi è riprovato: *Qui probabiliter agit, prudenter agit*. Sì Signore, tal Principio, dico, che solo non basta per operare lecitamente, perchè, non avendosi altro fondamento, che la sola probabilità dell' opinione, manca la certezza morale dell' onestà dell' azione. Nondimeno io giudico, che neppure gli Autori mentovati appoggiavano solamente a tal principio la loro sentenza, e la discorro così. Essi da una parte confessavano già, che per operare lecitamente è necessaria la morale certezza, che l' azione sia onesta, secondo la Scrittura che dice: *Ante omnia verbum verax precedat te, & ante omnem actum consilium stabile.* Eccl. 37. 20. E questo è quel, che volle dire il Cardinal Bellarmino scrivendo ad un Vescovo (cosa di cui il P. Lettore fa tanta pompa, che la mette in fine del suo libro) che dove la coscienza non trova la certezza morale di ben operare (ch' è la verità, che solo può, e dee cercarsi nelle materie morali) dee tenerli la parte più sicura. All' incontro essi medesimi Autori aveano scritti, ed assegnati come principj, che non obbliga la legge, la quale non è sufficientemente promulgata: e che dove possiede la libertà,

la

la legge dubbia non può indurre un' obbligazione certa. Dunque se tali principj non gli spiegavano, certamente almeno li supponeano. Dice un Autore probabilista (a) che chi opera secondo l'opinione probabile, oltre il giudizio opinativo diretto ha almeno virtualmente il giudizio riflesso, col quale certamente giudica di lecitamente operare. E' vero che afferivano già come un Assioma gli Autori riferiti il Detta, che opera prudentemente, chi probabilmente opera; ma se fosse stato loro dimandato: Come poteva operar prudentemente, chi operava senza il dettame certo della coscienza? avrebbero facilmente risposto, che il dettame certo formavasi per gli altri Principi dichiarati di sopra; sicchè l'assioma suddetto era da essi affacciato, non già come principio, ma più presto come una conseguenza, o sia corollario che ricavavasi dagli altri Principj. Oltrechè gli Autori probabilisti più accurati, anche degl' antichi, come Suarez, Lessio &c. ben si sono avvaluti del principio dell' incertezza della legge per fondare l' uso lecito dell' opinioni probabili. Del resto è certo, che prima in questa materia le cose non eran così ben discusse, come sono al presente, e perciò parlavasi più confusamente, confondendosi il giudizio diretto col riflesso. E perciò non a caso il P. Eusebio Amort scrive, che l' Assam-  
blea

---

(a) Ferraris *Bibl. to. 2. v. Conscientia n. 8.*

blea di Francia, condannando l'uso dell'opinione egualmente probabile, ebbe riguardo al giudizio diretto dell'affioma trito, che allora correva, *Qui probabiliter agit, prudenter agit*, ma non già al giudizio riflesso.

Dunque, replica il mio Oppositore, i Vescovi della Francia *non hanno avuta la riflessione del giudizio, che allora la legge è dubbia? Ma non trattavano essi per appunto di questo?* Rispondiamo, non Signore non si trattava allora di questo, si trattava della dottrina contraria, la quale diceva, che qualora, esaminate le ragioni per l'una e per l'altra parte, resta l'animo egualmente portato a credere, così che l'azione sia lecita, come che sia illecita, possa quell'azione lecitamente farsi. Or questa dottrina fu riprovata dall'Assemblea, dicendosi; *In dubiis de salutis negotio, ubi aequalia utrinque sese offerunt rationum momenta, sequamur id quod est tutius, sive quod est in eo casu unice tutum*. Sicchè non si parlava, che del giudizio diretto, in cui dovea fondarsi l'ultimo dettame pratico, se offerendosi all'animo ragioni eguali per l'una e per l'altra parte, poteva abbracciarsi la parte meno sicura; e l'Assemblea giustamente disse, che no, ed in questo senso riprovò la dottrina opposta. Ma non avrebbe, almeno non può dirsi per certo, che avrebbe detto esser precetto il seguire la parte più sicura, quando oltre quelle ragioni eguali, che formano il giudizio diretto, si offerisce qualche altra ragione, che rende certo il giudizio riflesso, Io trovo, che  
il P.

il P. Gonet ( il quale non può dirsi , che avesse meno discernimento de' Vescovi della Francia ) dice che concorrendo due opinioni egualmente probabili, dee eleggersi la più tuta; ma sentiamo la ragione perchè? eccola? *Ratio est, quia in moralibus, & practicis debet ( homo ) determinari a prudentia, subindeque moveri ex aliquo motivo prudenti intrinseco, vel extrinseco; quando autem opiniones sunt aequae probabiles, non potest determinari ex aliquo motivo intrinseco, seu ex aliqua ratione praeponderante, cum tunc rationes in utramque partem sint aequales. Ergo tunc debet determinari ab aliquo motivo extrinseco prudenti, quod non potest esse aliud quam major securitas... Unde cum in concursu plurium opinionum homo sit anceps, nesciens in quam partem inclinet, ut prudenter agat, debet eligere securiorem.* (a) Sicchè parla Gonet di chi in tal dubbio non ha motivo bastantè nè intrinseco, nè estrinseco a determinarsi per la parte men tuta. Ed ecco come certamente così il P. Gonet, come l'Assemblea parlavano del giudizio diretto, e non del riflesso. Io tengo per certo, che se l'Assemblea di Parigi, il P. Gonet, e gli altri Vescovi, che mi si oppongono dal P. Lettore, avessero esaminata la questione secondo l'aspetto da me proposto, cioè secondo il giudizio riflesso fondato sulle ragioni da me esposte

K 2

di

---

(a) Gonet *Man. tom. 3. tract. 3. cap. 16. qu. 4.*

di sovra, non avrebbero punto riprovata la nostra sentenza. Altro è dire, che quando vi sono ragioni eguali per credere lecita un'azione da una parte, ed illecita da un'altra, possa quell'azione lecitamente farsi; e ciò senza dubbio è falso. Altro poi è dire, che la legge non obbliga, quando vi sono ragioni eguali per credere, ch'ella esista, o che non esista, perchè allora la legge, ancorchè vi fosse, non è intimata abbastanza, ma solamente è intimato in tal caso il dubbio della legge. Dicono, che i Dottori antichi sono stati tutti a noi contrarj, ciò si asserisce, ma non si prova. Questi han parlato molto oscuramente, e confusamente; e quando han detto doverli seguire le sentenze vere, o più consentanee alla ragione, possono spiegarli, che han parlato non del giudizio diretto speculativo, ma dell'ultimo dettame riflesso e pratico, che senza dubbio dee essere moralmente certo. Ecco come parla Gaetano (a): ivi dice, che la certezza morale dell'onestà dell'azione spesso si ha dall'ultimo giudizio pratico, altrimenti i Dottori non potrebbero abbracciare molte opinioni che speculativamente son dubbie, senza pericolo di peccare: *Doctores alioquin passim periculo se exponerent, eo quod innamera sunt dubia, quorum alteram partem amplectuntur, ut absque scrupulo*

---

(a) *Cajes. Opusc. 20. tract. 31. resp. 13.*

*scrupulo operentur, & tamen an veritatem speculative evidenter habeant, non pertinaciter asserunt. E poi conchiude: Non est ergo spectandum ad hesitationem magnam, vel parvam, ad fidem certam vel incertam de licito, vel illicito absolute, sed ad rationem operandi in singulari. Si enim applicatio ( ecco il dettame pratico ) certa est, quicquid tam in ratione, quam in appetitu fluctuet, scrupulus est, quo stante licite oppositum operamur.*

Del resto S. Antonino, come abbiam veduto di sopra, dice che il Confessore dee configliare il Penitente a seguir la parte più sicura nelle opinioni dubbie, ma se quegli non volesse seguirla, non dee condannarlo, nè negargli l' Affoluzione. Silvestro ( *verb. Scrupulus* ) approva quel che dice S. Antonino; ivi cercando: *Quomodo se debeat habere scrupulosus in eligenda opinione, ubi Doctores variant*; risponde: *Dico secundum Archiepiscopum, quod tuta conscientia potest quis eligere unam opinionem ( di quelle ubi Doctores variant ) & secundum eam operari, si habeat notabiles Doctores, & non sit expresse contra determinationem Scripturæ, vel Ecclesiæ &c.* Giovanni Nyder scrive: *Inter contrarietatem opinionum eligens unam partem tunc videtur securus in conscientia, quando illa opinio non est evidenter contra Sacram Scripturam, vel determinationem Ecclesiæ.. contentus esse debet certitudine morali, & pro posse formare bonam conscientiam ( ecco l' ultimo dettame pratico ) in illa opinio-*

ne. (a) E nel cap. 20. soggiunge: *Concordat etiam Bernardus Claramontensis dicens: Si sint opiniones inter Magnos.. debet consuleri aliquos, de quorum iudicio confidit &c. Ex quo enim opiniones sunt inter Magnos, & Ecclesia non determinavit alteram partem, teneat quam voluerit, dummodo iudicium in hoc resideat propter dicta eorum saltem, quos reputat peritos.* Ma già si suppone che colui sappia, che altri Magni tengono il Contrario. Domenico Soto scrive: (b) *Et quando sunt opiniones inter graves Doctores, utramque sequaris, in tuto habes conscientiam.*

Parlando poi degli Editti de' Vescovi della Francia, che accenna l' Avversario, e stanno riferiti in diversi capi nella terza parte dell' Opera della *Regola Prossima ec.* ne' quali dice egli esser condannato il Probabilismo: io ho riflettuto, che tutte quelle condanne son dirette contra l' *Apologia de' Casisti* d' un certo P. Pirot, libro universalmente allora, e giustamente riprovato, ove diceasi, che per afficurar la coscienza bastava seguire, non solo ogni opinione benchè meno probabile ( indistintamente parlando ), ma anche la probabilmente probabile, e qualunque opinione approvata da ogni Casista: *Quamcunque opi-*  
*nio-*

(a) Nyder in *Consolat.* pag. 3. cap. 13.

(b) Soto de *Iust.* lib. 6. qu. 1. art. 6. circa  
 fin.

*nionem probabilem tuta conscientia amplecti posse, atque illam etiam opinionem, quæ nonnisi probabiliter probabilis sit; atque ad conciliandam opinionibus probabilitatem satis esse non modo quatuor, sed & trium, imo & unius etiam Doctoris auctoritatem.* Così trovo scritto dal Signor Guarnacci presso lo stesso Libro nel luogo citato al *Capo 5.* il quale ivi soggiunge, che i Vescovi furono obbligati di ricorrere al Re Luigi XIV. per far reprimere l'audacia di coloro; che ad ontà delli Decreti d' essi Vescovi seguivano a spargere tali dottrine lasse, Ma vediamo ora, quali furono queste condanne de' Vescovi. La condanna che l'Autore del Libro chiama la più solenne, fu quella de' cinque Vescovi, cioè di Alet, di Pamiens, di Camige, di Baza, e di Conserans; questi adunati insieme, parlando del libro, dissero „: L'Autore si indiscreta-  
 33 tamente si abusa della prima ( cioè della  
 34 Probabilità ) che ardisce sostenere, che di  
 35 due opinioni probabili si può seguire la meno  
 36 sicura: che di due opinioni probabili si  
 37 può scegliere quella ch'è meno probabile:  
 38 che si possa seguire il sentimento d'un solo;  
 39 comechè opposto a quello degli altri. Don-  
 40 de si può inferire, che quando qualche o-  
 41 pinione sia sostenuta da alcuni Casisti, ed  
 42 anche da un solo, tanto basta per mettere  
 43 l' Anima in sicurezza, malgrado le ragio-  
 44 ni, ed autorità contrarie. Ciò ordinamen-  
 45 te ripugna ec. Per lo che noi condanniamo  
 46 la maniera di assicurare la coscienza *nella*



„ *guisa* ( ecco quale fu la condanna ) *che fa*  
 „ *l'Autore di questa Apologia* ; e giudichiamo , che le massime della Probabilità *nella maniera , che vengono da lui spiegate , ed estese , sono false ec.* „ Sicchè questi Prelati non condannano il Probabilismo , se non *nella guisa , e maniera* ( troppo già lasca ) *come lo spiegava , e l'estendeva l'Autore* . Similmente Mons. di Gondrin Arcivescovo di Sens fra i 30. articoli , che condannava del libro , nel 2. della Probabilità condannò i seguenti detti dell'Autore „ : Che tutte le  
 „ dottrine probabili vere o false , conformi o  
 „ contrarie alla legge naturale , sono egualmente sicure : che non si corra verun pericolo , purchè si segua il parere di alcuni  
 „ Casisti : che si può anche preferire l'opinione meno probabile , e ch'ella non sia  
 „ meno sicura d'una più probabile . „ Due Vicarj Generali del Card. di Rets Arcivescovo di Parigi • rispetto del Probabilismo condannarono questa parte del libro „ : Al  
 „ lorchè un'opinione è probabile , essa è sicura . Dico in oltre , che la sicurezza non  
 „ riceve più o meno , quando trattasi dell'azione , che si pratica con un'opinione probabile . Perlocchè aggiungo , che l'opinione meno probabile non è meno sicura della più probabile . In certi casi il sentimento d'un solo Autore può esser preferito  
 „ all'opinione di più Autori . „ Mons. Nicolò Vidame di Gerboroi Vescovo di Brevais scrisse a' Parochi „ : Basta che per-

„ 16.



„ severiate nel giusto orrore , che palesate  
 „ contra la dottrina della Probabilità ec. Im-  
 „ perocchè è certo , che questa dottrina nel-  
 „ la *guisa*, *ch'è vien sostenuta nell' Apologia* ,  
 „ è la forgente più pericolosa ec. „ Dello  
 stesso modo parlano gli altri Vescovi , con-  
 dannando tutti il Probabilismo nel senso , co-  
 me viene spiegato dall' Autore del libro . Vi  
 sono poi tre o quattro altri Vescovi , che  
 affatto non toccano il punto della Probabili-  
 tà , ma solo condannano il libro . Uno solo  
 di essi tocca l' opinione egualmente probabi-  
 le , non già condannandola , ma dimostrando  
 solo nella Prefazione il suo sentimento a quel-  
 la contrario . Sicchè l' autorità appostami de'  
 Vescovi di Francia molto poco mi osta , men-  
 tre il loro impegno principale fu di condan-  
 nare propriamente il Probabilismo *nella gui-  
 sa*, *ch'era spiegato*, *ed esteso* nel libro dell' Apo-  
 logia .

Replica il mio Oppositore : Ma quietate-  
 vi ; perchè oggidì universalmente i Vescovi ,  
 i Teologi , ed i Confessori tutti , in somma  
 tutto il *saggio Mondo* seguita il Sistema no-  
 stro . A questa replica io ho già risposto nell'  
 ultima mia Lettera Apologetica . Del resto ,  
 che la sentenza rigida oggidì sia comune tra'  
 Dotti , è una bella lusinga del P. Lettore .  
 Quanti Vescovi anche al presente tengono il  
 contrario ! Solamente coloro , che fo io , egua-  
 gliono , o avanzano i Vescovi , de' quali egli  
 fa menzione . Più Vescovi , ed Abati mi han-  
 no scritto , che la *mia Dissertazione è fonda-*

ta

ta sopra ragioni va idissime, e Principj ammessi anche dagli Avversarij, che debbono persuadere ogni mente, che non sia attaccata a' suoi pregiudizj. Un altro Abate molto dotto (il P. D. Prospero dell' Aquila Abate Verginiano ultimamente defunto) mi scrisse così:

*Illustrifs. e Reverendifs. Sign. Sign.  
e Padr. Colendifs.*

„ Ho letto il suo libriccino full' Ufo Moderato dell' Opinione Probabile, e mi è piaciuto tanto, che l' ho tornato a leggere. Si è così ben condotta V. S. Illustrifs. nella dimostrazione dell' argomento, ch' io l' ho preferito a tutti gli altri, che si raggirano su tal soggetto, ed io non saprei che più desiderarvi. I principj su de' quali ha fondata la sua sentenza, sono incontrastabili, ed ammessi da tutti e due i Partiti, così de' Probabilisti, come de' Probabilioristi. Quando la legge non è certa, non può certamente indurre obbligo certo, Ed ella ha così ben dimostrato tal principio coll' autorità de' Canon, Padri, e Teologi di primo ordine, che non v' ha cosa meglio dimostrata. Trattandosi dunque di due opinioni egualmente probabili, io ancora entro nel suo sentimento, che possa lecitamente seguirsi quella, che sta per la libertà, quantunque meno tuta. Son troppo belle le parole del P. Bancel (citato da V. S. Illustrifs. nella pag. 89.):

„ *Multa sunt, quæ tutius est facere, sed simul tutius est non se credere obligatum ad*

„ *ea*

„ *ea facienda, nisi moraliter constet de tali*  
 „ *obligatione.* Oh quanto poi son degne di  
 „ esser notate le parole di S. Giangrisostomo,  
 „ ancor da lei citato: *Circa vitam tuam*  
 „ *esto austerus, circa alienam benignus.* Colla  
 „ robustezza degli argomenti ho ammirata  
 „ eziandio la chiarezza, che ha impiegata  
 „ nello spiegarfi: cosa che tra tutte l'altre  
 „ dee lodarsi nel maneggio delle materie dif-  
 „ ficili. Io non cesso di ringraziarla di tal  
 „ dono, de' lumi che ho ricevuti nella lettu-  
 „ ra del suo libro, di cui ne farò certamen-  
 „ te tutto il buon uso nell'articolo, che sto  
 „ già stendendo dell' Opinione Probabile nel  
 „ terzo Tomo del Dizionario Teologico, e  
 „ dove unicamente proporrò la lettura del-  
 „ la sua Dissertazione, facendone quegli  
 „ elogi, che merita. In tanto mi raccoman-  
 „ do &c.

Ed in fatti nel mentovato Dizionario alla  
 parola *Probabile* io ho lette co' proprj occhi  
 le seguenti sue parole, : Io propongo a leg-  
 „ gerfi la dotta Dissertazione del Vescovo di  
 „ S. Agata D. Alfonso de' Liguori sull' uso  
 „ moderato della opinione probabile. Egli si  
 „ mette ad esaminare due punti. Il primo,  
 „ se sia lecito seguire l' opinione meno probabi-  
 „ le. Il secondo, se essendo le due oppinioni  
 „ opposte egualmente, o quasi egualmente  
 „ probabili, sia lecito seguire la meno tu-  
 „ ta. Tiene nel primo punto la sentenza nega-  
 „ tiva: nel secondo però sostiene l' affermati-  
 „ va, e l' avvalora con tutt' i generi d' argo-  
 „ men-

„ menti, e fa vedere, ch'è la sentenza la più  
 „ approvata da Dottori così antichi, che mo-  
 „ dèrni. Ripete egli dalla sua origine, e da'  
 „ suoi principj una questione tanto clamorosa  
 „ nelle Scuole, e dopo di averla posta nel suo  
 „ lume coll' autorità de' Padri più rispetta-  
 „ bili della nostra Chiesa, la conferma poi  
 „ colla decisione de' migliori Teologi de' no-  
 „ stri tempi. Il mirabile di questa Disserta-  
 „ zione si è l' ordine della dottrina, e la  
 „ chiarezza, che impiega nello spiegarla. E  
 „ non ostante le varie cabale, e raggiri de'  
 „ Moralisti, che han renduta la questione  
 „ intrigata, pure la tratta con tanta nitidez-  
 „ za, che non ho letto io cosa più chiara  
 „ in tal materia, e mi sembra per verità  
 „ la sua decisione senza replica. Ho stimato  
 „ di ragionarne così, perchè mi preme,  
 „ che se ne faccia di sì fatta Dissertazione  
 „ tutto l' uso, sembrandomi un capo d' opera  
 „ in tal genere, in cui hanno gli altri Teo-  
 „ logi scritti gran volumi, ed in numero  
 „ tale, che sgomenta ognuno a leggerli con  
 „ attenzione.

Sappiasi però, che la riferita Nota dell' Abate  
 dell' Aquila, benchè fosse stata già posta  
 nel Dizionario, e già stampata, com' io l' ho  
 letta, nulladimeno poi non è uscita fuori, poi-  
 chè essendosi dato a rivedere il suddetto libro  
 del Dizionario in Napoli ad un Religioso della  
 stessa Religione del P. Lettore, ed egualmente  
 appassionato per lo rigido Sistema, si è  
 degnato il medesimo cortesemente di farmi il  
 favo-

favore di cassarla intieramente: del che molto se ne lagnò meco poi per lettera (che confervo) il mentovato Autore, mentre in verità i Revisori non hanno altra facoltà, che di riprovare quelle opinioni, che sono contra i Dommi della Chiesa, o contra i buoni costumi, ma non già quelle che son discettabili, e presso molti son già pubblicamente controvertite.

E' vero, no'l nego, che oggidì pochi Autori stampano contra il moderno rigido Sistema, ma che s'ha a fare? così corre la *Moda*. Ecco quel ch'è succeduto all' Abbate dell' Aquila, come di sopra ho narrato: e perciò molti per non esser inquietati dall' ingiurie, e da' rimproveri, che van fatti per uso contra i seguaci del moderato Probabilismo, si guardano di dichiararsi tali. Giovami qui notare quel che ha scritto un dotto Vescovo Francese, Mons. di S. Ponts in un suo Libro ultimamente dato fuori a questo proposito, dicendo che oggidì tanto si esclama contra la Morale rilasciata, quando dovrebbe si più presto esclamare contra il Rigorismo eccessivo. Dice in oltre (alla pag. 61.): *La Chiesa ha avuta la consolazione di veder finire il regno del rilassamento della Morale, ma Ella ha avuto poi il rammarico di veder sottentrare in sua vece un rigorismo smoderato. Questo secondo errore è quello, che in oggi è di Moda.* Ed in verità nel secolo passato vi fu abuso in alcuni Probabilisti, errando, non già nell' opinare, ma nel mal opinare, col  
chia-

chiamare probabili molte opinioni, che erano lasse. E questo appunto è quel modo, che da Alessandro VII. fu chiamato, *Modus alienus ab Evangelica simplicitate, & summa luxuriantium ingeniorum licentia*, cioè l'approvar come probabili quell'opinioni, che dal Pontefice si condannavano, come quelle che affatto non meritavano tal carattere. Che per ciò la Chiesa ha condannate più opinioni, perchè eran chiamate probabili, quando non erano che improbabili, come sono le proposizioni 27. e 40. proscritte da Alessandro VII. e la 1. 3. 6. 35. 44. 57. proscritte da Innocenzo XI. Tutte queste furono dannate, perchè in quelle diceasi: *Probabile est &c.* Con ragione dunque molte opinioni di alcuni Casisti antichi sono state condannate; ed aggiungo, che molte a mio parere resterebbero a condannarsi. Ma in verità oggidì, come saggiamente dice il dotto mentovato Prelato Francese, è cessato tal rilasciamento di opinare: onde il medesimo soggiunge poi così: *Son cessati i Maestri della Morale rilasciata, ma ad essi son succeduti nuovi Maestri, le massime de' quali sono molto più insoffribili, ponendo gli Uomini nella disperazione. Altro esse far non potrebbero, che introdurre la corruzione de' costumi. Il numero di coloro, che scusano il lor cattivo costume con questo rigorismo, che oggi regna, e dà addosso alla Morale, il numero (dico) di questi è molto maggiore del numero di coloro, che han preteso di scusarsi coll' autorità della Morale rilasciata,*

§. IV.

## §. IV.

*Si risponde al Decreto de la S. C. dell' Inquisizione Romana , fatto nell' anno 1761. col quale ingiustamente si pretende condannato ogni uso del Probabile.*

**N**ELL'annò 1760. il Rev. Paroco di Avisio ; Terra della Diocesi di Trento , cacciò fuori un Foglio con undici Tesi , le quali conteneano poi più parti , o sieno proposizioni , e queste furono in pubblico dal medesimo difese . Il Foglio fu il seguente :

## P R O B A B I L I S M U S

Publicæ Disputationi Ven. Clero Avisiensi exercitii gratia expositus contra Probabiliorismum strictè talem , utpote *negotium perambulans in tenebris*.

Pro die 10. Junii 1760, in Ædibus Canonicalibus Avisii.

*Utinam observaremus mandata Domini certa! Quid nobis tanta sollicitudo de dubiis? Ceberr. P. Const. Roncaglia lib. 12. c. 3.*

## I.

Probabilismus noster versatur circa hæc tria .

Licet sequi probabiliorem pro libertate , relicta minus probabili pro Lege.

Li-

Licet sequi æque probabilem pro libertate,  
relicta æque probabili pro Lege.

Licet sequi minus probabilem pro libertate,  
relicta probabiliori pro Lege.

*Ex iis deducuntur sequentia Paradoxa.*

## II.

Ufus Probabilismi maxime tutus : Usus  
Probabiliorismi maxime periculosus.

## III.

Ufus genuini Probabilismi minime in laxitatem degenerare potest : Usus Probabiliorismi stricte talis in Rigorismum excurrere debet.

## IV.

Probabilioristas, qua tales, qui ex consilio probabilia sequuntur, laudabilissime operari affirmamus.

## V.

Probabilioristis stricte talibus, qui ex præcepto, quod nunquam clare probant, se ipsos, & alios ad probabilia impellunt, merito Rigoristarum nomen imponimus.

## VI.

Qui nullatenus ad Christianam perfectionem tendere possunt, nisi sequendo probabilissima.

## VII.

## VII.

Abusus Probabiliorismi stricte talis, non solum licentiæ frænus, sed licentiæ calcar est, quod Gallorum testimonio comprobamus.

## VIII.

Genuinus itaque noster probabilissimus, qui hec morum corruptelam inducit, nec a S. Sede unquam male fuit notatus, origine sua Thomisticus, progressu ætatis Jesuiticus: utpote a quo arctatus, emendatus, & a Jesuitis contra Jansenianos furores propugnatus fuit.

## IX.

Qui ergo habitat in adjutorio fundatissimi Probabilissimi, sub protectione plurimorum ex omnibus Orbis Christiani Nationibus præstantissimorum Theologorum protectione commorabitur securus.

*Ex Historia Critica:*

## X.

Hinc sine ulla laxissimi nota Benignissimum etiam vocamus; sed legitimum, quem fruadent utraque Lex Cæsarea, & Pontificia; sed Dominicanum, quem illustris Dominicanorum Ordo jam a primis temporibus est

L

am-

amplexus; sed Pium, qui Christianam pietatem fovet, sed Thomisticum, quem S. Thomas in amoribus habuit, qui ducentas, & plures opiniones libertati faventes in suis sententiarum libris docet; sed Christianum, qui Christo Domino summe familiaris fuit.

O. A. M. D. & V. G.

Pro coronide. Probabilismus, noster stans pro libertate, est notabiliter probabilior ipso Probabiliorismo stante pro Lege.

Or questo Foglio nell' anno appressò 1761. a 3. di Gennaro fu condannato dall' Altezza Reverendissima del Principe, e Vescovo di Trento, il quale di poi mandò il Decano della sua Chiesa in Roma per far condannare anche dalla S. Romana Inquisizione il detto Foglio colle sue Tesi, e già a 26. di Febrajo dello anno 1761. dalla S. C. del S. Officio si porta uscita la condanna col seguente Decreto „ : Cum vero Theses hujusmodi, „ notæque Theologicæ expensæ fuerint in C. „ Gen. coram Ss. D. N. Clemente Papa „ XIII. Sanctitas sua auditis &c. Folium „ prædictum, & Theses in illo expositas .. „ damnat, & prohibet, *tanquam continentia* „ *propositiones, quarum aliquæ sunt respecti-* „ *ve falsæ, temerariæ, & piarum aurium of-* „ *fenstræ*: illam vero excerptam a num. X. „ nempe: *Probabilismum, qui Christo Domino* „ *summe familiaris fuit, proscribendam ( cen-* „ *fuit ) uti erroneam, & hæresi proximam.*

„ Præ-

„ Præfatum itaque Folium, five Thefes, ut  
 „ supra exſcriptas, ſic damnatas, & prohibi-  
 „ tas, Ss. Dominus N. vetat, ne quis cujuſ-  
 „ cunque ſtatus &c. imprimere, ac imprimi  
 „ facere, vel tranſcribere, aut jam impres-  
 „ ſum, five impreſſas apud ſe retinere & le-  
 „ gere, five privatim, five publice propu-  
 „ gnare audeat, &c.

Così appunto ritrovo ſcritto il Decreto  
 preſſo il Libro del P. Lettore alla pag. 196.  
 Quindi egli prende a dirmi così: *Che vi ſem-  
 bra, Monſignore, di un tal Decreto della S.  
 Congr. approvato, e confermato dal Vicario di  
 Geſù-Criſto?* Seguiva poi a dire, che nel  
 Decreto è condannata eſpreſſamente, almeno  
 come *faſſa, e temeraria* la Propoſizione da  
 me diſeſa, cioè che *Licet ſequi æque probabi-  
 lem pro libertate, relicta æque probabili pro  
 Lege*. Dice, che ora non poſſo io più alle-  
 gare ignoranza, dopo ch'egli mi ha poſto il  
 Decreto ſotto gli occhi. Dice, che queſte  
 Teſi, o Propoſizioni ſono ſtate dannate nel  
 modo ſteſſo, come furono dannate le Pro-  
 poſizioni contenute ne' Decreti di Aleſſandro  
 VII. e d'Innocenzo XI. fatti anche dalla S.  
 Inquiſizione di Roma. Dice finalmente, che  
 ſopra delle altre Teſi è compresa nelle cen-  
 ſure la Prima, in cui ſi contiene intieramen-  
 te il Sistema Probabilistico, che nel Decreto  
 fu maſſimamente preſo di mira. *Laonde (con-  
 clude) contenendo eſſa la medeſima voſtra ſen-  
 tenza, queſta pure per neceſſità dovrà dirſi  
 condannata; e voi non più potete diſenderla,*

*ma anzi tenuto siate a ritrattarla qual figlia ubbidiente a' Decreti della Chiesa. Povero me dunque, se non mi ritratto! sto in pericolo, che il P. Lettore vada pubblicando da per tutto, che son diventato eretico, o apostata.*

Indi se la prende col povero Teologo del Seminario di Udine, il quale ha scritto, che con tal Decreto non è stato già proibito il Sistema del Probabile; ma il P. Lettore in questo suo Libro lo pettina d'una maniera molto galante, dicendo ch'egli si è renduto *deridivole, e troppo si è svergognato col parlarne: che un eccesso di stravaganza, e di assurdità non può cadere in altra mente, se non di chi ha perduto ogni lume di giusto discernimento: che le sue riflessioni sono inettissime cavillazioni: che tali cose altro non si meritano, se non gli sberni, e le fischiate, con altri simili elogi. E' una meraviglia per altro l'osservare il modo di scrivere di questo Religioso, ora deridendo, ora ammaestrando, ora ingiuriando, sempre con aria insegnante da Maestro, e disprezzante ognuno che se gli oppone! Ma Dio mio, e che modo è questo di scrivere! il cercar di convincere i Contrarj sempre con derisioni, e contumelie! Ma dirà il P. Lettore: Io non ho parlato a caso, ma fondato sulle ragioni. Ma se avea le ragioni, che servivano l'ingiurie?*

Ma veniamo a quel che dice verso di me. Egli dice, ch'io son tenuto a ritrattare la  
mia

mia sentenza, *qual figlio ubbidiente a' Decreti della Chiesa*. Sì Signore, io mi professo, e vanto d'esser figlio ubbidiente alla S. Chiesa Cattolica Romana, e son pronto, non solo a ritrattarmi d'ogni mio sentimento, ma anche a dar la vita per ubbidire, ai Decreti della Chiesa. E già mi farei ritrattato dalla mia sentenza fin dal tempo, che uscì fuori, e mi capitò in mano il mentovato Foglio del Parroco di Trento insieme col Decreto della Sagra Inquisizione, se fosse vero, che con tal Decreto fosse stato condannato ogni uso del Probabile. Ma non posso, nè son tenuto a ritrattarmi per quel che scrive il P. Lettore, Si osservi, che il Foglio contiene più cose distinte, contiene diverse Tesi, e contiene diverse Proposizioni, o sieno membri, o parti delle Tesi. Or quando si sparse il Foglio, e le Tesi condannate nel Decreto così in confuso, e come si dice *in globo*, due erano le difficoltà, che si facevano sovra d'una tal condanna. La prima era, se fossero condannate singolarmente, non solo tutte le Tesi del Foglio, ma anche tutte le parti, o sieno proposizioni delle Tesi. Ma in quanto a ciò si vide comunemente da' Dotti, così probabilisti, come antiprobabilisti, che, quantunque si avesse per vero, che fossero state condannate tutte le Tesi, certamente però non erano condannate tutte le proposizioni contenute in esse Tesi, ma quelle sole proposizioni, che in se meritavano censura. Ed è chiaro, che affatto differisce ( contra

quel che, suppone l' Avversario ) la condanna di queste Tesi dalle condanne fatte di proposizioni da Alessandro VII. e da Innocenzo XI. poichè quelle proposizioni furono condannate ciascuna in singolare , e divisamente l'una dall'altra. Ecco il Decreto d' Alessandro VII. come parla: *Sanctissimus decrevit predictas Propositiones, & UNAMQUAMQUE ipsarum, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas, sicut eas damnat ac prohibet, ita ut quicumque illas aut CONJUNCTIM, AUT DIVISIM docuerit, & defenderit, publice aut privatim, incidet &c.* E dipoi si dice: *Insuper districte prohibet omnibus, ne predictas opiniones, aut ALIQUAM ipsarum ad praxim deducant &c.* Lo stesso dicefi nel Decreto d' Innocenzo XI. *Sanctissimus D. N. decrevit sequentes Propositiones, & UMAMQUAMQUE ipsarum, sicut jacent, ut minimum tanquam scandalosas esse damnandas &c.* Ed indi: *Quicumque . . . illas, vel illarum aliquam CONJUNCTIM, AUT DIVISIM defenderit &c.* Ed in fine: *Insuper prohibet omnibus, ne predictas propositiones, aut ALIQUAM ipsarum ad praxim deducant &c.* E così anche sta nella condanna delle 31. Proposizioni, fatte da Alessandro VIII.

Ma nel Decreto riferito dal P. Lettore dicefi così: „ Sanctitas sua ( Clemens Papa „ XIII. ) auditis &c. Folium prædictum, & „ Theses in illo expositas, præsentis Decreto „ da-

„ damnat, & prohibet, tanquam continentia  
 „ propositiones, quarum aliqua sunt respective  
 „ falsæ, temerariæ, & piarum aurium offen-  
 „ sive; illam vero excerptam a num. X.  
 „ &c. „ Sicchè non è dannato il Foglio, e  
 le Tesi in quanto a tutte le loro parti, e  
 proposizioni in quelle contenute, ma è dan-  
 nato il Foglio, e le Tesi, come contenenti pro-  
 posizioni, delle quali alcune sono &c. Non  
 tutte dunque son dannate le proposizioni del-  
 le Tesi, ma solamente quelle che sono false,  
 o temerarie ec. E che sia così, non si dice  
 ivi: *Prohibet, ut quicumque illas, aut con-*  
*junctim, aut divisim docuerit, & defenderit*  
*&c.* come sta ne' Decreti di Alessandro VII.  
 e d' Innocenzo XI. ma si dice: *Præfatum i-*  
*taque Folium, sive Theses, ut supra exscri-*  
*ptas SIC damnatas, & prohibitas Ss. Domi-*  
*nus N. vetat, ne quis imprimere, retinere, &*  
*legere &c. audeat.* La parola SIC dinota,  
 che le Tesi non erano intieramente dannate  
 in se, ma come contenenti proposizioni, del-  
 le quali alcune &c. Dunque solo è proibito  
 il difendere quelle Tesi *conjunctim*, cioè  
 in quanto a tutte le loro parti, o sieno pro-  
 posizioni in esse Tesi contenute, ma non  
 già *divisim* in quanto a quelle proposizioni  
 delle Tesi, che non meritavano censura;  
 altrimenti si sarebbe detto *conjunctim, aut*  
*divisim*, come si era detto ne' Decreti de'  
 Pontefici mentovati di sopra. Ed in fatti  
 così appunto furono queste Tesi condanna-  
 te dal Vescovo di Trento nel suo Decre-

to, ove si disse: *Noveritis itaque a Nobis Articulas, quos infra subjiciemus, ACERVATIM sumtos omnino rejici, prout rejicimus, prohibentes. ne iidem Articuli, ACERVATIM sumti, in disceptationem, usumque deducantur.* E certamente dee crederli, che la S. Congregazione abbia fatta la sua condanna uniforme a quella del Vescovo di Trento, secondo la di lui richiesta.

Non è dunque, come pensa il P. Lettore, che ogni minima parte del Foglio, e delle Tesi sia dannata; ond' egli giunge a metter fra le proposizioni dannate anche quel passo del P. Roncaglia, citato dall' Autore del Foglio, non già come Tesi, o come parte di qualche Tesi, ma solo per incidenza, e per introduzione alle sue Tesi: *Utinam observaremus mandata Dei certa! Quid nobis tanta sollicitudo de dubiis?* (a) Ma è dannato solamente il Foglio, e le Tesi, in quanto contengono proposizioni degne di censura. E parlando della prima Tesi, non è già dannata la prima proposizione, o sia prima parte di quella, che dice esser lecito seguire la più probabile, lasciata la meno probabile per la Legge; altrimenti sarebbe condannata anche la sentenza, che può dirsi essere stata comune tra gli Probabilioristi più antichi, di Gonet, di Silvestro, di Wigandt, di Cuniliati, e d'altri. Diciamo in oltre, che neppure vien condannata la seconda parte, che sia lecito servirsi dell' opinione egualmente probabile

---

(a) *Roncaglia lib. 2. cap. 3.*

le per la libertà, secondo la nostra sentenza. Solamente restava in dubbio, se fosse condannata almeno la terza parte, o sia membro di quella prima Tesi, dove si dice esser lecito seguire anche la meno probabile, e meno tuta; e perchè la proposizione è generale, sì che comprende anche l'opinione certamente meno probabile, perciò dubitavasi ch' ella fosse stata condannata. E così anche dubitavasi, che fosse condannata l'ultima Tesi, che dice: *Probabilismus noster stans pro libertate est notabiliter probabilior ipso Probabiliorismo stante pro Lege*. Questa Tesi (dico) anche dubitavasi essere stata condannata, per ragion che, avendo l'Autore della Tesi dichiarato, che il suo Probabilismo concedeva esser lecito seguire indistintamente la meno probabile, con quest'ultima sua Proposizione veniva a difendere, che il sistema, il quale vuole esser lecito seguire qualunque opinione meno probabile, sia notabilmente più probabile del sistema, che vuole doverli seguire la più probabile per la Legge.

Posto ciò, restava dunque comunemente apparato, che sebbene fossero condannate tutte le Tesi, non erano però condannate tutte le proposizioni, o sieno parti delle medesime. Restava solamente a sciogliersi il dubbio, se essendo condannato così *in globo*, ed in confuso il Foglio, e le Tesi, fossero condannate tutte le Tesi in particolare, o solamente alcune di esse; poichè si considerava che nel Decreto non dicevasi, *omnes Theses*: e le parole, *quarum aliquæ*, po-

potea dubitarsi, se riferivansi alle Tesi, o pure alle Proposizioni contenute nelle Tesi. Tanto più che alcuna Tesi affatto non merita censura; e tanto più che, come si è detto di sopra, il Vescovo, di Trento avea detto nel suo Decreto: *Articulos quos infra subjiciemus improbamus, prohibentes ne eadem Articuli acervatim sumti in disceptationem, usumque deducantur.* Ma sia come si voglia, questo dubbio è stato già dichiarato appresso dalla stessa sagra Inquisizione di Roma, poichè, essendo stata inferita la condanna del detto Foglio nell' Indice de' Libri proibiti per ordine della stessa S. Congregazione, non si è detto (come si vede scritto nell' Appendice nuovamente aggiunta all' Indice) che si condannavano, *Folium, & Theses in illo expositae*; ma si è detto semplicemente: *Plagula undecim thesuum, cui titulus: Probabilismus disputationi &c.* Sicchè al presente ha dichiarato la S. C. esser solamente condannata la detta *Plagula*, cioè la Carta, o sia Foglio delle undici Tesi, e per conseguenza quelle sole Tesi che meritano censura, ma non tutte le Tesi. Ed in fatti, avendone io scritto ultimamente per chiarirmi del tutto a due Consultori del S. Ufficio di Roma, cioè al Reverendiss. P. M. Fra Tommaso Agostino Ricchini Maestro del sagro Palazzo, ed al Reverendiss. P. Fra Pio Tommaso Schiara Segretario della S. C. dell' Indice, Soggetti di quella dottrina, ed intelligenza che il Mondo sa, mi han cortesemente risposto, e tol-

to

to di dubbio, e ne confervo le lettere. Il P. Maestro Ricchini mi risponde così:

*Illustrifs. e Reverendifs. Sign. Sign.  
e Padr. Colendiss.*

„ Per ubbidire a' venerati comandi di V.  
 „ S. Illustrifs. brevemente rispondo al dub-  
 „ bio proposto, che la condanna, e proibizione  
 „ fatta dal S. Ufficio cade sovra il  
 „ Foglio intero delle proposizioni, non so-  
 „ vrà cadauna di esse in singolare; in quella  
 „ guisa che, quando vien proibito un libro  
 „ contenente proposizioni qualificabili da proi-  
 „ bizioni, la proibizione cade bensì in tutto  
 „ il libro, ma non sovra tutte le proposizio-  
 „ ni in esso contenute. E perciò si è posta  
 „ così la proibizione nell'ultima Appendice  
 „ dell'Indice, che le rimetto qui acchiusa,  
 „ com'ella potrà osservare alla lettera P,  
 „ verbo *Plagula*. Da ciò ne siegue, che la  
 „ prima proposizione non è altrimenti con-  
 „ dannata; nè potea riprovarsi senza adot-  
 „ tare il Tuziorismo, e condannare il co-  
 „ mune de' Teologi, che la sostengono. Ciò  
 „ credo, che basterà a V. S. Illustrifs. per  
 „ acquietare la sua, ed altrui coscienza; e  
 „ potrà fare di questa mia notizia quell'uso,  
 „ che stimerà più convenevole. Desidero al-  
 „ tri motivi di mostrarle la mia venerazio-  
 „ ne ec. „ Qui il Reverendifs. P. Maestro  
 fa solamente menzione della prima proposi-  
 zione, perchè di quella fu da me specialmen-  
 te

te interrogato ; cioè se mai dalla S. C. era stata condannata anche la prima proposizione , che ammetteva l'uso dell'opinione più probabile , ancorchè fosse stata probabile l'opinione , che stava per la legge .

La lettera del Reverendiss. P. Schiara è più lunga , e più espressiva . Egli mi scrive così :

*Illustriss. e Reverendiss. Sign. Sign.  
e Padr. Colendiss.*

„ Per meglio ubbidire ai comandi di V. S.  
 „ Illustriss. e più pienamente renderla informata intorno alla dimanda fattami , le  
 „ mando copia del Foglio contenente le Tesi , pubblicato in Trento appresso alla sua  
 „ condanna dal fu Mons. de Albertis Vescovo di quella Città , e dipoi proibito dal  
 „ Papa nella Congregazione del S. Officio  
 „ a 26. di Febrajo 1761. Monsignore de  
 „ Albertis , come vedrà dal suo Decreto ,  
 „ proibì gli Articoli *acervatim sumtos* ; ed  
 „ il Papa proibì il Foglio , *tanquam con-*  
 „ *tinens propositiones , quarum aliqua sunt re-*  
 „ *spective falsa , temeraria &c.* Perciò nell'  
 „ Indice de' Libri proibiti non si è posto ,  
 „ se non il titolo del Foglio , Veda l'ulti-  
 „ ma Appendice stampata in Gennajo dell'  
 „ anno scorso 1763. alla parola *Plagula* , do-  
 „ ve sta inferito il Foglio ne' suoi precisi  
 „ termini così : *Probabilismus disputationi*  
 „ *Ven.*

„ *Ven. Clero Avisiensi exercitii gratia exhibi-*  
 „ *tus contra Probabiliorismum stricte talem;*  
 „ *utpote negotium perambulans in tenebris, pro*  
 „ *die 10. Junii 1760. in Ædibus Canonicali-*  
 „ *bis Avissi.* Dal solo titolo del Foglio  
 „ condannato ognuno facilmente conosce non  
 „ essersi fatta condanna contro il Proba-  
 „ bilismo, e per conseguenza non essere sta-  
 „ ta condannata la proposizione: *Licet sequi*  
 „ *probabiliorem pro libertate, relicta minus*  
 „ *probabili pro Lege,* la quale è sentenza co-  
 „ mune de' Probabilioristi moderati. Ben è  
 „ vero, che sebbene la condanna non fa-  
 „ vorisca il Probabilismo, non però può dir-  
 „ si da essa proibito il Probabilismo, nè dell'  
 „ æque probabile, nè tampoco della meno  
 „ probabile favorevole alla libertà. E que-  
 „ sto è qui sentimento comune, e certo.  
 „ Nè credo, che qui i Probabilisti lascino  
 „ per ciò di seguitare il loro sistema. Que-  
 „ sto è quanto posso, e debbo dire in ri-  
 „ sposta ec. „

Questi due Reverendiss. Padri, essendo già  
 Consultori del S. Ufficio, e ben intesi della  
 mente della Congregazione, e del Papa, cre-  
 do, che presso d'ognuno meritano tutta la  
 fede.

Di più io per meglio assicurarmi della ve-  
 rità, ne ho scritto ancora all' Eminentiss. Si-  
 gnor Cardinal Galli, pregandolo istantemen-  
 te a farne parola col nostro Regnante Ponte-  
 fice Clemente XIII. per intendere la verità  
 di questo punto propriamente dalla sua bocca;  
 e spe-

e specialmente io volea sapere, se era condannata la prima Tesi del Foglio, in cui si contenea l'uso del Probabile; e scrissi che Sua Santità, come Dottore universale della Chiesa, trattandosi della condanna d'una dottrina sì controversa, e di tanta conseguenza, non potea negare la dichiarazione necessaria ad un Vescovo, che la chiedeva. E l'Em. Sig. Card. Penitenziere mi ha risposto in breve sì, ma in poche parole con molta saviezza ha compresa tutta la sostanza del punto, e l'ha posto in luce con termini così proprj e chiari, che in questo genere meglio non potea desiderarsi. Ecco come mi scrive:

*Illustriss. e Reverendiss. Sign. Sign.*

„ Più che a me è noto alla profonda dot-  
 „ trina di V. S. Illustriss. e Reverendiss. che  
 „ nelle condanne, o proibizioni de' libri non  
 „ s'intendono mai condannate tutte le pro-  
 „ posizioni, che in essi si contengono; ef-  
 „ fendovene molte delle verissime anche in  
 „ Lutero, Calvino ec. Ma perchè altre ve ne  
 „ s'incontrano cattive e perniciose, perciò  
 „ colla condanna, o proibizione avvisa la  
 „ Chiesa i suoi figli, che debbano astenersi  
 „ dalla lettura de' medesimi, acciò insieme  
 „ col vero non s'imbevano ancora del fal-  
 „ so. Posso assicurare V. S. Illustriss. e Re-  
 „ verendiss. che nella condanna del cennato  
 „ Foglio, di cui mi scrive, non si è inteso  
 „ di condannare veruna delle proposizioni,  
 che

„ che si controvertono nelle Scuole Catto-  
 „ liche, e da molti cattolicamente si difen-  
 „ dono; ma si è avuto il motivo di proibir-  
 „ lo, per quelle proposizioni, ch' ella me-  
 „ desima riconosce meritevoli di censura. Ed  
 „ in tanto offerendomi ec. „

Posto tutto ciò spetto, che il P. Lettore  
 ora mi conceda di potermi chiamare vero fi-  
 glio della Chiesa, senza ritrattarmi a riguar-  
 do della mentovata condanna Pontificia, con  
 tanta pompa, ed asseveranza da esso bandita,  
 e pubblicata, come cosa indubitabile. Nel che  
 ammiro poi lo spirito di questo buon Reli-  
 gioso in mettersi ad ammonire con tanto ca-  
 lore un Vescovo ad essere ubbediente a' De-  
 creti della Chiesa, dopo che la Chiesa ha  
 posto nel numero de' Vescovi, voglio dire  
 nel numero di coloro, che son destinati ad  
 esser Giudici della Dottrina.



Si risponde ad alcune dottrine di S. Tommaso, che si oppongono; e si espone più ampiamente un altro testo del Santo, già prima nella Dissertazione riferito, cioè che non siamo noi tentiti a conformare la nostra volontà con quella volontà di Dio, che da noi non è conosciuta.

**L** mio Oppositore vuol confutare la nostra sentenza con alcune autorità del Maestro Angelico; alle quali per altro già si è risposto mille volte, e distesamente da me, e da altri; ma per soddisfazione de' Lettori si risponde qui brevemente. In primo luogo adduce la dottrina, che il Santo scrive nella *Questione 3. de Malo nell' art. 7.* ove dice: *Non est absque presumptione, quod aliquis de ignoratis sententiam fert.* Primieramente potremmo dire, che questa dottrina è contra il P. Lettore, mentre egli *de ignoratis sententiam fert.* Ma vediamo, che cosa da questa autorità esso ne deduce: *Se taluno (dice) vuol celebrare un contratto, il quale è probabile che sia proibito, e probabile che non sia proibito, come mai non sapendo già che quello certamente sia lecito, può decidere, che certamente è lecito?* Per rispondere bisogna tornare di nuovo a ripetere quel che tante volte si è replicato di sopra. Bisogna distinguere

guere il giudizio speculativo dal pratico. Speculativamente parlando, quel contratto sarà probabilmente ingiusto, e probabilmente giusto; ma per la sola probabilità, che sia giusto, il contratto non può lecitamente celebrarsi. In pratica però, posto che il contratto è probabilmente giusto, può lecitamente farsi, non già per la sola probabilità della giustizia, ma per lo Principio certo riflesso, che in tal caso non v'è legge, che obblighi a non celebrarlo; mentre essendo ella dubbia, non è promulgata a segno che basti ad obbligare. Sicchè allora non già decide il Contraente, come dice il P. Lettore, che quel contratto certamente non è proibito dalla legge; ma sapendo che probabilmente non è proibito, sta sicuro, che allora la legge ( se mai vi fosse ) certamente non obbliga, e così lecitamente lo celebra.

In secondo luogo adduce la dottrina, che scrive S. Tommaso nel *Quodlib. 8. nell' art. 13.* ove parlando della questione, se sia lecito avere più prebende, dice, che quando taluno non *habet conscientiam de contrario, sed tamen in quandam dubitationem inducitur a contrarietate opinionum; & sic si manente tali dubitatione plures prebendas habet, periculo se committit, & sic procul dubio peccat: aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur, & sic non committit se discrimini, nec peccat.* Questo testo che si adduce dal P. Lettore, non può intendersi, com' egli lo spiega, dicendo che S. Tommaso qui,

M

par-

parlando di color, che non è in pericolo di peccare, parla di chi non è entrato mai in alcuna dubitazione; perchè il Santo chiaramente dà ad intendere, che parla di chi già ha dubitato dell'onestà di poter avere più prebende, col dire, *non habet conscientiam de contrario, sed tamen in quandam dubitationem inducitur ex contrarietate opinionum; & sic, si manente tali dubitatione &c.* con quel che seguita, come di sopra. Dicendo poi, *aut ex contrariis opinionibus in nullam dubitationem adducitur &c.* suppone certamente, che il Chierico dal dubbio speculativo, che prima aveva, è passato ad aver la certezza morale, per cui in pratica si forma il dettame certo di poter possedere più prebende. Onde bisogna intendere il testo dell' Angelico, come lo spiegano gli altri con Cristiano Lupo. Dice il Santo: *Manente tali dubitatione, periculo se committit, & sic procul dubio peccat.* Chi opera col dubbio pratico, senza aver motivo certo da poterlo deporre, certamente pecca, perchè si espone al pericolo di peccare. Siccome dello stesso dubbio pratico parla S. Tommaso in quell' altro testo riferito dal P. Lettore: *Qui aliquid committit, vel omittit, in quo dubitat esse peccatum mortale, peccat mortaliter discrimini se committens.* (a) Ma se poi, dice il Santo ( nel primo testo addotto ), *ex contrariis opinionibus*

---

( a ) S. Thom. 4. Sent. Dist. 2. q. 2. a. 3. ad 3.

*bus in nullam dubitationem adducitur*, in modo che si formi il dettame certo in coscienza; di poter tenere lecitamente più prebende; allora non si espone ad alcun pericolo; nè pecca. Quindi giustamente il P. Fra Giovanni di S. Tommaso (a) adduce appunto questo testo dell' Angelico in favore della nostra sentenza. Ed in verità non può in altra maniera intendersi, come chi dubita in mezzo a due opinioni contrarie, possa formarsi il dettame certo di poter seguire l' opinione men sicura, se non col giudizio riflesso, che gli fende certa l' onestà dell' azione.

In terzo luogo oppone il P. Lettore un altro testo di S. Tommaso, ove parlando il Santo delle leggi umane, dice che non può operarfi contra le parole della legge, se non quando *manifestum est per evidentiâs nocu- mentis; Legislatorem aliud intendisse. Si enim dubium sit, debet vel secundum verba legis agere, vel Superiorem consulere.* (b) E così va certamente, che quando le parole della legge sono espresse, non può operarfi in contrario di quelle, se non è manifesto, che in qualche caso il Legislatore ha inteso altrimenti di quel che ha espresso nella sua legge. Che se poi si dubita di questa intenzione diversa, allora o dee osservarsi la legge, o dee ricorrersi al Superiore per sapere il suo sentimento; poichè quando le pa-

M 2

ro-

(a) P. Jo. a S. Thom. vide in 1. 2. q. 90.

(b) S. Thom. 1. 2. q. 96. a. 6. ad 2.

role della legge son chiare, ed espresse, dice il Santo, che al solo Superiore sta l'interpretar la legge. Ma che ha che fare questo caso col nostro, dove non si tratta di operare contra le parole espresse della legge, ma solo contra l'opinione che vi sia la legge, o sia contra d'una legge dubbia, la quale non essendo abbastanza promulgata, certamente non obbliga? Rapporta ancora ivi il P. Lettore in conferma del suo dire un passo del P. Suarez. (a) In quanto alla dottrina del P. Suarez, avrei già la risposta chiara; ma per non farla lunga, dico solo, come mai il P. Suarez può essere a suo favore, mentre il Suarez in altro luogo scrive chiaramente quel che noi difendiamo dicendo: *Quamdiu est iudicium probabile, quod nulla lex sit prohibens actionem, talis lex non est sufficienter proposita homini; unde, cum obligatio legis sit ex se onerosa, non urget, donec certius de illa constet.* (b)

In quarto luogo adduce un altro celebre testo di S. Tommaso nel *Quodlib.* 9. all'art. 15. ove dice: *Error, quo non creditur esse mortale, quod est mortale, conscientiam non excusat a toto, licet a tanto.* Questo testo già fu da me riferito, ed esaminato nella mia *Dissertazione*, ed ivi già notai, come spiega S. Antonino quelle parole, *non excusat a toto*; dice il santo Arcivescovo: *Sane intel-*  
*ligen-*

(a) *Suar. de legib. lib. 6. cap. 8. num. 10.*

(b) *Idem de Conf. prob. D. 12. Sect. 6.*

*ligendum, quando erraret ex crassa ignorantia, secus si ex probabili*, cioè quando si controverte tra' Savj, se un contratto sia o no usurario; del quale caso parla appunto ivi S. Antonino, soggiungendo ivi, *cum Sapientes contraria sibi invicem sentiant*. (a) Poichè allora dice il Santo vi è l'ignoranza *quasi invincibilis, quae excusat a toto*. Ed è chiaro, che S. Antonino in tanto dice, che ignoranza nel conflitto di due opinioni probabili scusa, in quanto allora v'è l'ignoranza invincibile della certezza della legge; e perciò essendo ella incerta, non induce obbligazione certa. Lo stesso poi, che dice S. Antonino spiegando il testo dell' Angelico, *non excusat a toto*, ho trovato, che lo dice ancora il P. Gonet: *Loquitur ( S. Thomas ) de errore crasso, aut vincibili, qui oritur ex negligentia addiscendi*. (b) E così necessariamente dee intendersi, poichè ( come abbiam veduto di sovra al §. II. ) il S. Dottore in tanti luoghi insegna darli senza dubbio l'ignoranza invincibile anche de' precetti divini, parlando di quelli che son rimoti da' primi principj.

Così rispondo ai testi di S. Tommaso, che nel suo libro mi oppone il P. Lettore; e credo, che le risposte non sono inette, e deridevoli, com' egli facilmente si degnerà di

M 3

no-

(a) S. Antonin. par. 2. tit. 1. cap. 11. §. 28.

(b) Gonet Man. tom. 4. tract. 6. de Leg. §. 4.

nominarle tutte. Ma vorrei, che mi rispondesse adeguatamente a quell'altro *Rifugio da disperati*, dico a quell'altro testo del S. Dottore, che io ho addotto già per la mia sentenza nella Dissertazione, ed egli già vi ha risposto, ma la risposta non mi pare adeguata. Il testo è questo: S. Tommaso (a) fa il quesito: *Utrum necessarium sit voluntatem humanam conformari voluntati divinae in volito, ad hoc ut sit bona?* e dice, che l'Uomo è tenuto a conformarsi alla divina volontà nel volito Formale, cioè, come spiega il Santo, *in volito boni communis* (perchè noi non possiamo lecitamente volere, se non ciò ch'è buono) ma non già nel volito Materiale. Questo volito Materiale comprende, siccome l'intendono così S. Tommaso, come tutti gli altri Teologi, e lo stesso mio Oppositore, comprende (dico) cinque sorte di cose, *Precetti, Proibizioni, Permissioni, Consigli, e Disposizioni divine*. Il Santo poi (*ad primum*) si fa l'opposizione: *Videtur, quod voluntas hominis non debeat semper conformari divinae voluntati in volito; non enim possumus velle, quod ignoramus... Sed quid velit Deus, ignoramus in pluribus; ergo non potest humana voluntas divinae voluntati conformari in volito*. E risponde: *Ad primum dicendum, quod volitum divinum secundum rationem communem, quale sit*

---

(a) S. Thom. I. 2. q. 19. a. 10.

*fit scire possumus ; scimus enim , quod Deus quicquid vult , vult sub ratione boni . Et ideo quicumque vult aliquid sub quacunque ratione boni , habet voluntatem conformem voluntati divinae , quantum ad rationem voliti ;* ch'è il voluto Formale, o sia comune . Soggiunge poi : *Sed in particulari nescimus , quid Deus velit* ( parlando del voluto Materiale ) ; *& quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati .* Dunque ( io scrissi nella Dissertazione ) non è tenuto l' Uomo di conformarsi alla divina volontà in particolare ( anche a rispetto de' divini precetti ) ove questa volontà di Dio non gli è manifestata, siccome più distintamente dichiara il P. Gonet : *Homo non tenetur conformari voluntati divinae in voluto Materiali , nisi quando voluntas divina nobis precepto , vel prohibitione manifestatur . ( a )*

Or udiamo la risposta, che mi dà il P. Lettore. Eccola,,: Non potreste credere abbastanza, Monsignore, qual sentimento di compassione provi in me medesimo verso la riverita (*si vede dagli onori, che mi fa*) vostra Persona, in riferire questo passo . Sapete quello , che devo dirvi in risposta, e vel dirò con tutto quel rispetto , che il grado vostro si merita (*per carità*) ditelo presto, e lasciamo tante cerimonie da

M 4

,, par-

---

( a ) Gonet *Clyp.* to. 3. D. 6. ar. 2. num. 37. in fin.

„ parte; che mi avete da dire? ) che studiate  
 „ meglio le questioni, e le dottrine di S.  
 „ Tommaso, e de' Teologi, prima di regi-  
 „ strare sulla carta i sentimenti vostri, per  
 „ non avervi a trarre addosso gli scherni degl'  
 „ Intendenti. ( *obbligato a tante grazie.* )  
 Così scrive il mio Oppositore, ma non in-  
 tendo poi, quale sial' errore, ch'egli mi nota  
 in quel, che ho scritto nella mia Disserta-  
 zione. Ma passiamo avanti. Indi riferisce in  
 succinto l' Articolo di S. Tommaso nella  
 maniera, come io l' ho esposto; e poi fog-  
 giunge „: Quanto poi al voluto, che Materiale  
 „ si appella, di cinque sorte ne distinguono i  
 „ Teologi, *Precetto, Proibizione, Permissio-*  
 „ *ne, Consiglio, e Operazione di Dio*, ch' è  
 „ a dire ciò che vien fatto, o disposto da  
 „ lui. Riguardo al Precetto, e Proibizione  
 „ sempre dobbiamo conformarci alla volontà  
 „ divina, eziandio quanto al *volito materia-*  
 „ *le*: mentre ci ha dati i suoi precetti, af-  
 „ finchè gli osserviamo, e questi già sono  
 „ notificati bastevolmente nelle sue leggi.  
 „ ( *Ma dimando, quando poi queste leggi non*  
 „ *fossero bastevolmente notificate?* ) Ma que-  
 „ sto istesso debito non abbiamo in riguar-  
 „ do alle cose, che Dio *permette, consiglia,*  
 „ ovvero *opera* nel Mondo: mentre su que-  
 „ ste non ci ha imposto comando, e nep-  
 „ pure della maggior parte sappiamo, qual  
 „ sia la divina volontà: siccome per esem-  
 „ pio noi non sappiamo, se sia volontà  
 „ di Dio, che muoja quella persona, ch'  
 „ è am-

„ è ammalata ; che perdiam quella lite ,  
 „ di cui si tratta ; che incorriamo quella dif-  
 „ grazia , che ci sovrasta : onde v'ha luogo  
 „ alla preghiera , e all' uso di tutti i mezzi  
 „ umani per impedire quei mali , che temia-  
 „ mo , e procurarci quei beni che desideria-  
 „ mo .

„ E questo , è Monsignore , il senso legitti-  
 „ mo e chiaro delle parole di S. Tommaso  
 „ addotte da voi . Si era egli opposto nel  
 „ primo argomento : *Videtur quod voluntas*  
*hominis &c.* ( e qui trascrive il testo , che  
 „ già noi abbiam trascritto di sovra , dell' opposi-  
 „ zione che si fa il Santo , e della risposta che  
 „ dà . Indi soggiunge il P. Lettore ) „ Può ef-  
 „ fere più manifesto l' abuso da voi fatto dell'  
 „ autorità di S. Tommaso ? Perchè noi igno-  
 „ riamo qual sia in particolare la divina vo-  
 „ lontà *in pluribus* , che *permette* , o che *ope-*  
 „ *ra* in questo Mondo , e perciò non siamo  
 „ tenuti a conformarci ad essa in tutte le co-  
 „ se , che succedono , se non quanto alla ra-  
 „ gione universale ; per questo non faremo  
 „ ancora tenuti a conformarci in tutto ciò ,  
 „ che ci proibisce , o comanda ? Non ci ha  
 „ fatta Iddio su questo abbastanza nota la sua  
 „ volontà colla legge , che ci ha intimata ,  
 „ perchè l' osservassimo ? E se pure alle vol-  
 „ te pel contrasto delle opinioni , questa leg-  
 „ ge ci è oscura , e non la ravvisiamo con  
 „ certezza , possiamo noi dire di non  
 „ averne almeno una cognizione probabile ?  
 „ ( *dovea dire notizia dubbia .* ) E tanto  
 „ non

„ non ci deve bastare per osservarla , e non  
 „ esporci ad un grave pericolo di operare  
 „ *contro la volontà di Dio* , non facendone  
 „ quel conto che merita? „ Ho voluto re-  
 gistrare qui tutto il suo discorso , acciocchè  
 il Lettore lo consideri , e poi consideri la  
 risposta .

- Dunque il P. Lettore vuol dire , che quell'  
*ignoramus in pluribus* , che scrive S. Tomma-  
 so , s'intende solo di ciò che Dio *permette* , o  
 che *opera* in questo Mondo , e non già di ciò  
 che Dio *comanda* , o *proibisce*? Ma io diman-  
 do al P. Lettore : non dice egli stesso , che  
 il voluto Materiale comprende ancora i *Pre-*  
*cepti* , e *le Proibizioni*? e S. Tommaso non  
 parla egli generalmente di tutto il voluto  
 Materiale , che comprende ancora i *Precetti* ,  
 e *le Proibizioni*? Come ora vuole il P. Let-  
 tore , che il *voluto Materiale* , comprenda so-  
 lamente quel che Dio *permette* , o che *opera*  
 in questo Mondo? sicchè solamente in quel  
 che Dio *permette* , o che *opera* , non siam te-  
 nuti noi a conformarci alla divina volontà ,  
 quando ella non ci è manifesta ; ma *riguar-*  
*do* ( com'esso dice ) *al Precetto* , e *Proibizio-*  
*ne* , *sempre dobbiamo conformarci alla volontà*  
*di Dio* , *eziandio quanto al voluto Materiale*?  
 Sì Signore ( rispondo ancor io ) ben siam te-  
 nuti a conformarci alla volontà di Dio in  
 quanto a' precetti , e proibizioni , quando il  
 precetto è certo ; ma quando il precetto è  
 dubbio , essendo probabile che quello vi sia , e  
 probabile che non vi sia , come sappiamo allora ,  
 che

che v'è il precetto? Quando sono probabili ambedue le opinioni contrarie circa del precetto, allora (come di sopra vedemmo nel §. II.) lo stesso mio Oppositore concede, che da ciò non si deduce, che un mero dubbio del precetto; onde allora solamente può dirsi, che dubitiamo del precetto, ma non può mai dirsi, che lo sappiamo; anzi allora propriamente dobbiam dire, che non lo sappiamo; e quindi secondo S. Tommaso non siamo obbligati a conformarci in quel voluto Materiale, che non sappiamo. Che poi le contrarie opinioni non formano che il mero dubbio, lo confessa il medesimo P. Lettore nella pag. 48. ove dice: *Troppo è evidente, che due opinioni contraddittorie egualmente probabili non possono, se non generare il dubbio. E poco avanti avea detto: Le ragioni che convincono a suo favore (cioè a favor della legge) essendo gravemente probabili, inducono per necessità il dubbio, Inducono dunque per necessità il dubbio, ma non già la cognizione della legge.*

Nè vale a dire, che nel conflitto di due probabili l' Uomo, se non sa certamente la legge, almeno la sa probabilmente; poichè si risponde, come si disse già prima in altro luogo, che ciò solamente può aver luogo, quando la probabilità fosse solo per l' esistenza della legge; ma quando insieme è probabile, che la legge non esiste, allora è certo, che la legge è dubbia, e per conseguenza è certo, che ci è ignota la legge. Onde non dice bene il P. Lettore, dicendo che la co-  
gni-

gnizione probabile della legge *ci dee bastare per osservarla, e non esporci ad un grave pericolo di operare contra la volontà di Dio, non facendone quel conto che merita*; perchè non basta a farci aver cognizione della legge la notizia probabile, che la legge vi sia, quando all'incontro anche è probabile la notizia, che non vi sia; poichè allora non v'è cognizione della legge, ma solamente v'è cognizione del dubbio, se la legge vi è, o no; onde affatto non può dirsi in tal caso, che la legge sia nota. E per conseguenza, quando non è nota la legge, neppure v'è pericolo di peccare con operare contra la divina volontà: giacchè, come dice S. Tommaso, il Signore bensì ci comanda, che noi ubbidiamo alla sua volontà conosciuta, ma non già a quella sua volontà, che noi non conosciamo.

Or tutto questo che abbiám detto, cioè che nel volito Materiale si comprendono principalmente i divini precetti; ed in oltre che Iddio non ci obbliga a seguire la sua volontà, se non dopo ch'ella ci è manifestata per mezzo de' suoi precetti, tutto chiaramente lo conferma S. Tommaso in altro luogo (a), dove propone il quesito: *Utrum in omnibus Deo sit obediendum?* Il Santo dice di sì; ma poi si fa l'obbiezione ad 3. così: *Quicumque obedit Deo, uniformat voluntatem suam voluntati divinae etiam in volito. Sed non quantum*

---

(a) S. Thom. 2. 2. q. 104. a. 4. ad 3.

*tum ad omnia tenemur conformare voluntatem nostram voluntati divinae, ut supra habitum est* 1. 2. 9. 19. a. 10. (questo è il luogo già riferito di sopra del voluto Materiale) *Ergo non in omnibus tenetur homo Deo obedire.* E risponde così: *Ad tertium dicendum, quod, etsi non semper teneatur homo velle, quod Deus vult, semper tamen tenetur velle, quod Deus vult eum velle, & homini precipue innotescit per praecepta divina.* Ecco che qui S. Tommaso già spiega, di che parlava nel primo luogo riferito di sopra, quando disse, *in pluribus ignoramus*, cioè che *in pluribus* del voluto Materiale ignoriamo alle volte non solo quel che Dio opera, consiglia, e permette, ma anche quel che proibisce, o comanda. Spiega in oltre, che per esser noi tenuti a' divini precetti, debbon questi essere a noi manifestati. Sicchè l' Uomo dee ubbidire a Dio, e conformarsi alla di lui volontà, non già in tutte le cose che Dio vuole, ma solamente in quelle che vuole Iddio, che noi vogliamo: *Quod Deus vult nos velle.* Ma come sapremo noi quel che Dio non solo vuole, ma vuole, che ancora noi vogliamo? Lo sapremo, dice S. Tommaso, quando ci farà fatto ciò noto per li suoi divini precetti: *Et homini precipue innotescit per praecepta divina.* Non basta dunque la notizia dubbia del precetto per obligarci ad osservarlo, come volere di Dio, ma è necessaria la notizia certa, e manifestata: tanto significa certamente la parola *innotescit*.

Or

Or io domando: Quando questa volontà di Dio circa l'osservanza de' suoi precetti particolari non ci è manifestata, siamo noi tenuti di conformarci a quella? No, dice l'Angelico nel luogo di sopra riferito, che bisogna qui di nuovo ripeterlo: *Sed in particulari nescimus, quid Deus velit* (e qui certamente il Santo parla di tutto ciò, ch'è compreso nel voluto Materiale); *& quantum ad hoc non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati*. E questo appunto è quello ch'io dicea, cioè che nel voluto Materiale non siamo noi tenuti a conformarci a quei divini precetti, e proibizioni, che non sono a noi manifestate; E questo appunto è quel che ancora conferma il P. Gonet, dicendo: *Homo non tenetur conformari voluntati divinae in voluto Materiali, nisi quando voluntas divina nobis precepto, vel prohibitione manifestatur*. Potea dunque il mio Oppositore esimersi da tanta pena, ch'egli ha patita per la compassione avuta di me sopra questo punto, per vedermi fatto oggetto di scherni.

Io per me penso, che questo solo testo di S. Tommaso basta a far certo il Principio, che la legge incerta non può indurre un obbligo certo; mentre insegna il Santo, che non siamo noi obbligati ad ubbidire a quella volontà di Dio, o sia a quel precetto, che a noi non è palese, essendo cosa incontrastabile, che nel conflitto di due probabili non è palese il precetto, ma solamente il dubbio del precetto.

Ma

Ma per tutto quel che ho detto in questa mia Apologia, ognuno vede che S. Tommaso è stato sempre conforme in ammaestrarci, che la legge dee esser certa per obbligare; ed in tutti i luoghi, dove il Santo ha parlato di questa materia, sempre ha usati termini precisi, che fan conoscere tal essere la sua mente. Egli ha detto, che la legge per legare dee esser applicata colla di lei promulgazione (a); e che la promulgazione della legge naturale allora si fa agli Uomini, quando essi per mezzo del lume naturale ne hanno la cognizione, *quod Deus eam mentibus hominum inseruit naturaliter cognoscendam.* (b) Dice *inseruit eam*, dunque la legge divina allora vien promulgata, ed allora obbliga, quando vien inferita nella mente dell' Uomo essa legge, non già il solo dubbio della legge. Dice *naturaliter cognoscendam*, dunque l' Uomo allora resta obbligato alla legge, quando egli conosce la legge, non già quando dubita della legge. Ma basta la notizia probabile. Non Signore, non basta; basterebbe, se vi fosse la probabilità solo per parte della legge, ma quando vi è probabilità eguale dall' una e dall' altra parte, allora quella notizia è assolutamente dubbia; onde allora non si giunge a conoscer la legge, ma solo si conosce il dubbio, la questione, se vi sia o no,

---

(a) S. Thom. 1. 2. q. 90. a. 4.

(b) Idem ibid. ad 1.

no, la legge. Ha detto di più S. Tommaso, che questa cognizione della legge ( chiamata dal Santo *Misura*, perchè con quella dee misurare l' Uomo le sue azioni ) dee essere certissima, *Mensura debet esse certissima*. (a) Ha detto, che siccome la fune non lega, se non è applicata col contatto vero, e sensibile; così il precetto non lega, se non per mezzo della scienza del medesimo. E poi ha foggunto, che niuno vien legato dal precetto, se non per mezzo della scienza di quel precetto: *Unde nullus ligatur per præceptum, nisi mediante scientia illius præcepti*. (b) Ha detto, che l' Uomo allora solamente è tenuto ubbidire alla divina volontà, quando questa divina volontà gli è manifestata per mezzo de' precetti, *Et homini præcipue innotescit per præcepta divina* (c)

Ciò non ostante, il P. Lettore spiega S. Tommaso tutto al contrario, e poi dice: *Questa è la mente di S. Tommaso*, com' egli fosse un interprete infallibile di S. Tommaso. Indi conclude in breve, che i testi del Santo da me rapportati sono o inutili, o fuor di proposito, o malamente intesi, e spiegati. Ma ciò non bastava dirlo, dovea provarlo; altrimenti tutti seguiranno a credere, secondo i Vocabolarj che corrono, che quest' e espressioni di S. Tommaso, cioè che la legge per obbligare dee esser *conosciuta*:

---

(a) S. Thom. 1. 2. q. 19. a. 4. ad 3.

(b) S. Thom. de Verit. q. 17. a. 3.

(c) Idem t. 2. q. 19. a. 10.

*ta*: che niuno è legato dal precetto se non per la *scienza* del precetto: che la legge dee esser *certissima*: che non siam tenuti a conformarci alla divina volontà, se non quando ella ci è *manifestata* per mezzo de' precetti, e simili, non possono altro significare, che la legge non obbliga, se non quando è conosciuta, se non quando è certissima, se non quando se ne ha la scienza, e se non quando è manifestata. Io tengo per certo, che il P. Lettore può scordarsi di confutar la nostra sentenza, se prima non confuta S. Tommaso, e dimostra, che il Santo quante cose ha dette su questo punto, le ha dette a caso, e senza ragione; se non dimostra ciò, ha perduta la causa.

Lascio di rispondere ad alcune altre opposizioni, che dal P. Lettore stanno buttate dentro del suo libro; mentre giudico, che a quelle o già è stato da me risposto nella mia *Dissertazione*, o che non richiedono risposta particolare: mi basta di aver risposto a quelle cose, che con maggior apparato, e calore ha procurato egli di oppormi. Si lamenta il P. Lettore, ch'io nella *Dissertazione* ho tralasciato di rispondere a tutti i motivi, che stanno scritti nel Libro della *Regola Prossima*, &c. in cui si pretende di abolire l'uso d'ogni sentenza probabile, permettendosi quelle sole, che non hanno in contrario altro che semplici scrupoli irragionevoli, ed imprudenti. Ma a torto di ciò si lamenta, perchè così in quella *Dissertazione*, come in

N

que-

questa Apologia il mio intento non è stato di rispondere a tutte le obiezioni, che si fanno contra l'uso del Probabile; ma solamente ho inteso di provare il Principio, che la legge dubbia non obbliga, e di rispondere a quelle opposizioni, che direttamente impugnano un tal Principio, poichè provato per vero un tal Principio, tutte l'altre opposizioni vanno a terra.

Egli poi in questo suo libro tante volte m' inculca a ritrattare quel che ho scritto, e me lo dice in modo, come io per sostenere il punto voglia più presto mettere a rischio la mia salute eterna, che cedere all'impegno. Lo ringrazio di questo buon concetto, che ha di me. Dunque io ho lasciato il Mondo, mi son privato della mia libertà, entrando nella mia Congregazione, dove si fa voto di stretta povertà, e di perpetua perseveranza; mi sono ridotto in somma a vivere da povero Missionario in una Cella (benchè poi da quella mi ha cacciato l'ubbidienza); e perchè? per morire dannato, a cagion di non voler ritrattarmi da questa mia sentenza, dopo aver conosciuta la verità (come si va immaginando il P. Lettore) per non cedere all'impegno? Ma che pazzia farebbe la mia! Tanto più che il rivocarmi non mi farebbe di disonore, ma più presto di lode in faccia a tutto il Mondo. Direi, rivocandomi, che finora sono stato in buona fede; ma perchè son uomo, soggetto ad errare; avendomi il Signore appresso illuminato;

non

non ho voluto resistere a questo lume divino. E' certo, che tutti, anche quelli che sono della mia sentenza, mi scuserebbero, e mi loderebbero come uomo di retta coscienza. Gli Antiprobabilisti poi quali elogj non mi darebbero da per tutto, s'io mi facessi del lor partito! Quando che all'incontro resto ora presso il P. Lettore, e presso altri Tuzioristi moderni suoi Compagni nel vil concetto di cervello storto, di lassista, di ridicolo, e di ostinato, e per compimento, d'uomo di mala coscienza. Ma mi consola, che il giudizio della mia eterna salute nella morte ( che mi sta vicina per l'età avanzata, e per le infermità che patisco ) non si ha da fare dal P. Lettore, ma da Gesù-Cristo, il quale vede il fondo de' cuori. Replico quel che dissi a principio: io tremo del Giudizio per causa de' peccati fatti, ma non certamente per questa sentenza che disetto, mentr' ella mi sembra così certa, che solamente la santa Chiesa potrà farmi cambiar sentimento, col condannarla; ed in tal caso io sottoporro il mio giudizio alla di lei autorità infallibile, e dirò che mi bisogna ubbidire, benchè siami ignoto il perchè. E se mai dopo la mia morte la S. Chiesa dichiarasse in avvenire il contrario di ciò che ho scritto, da ora mi protesto, che intendo tutto di ritrattarlo, e rivocarlo. Io non ho lo spirito di profezia, nondimeno ho questo sentimento, che non mai la Chiesa dichiarerà per vera la sentenza del mio Opposto-

re, cioè che non sia lecito far uso d'altre sentenze, se non di quelle che sono moralmente certe con giudizio diretto. E dico ciò appoggiato non alle mie sole riflessioni, ed al mio debole talento, ma a quel che hanno scritto tanti Teologi, e specialmente il Maestro Angelico, Uomo così illuminato da Dio, e dichiarato già Dottore dalla Chiesa.

Io già penso, che la risposta che farà il P. Lettore a questa mia Apologia, farà forse più voluminosa della prima, dove non lascerà di scrivere mille altre spieghe a modo suo sopra l'autorità da me addotte, e mille altre sottigliezze, ed equivoci, rampicandosi alle frasche, ove vedrà venirgli meno il piede, come ha fatto in questo suo libro; ma le frasche, sempre son frasche. Quante volte penso, che avrà da replicarmi: *Ma che cosa mai potrete voi, Monsignore, rispondere a queste verità così evidenti?* e farmi simili altre interrogazioni a lui tanto familiari, come diceste cose, che veramente fossero evidenti, quando a quelle vi faranno pronte, e chiare le risposte: secondo i tanti esempj, che già abbiamo esaminati di sopra; dov'egli afferisce più cose, come non ammettessero risposta, quando avrebbe potuto ognuno facilmente rispondervi. Ma replico quel che dissi da principio, ch'io più non risponderò, per quante nuove cose egli affaccerà, se non mi vedrò convinto dalle ragioni, o dalle dottrine che addurrà, ed allora non lascerò di ritrattarmi con pubblica scrittura; ma non avendole egli  
fino-

finora trovate queste ragioni, o queste dottrine, stimo che difficilmente le ritroverà appresso: intendo del trovarle tali, che possano convincere me, e gli altri che le leggeranno. Quindi, s'io non rispondo, prego chi legge a non credere, ch'io sia rimasto convinto, o almeno posto in dubbio della mia sentenza, finchè non vedrà data alle stampe la mia rittrattazione.

Aggiungo. Si ristampa ora in Napoli il libro del mio Oppositore per opera di quello stesso Soggetto (per quanto so) che ha spinto il mio Oppositore a scrivere contra la mia Dissertazione. Mi è occorso di leggere l'Approvazione fatta al Libro da un certo Sacerdote fecolare, a cui n'è stata commessa la revisione. Il Revisore primieramente ivi dice, non avervi trovata cosa *contraria a' buoni costumi*. Dunque è cosa conforme al buon costume l'ingiuriare che fa l'Autore con tanti improprij, chi non tiene la sua sentenza? ma non dicono così i Pontefici nelle loro Bòlle, come riferimmo alla pag. 12. Indi il Reverendo Revisore dice, che ha ammirata la dottrina, e la saviezza dell'Autore nel confutare coloro, che combattono la sana Morale di Gesu-Cristo. Povero me, dove sono arrivato! senza saperlo sono arrivato a combattere la sana Morale di Gesu-Cristo! Egli ammira la dottrina, e la saviezza del mio Oppositore; ed io ammiro lo spirito, e stile uniforme, che hanno tutti questi Signori Tuzioristi moderni, chiamati Tuzioristi Miti; essi per altro non seguì.

gustano i Tuzioristi, più antichi chiamati *Rigidi*, in tener la proposizione condannata, che riprova l'uso anche dell'opinione probabilissima (benchè tra le due sentenze de' *Miti*, e de' *Rigidi* è tanto picciola la differenza, che vi bisogna molto studio a saperla discernere); ma possono ben darsi il vanto i nostri Tuzioristi *Miti*, che nel maltrattare chi non tiene la loro sentenza, non solamente imitano i *Rigidi*, ma di molto forse gli avanzano. Dunque io nel difendere l'equo-Probabile combatto la sana Morale di Gesu-Cristo? Ringrazio il Signor Revisore di questo bell' onore che mi fa. Vorrei sapere però, che peggio potea dirmi, se la sentenza, che con tanti altri di me più dotti io difendo, fosse stata già condannata dalla Chiesa? Dunque la sana Morale di Gesu-Cristo esige, che tutti gli Uomini sieno obbligati per precetto a non ammettere altre sentenze, se non quelle che sono moralmente certe? Ma dove mai, ed in qual Vangelo ha insegnato ciò Gesu-Cristo? Ma quale inganno è questo, che oggidì corre presso di alcuni! col farsi partigiani del rigido sistema credono di dimostrar zelo per le divine leggi! senza riflettere, che siccome Iddio vuol, che si osservino esattamente quelle cose, che sono di precetto; così per contrario non vuole, e proibisce, che si astringano gli altri ad osservar sotto colpa quelle cose, che non sono di precetto.

Vorrei sapere ancora dal Signor Revisore, s'egli crede, che il P. Lettore col suo li-  
bro

bro veramente mi ha convinto, e confutato? E se ciò crede, vorrei sapere, con quale forte ragione, o autorità egli mi ha convinto, e confutato? vorrei che per carità me lo facesse sapere, ne lo prego; mentre io per quanto ho letto e riletto il libro, non ho trovata cosa, che mi convinca, ma ho trovato che tutte le di lui opposizioni, apparendo così frivole, e deboli, mi hanno molto più confermato nella mia sentenza. Io non so che forma di Approvazione è questa, l'approvare un libro con asserire, che la sentenza a quello contraria, difesa già da tanti Autori, e tenuta da tanti personaggi rispettabili per dottrina, e dignità, combatte la sana Morale di Gesu-Cristo! Meglio avrebbe detto effo col suo tanto encomiato Autore, che la sana Morale di Gesu-Cristo insegna, che per consiglio conviene attenersi ne' dubbj al più sicuro, ma non per precetto; poichè certamente Iddio non ha imposto mai agli Uomini un tal precetto di osservare tutte le leggi, che son dubbie. Dico *certamente*, per ragione delle pruove, che ne ho addotte di sopra, le quali a me sembrano più chiare del sole, e tali ancor sembreranno a chi vuol giudicarle senza passione.

F I N E.









